SUPPLEMENTO
ALLA COLLEZIONE
DEI BREVI PONTIFICJ, LEGGI REGIE, E UFFIZJ,
Che sono passati tra le Corti
DI ROMA E DI LISBONA

Intorno agli assurdi, nei quali si sono precipitati i Regolari della Compagnia nominata di GESU' nel Regno di Portogallo, e suoi Dominj: nelle quali si riferisce la continuazione di tutto ciò, che è passato tra le dette due Corti, dopo le due rappresentazioni, le quali il Re Fedelissimo ha mandato a fare al Papa li 20. Aprile dell' anno passato 1759. come sono state compilate sotto i numeri 15. e 16. della medesima Collezione fino al Mese di Giugno 1760.

Impresso nella Segreteria di Stato per ordine speciale di S. M. F.

E mandato alle Corti de' Sovrani dell' Europa.

LUGANO, 1760.

CATALOGO

Delle carte, che sono compilate in questo supplemento: segnate colle Lettere del Alfabeto.

PRimieramente per prima pro-memoria il Re Fedelissimo ha spedito li 29. di Maggio del presente anno 1760. a Francesco d'Almada de Mendozza; suo Ministro Plenipotenziario nella Curia di Roma; per informar con essa il Papa di ciò, che il Cardinale Segretario di Stato avèa dichiarato a S. M. F. una decisiva rottura in nome di sua Santità; e per la quale il medesimo Monarca si trovava già costituito in un' estrema indispensabile, e ultima urgenza di ricorrere subito tanto al decreto Pontificio; come alla sua autorità senza più perder tempo. A.

Seconda pro-memoria spedita nel medesimo giorno 29. di Maggio 1760. da essere presentata al Papa nella medesima udienza, nella quale se gli offeriva la commissione della prima; e in questa si tratta delle applicazioni de' beni, che erano stati sequestrati ai Regolari della Compagnia di Gesù. B.

Terza pro-memoria. Spedita nel giorno medesimo 29. di Maggio, nella quale si formalizza S. M. F. del motivo; col quale era stata sospesa nella Curia Romana la spedizione delle Bolle del Vescovo D. F. Manuel da S. Ignez, nominato per l'Arcivescovado della Bahia. C.

Deduzione che fa la base della pro-memoria sopra indicata, contenendo un ristretto, o informazione summaria d' Officj, e conferenze, che erano passate tra le due Corti, sino a tanto, che arri-

varono a Roma i Dispaccj dei 20. di Aprile del 1759. compilati sotto i numeri XV. e XVI. della Collezione, che corre impressa fino il giorno 29. di Maggio del presente anno: Uffici che sono i seguenti. D.

N. 1. Pro-memoria che l'Arcivescovo di Petra Nuncio di sua Santità nella Corte di Lisbona ha presentato al Segretario di Stato D. Luiz de Cunha, in esecuzione de' Dispaccj che mancava di ricevere dalla sua Corte in data degli 11. Agosto del Anno prossimo passato 1759. E.

N. 2. Esatta formola in Roma nel medesimo giorno 11. Agosto del 1759. in figura d'un Breve di consenso Appostolico per la Rilassazione de' Gesuiti arrestati in Lisbona, e parimenti rappresentata per il detto Nunzio al medesimo Segretario di Stato. F.

N. 3. Esatta formola in Roma nel medesimo giorno 11. Agosto in figura d'una carta di Sua Santità, che serviva di risposta alla Corte Regia li 20 Aprile del medesimo anno. G.

N. 4. Minuta, che appariva parimente esser formata in senso dell' altra seconda carta Pontificia spedita in data del medesimo giorno 11. Agosto, con fine di raccomandar i Gesuiti, acciochè tuttavia fossero fermati nei Regni di Portogallo, e suoi Dominj. H.

N. 5. Carta d' Ufficio, che nel giorno 7. Settembre del medesimo Anno 1759. che ha scritto il Segretario di Stato D. Luiz de Cunha al riferito Nunzio, significandogli che S. M. F. gli concedeva udienza per rappresentargli in essa tutto il contenuto delle carte di Sua Santità, sospendendo con tutto ciò esso Nunzio la consegna del Breve di consenso Appostolico, che era indicato; perchè oltre d'essere spedito clandestinamente, S. M. avea da rappre-

pre-

presentar prima al SS. Padre l'obbressioni, e suppressioni, che in esso si contenevano. I.

N. 6. Carta, che il medesimo Nunzio scrisse al detto Segretario di Stato gli S. del riferito mese di Settembre, pretendendo straordinariamente far precisa la ricezione del sopraddetto Breve obreticio, e subreticio. K.

N. 7. Carta, che il Segretario di Stato D. Luiz Cunha hà scritto il giorno 10. del riferito mese di Settembre al medesimo Nunzio, dichiarandogli che Sua M. F. si trovava tanto pronto per ricevere le carte di Sua Santità, come fermo nella risoluzione di non ricever quell' incompatibile, e indecoroso Breve. L.

N. 8. Pro-memoria, che S. M. F. fece spedir li 25. del medesimo mese di Settembre a Francesco d' Almadà de Mendozza suo Ministro Plenipotenziario nella Curia di Roma per notificare al SS. Padre gli urgenti motivi, che passavano; primieramente perchè Sua Santità facesse cessare lo scandalo, che a tutta l' Europa aveva dato la scoperta passione di quei due suoi Ministri, che si erano dichiarati per pubblici fautori dei Gesuiti. Secondo, perchè facesse ridurre il riferito Breve di consenso Appostolico in termini Curiali nei casi simiglianti. M.

N. 9. Biglietto, e Pro-memoria, che il Cardinale Segretario di Stato ha rimesso li 28. di Novembre del medesimo Anno 1759. al detto Ministro Plenipotenziario di Portogallo nella Curia di Roma, dichiarando la Guerra a S. M. F. con istraordinarie, e indecorose espressioni. N.

N. 10. Carta, che il detto Ministro Plenipotenziario scrisse al medesimo Segretario di Stato li 4. Dicembre del detto anno. Interpellando sopra le spe-

dizione del Breve di consenso Appostolico: e riservando per la sua Corte la risposta di quel di più, che si conteneva nel sopraddetto Ufficio dei 28. di Novembre prossimo precedente. O.

N. 11. Carta, che il medesimo Cardinal Segretario di Stato scrisse li 12. del detto Mese di Decembre al riferito Ministro Plenipotenziario per formargli una nuova minuta di Breve. P.

N. 12. Risposta, che il medesimo Ministro Plenipotenziario fece nel giorno prossimo susseguente al detto Cardinale, instando per la Categorica risposta, che facea l' obbietto delle sue istruzioni, e schermendosi d' entrar in altre spiegazioni con quel Prelato. Q.

N. 13. Minuta per il nuovo Breve di consentimento Pontificio, che il medesimo Ministro Plenipotenziario ha ricevuto il giorno 14. del riferito Mese di Decembre per mano dell' Eminentissimo Cavalchini. R.

N. 14. 15. 16. Viglietto, che il detto Ministro Plenipotenziario ha scritto nei giorni 17. 20. 21. del sopraddetto Mese di Decembre al detto Eminentissimo Cardinal Cavalchini sopra le correzioni, che necessitava la minuta del Breve, che da lui aveva ricevuto. S. T. V.

N. 17. Viglietto, che nel giorno 26. del medesimo Mese di Decembre ha scritto il detto Ministro Plenipotenziario al medesimo Cardinal Segretario di Stato, riducendosi in quello a dimandargli i Cavalli di Posta per ispedire un Corriere senza parlargli del negozio, che Sua Santità aveva commesso al Cardinal Cavalchini. X.

N. 18. 19. Carta, e minuta per il detto Breve di consentimento, che il medesimo Cardinale Segretario di Stato ha diretto inopinatamente nel gior-

no

no 27. del riferito Mese di Decembre al detto Ministro Plenipotenziario di Portogallo, nell'atto che era impegnato nell'esame delle sue carte all' espediente dell'Eminentissimo Cardinal Cavalchini. Y. Z.

N. 20. Carta, che di ordine di Sua M. F. scrisse il Segretario di Stato D. Luiz Cunha li 14. di Giugno di questo presente anno 1760. al Cardinal Acciajuoli per partirsi dalla Corte di Lisbona con il motivo di ciò, che in quella avea commesso in occasione degli sponsali della Serenissima Signora Principessa del Brasile con il Serenissimo Sig. Infante D. Pietro: e informazione, che nel medesimo giorno partecipò il detto Monarca a Sua Santità sopra quel suo giusto e necessario procedimento. A A.

N. 21. Carta, che il Ministro Plenipotenziario di S. M. F. scrisse al Cardinal Protettore li 2. di Luglio del presente anno 1760. con l'assunto d' essergli stata sospesa l'audienza, che Sua Santità gli avea prima concesso per rappresentar le tre pro-memorie, e le deduzioni compilate di sopra. BB.

N. 22. Ultima pro-memoria, che al riferito Cardinal Protettore ha rimesso il detto Ministro con la carta N. 21. dichiarando in quella gli urgenti motivi, che avea per partir subito da Roma con tutti i Vassalli del Re Suo Signore. CC.

N. 23. Editto, che il detto Ministro Plenipotenziario mandò a fissar nel medesimo giorno nella Chiesa di S. Antonio di Roma; intimando ai Vassalli di S. M. F. l'ordine che segli presentassero pronti a partire da quella Città. DD.

M. 24. Carta Circolare, che il detto Ministro Plenipotenziario scrisse nel medesimo giorno agli Am-

baſciatori, e Miniſtri Pubblici reſidenti nella Curia di Roma: partecipandogli i motivi, per i quali era obbligato partire dalla medeſima Curia. EE.

N. 25. Viglietto, che il Cardinal Corſini ſcriſſe a Franceſco d'Almada de Mendozza nel giorno 3. di Luglio del medeſimo anno ſopra le carte, che aveva preſentato al Papa, con la riſpoſta del medeſimo Franceſco d'Almada. FF.

N. 26. Ufficio del medeſimo Cardinale al ſopraddetto Miniſtro, partecipandogli le preliminari aperture di Sua Santità per evitar lo ſconcerto tra le due Corti. GG.

APPENDICE.

N. 27. Contro l'editto che il Miniſtro Plenipotenziario di S. M. F. mandò a fiſſar in Roma il giorno 4. Luglio di queſto preſente anno per effetto de' due Officj, che il Cardinal Corſini gli fece paſſare il giorno proſſimo precedente. HH.

N. 28. Nel medeſimo tempo ec. II.

N. 29. Edito di Franceſco d'Almada Mendozza. KK.

N. 30. Viglietto del Miniſtro di Portogallo con cui dà parte ai Miniſtri delle Corti Foreſtiere della ſua partenza da Roma. LL.

N. 31. Carta d' Officio al Signor Cardinal Corſini. MM.

N. 32. All' Abate Teſta, che fu Auditor della Nunciatura. NN.

N. 33. A Giacinto Acciajuoli. OO.

N. 34. Primo Decreto di Sua Maeſtà Fedeliſſima. PP.

N. 35. Secondo Decreto di Sua Maeſtà Fedeliſſima. QQ.

N. 36. Terzo Decreto di Sua Maeſtà Fedeliſſima. RR.

A

PRIMA PRO-MEMORIA.

1. SUa Maestà Fedelissima ha sentito con dispiacere eguale alla sua venerazione, che costantemente professa a Sua Santità, il risultato dell'udienza, che Francesco d'Almada de Mendozza suo Ministro Plenipotenziario nella Corte di Roma, ebbe da Sua Santità fin sotto li 9. Nov. dell'Anno prossimo passato, e dalla Promemoria, che in quella circostanza esibì per parte della Maestà sua Fedelissima.

2. Il detto Ministro Plenipotenziario rappresentò in detta udienza sì in voce, che in iscritto li giustissimi motivi, che il Monarca suddetto avea avuto per formalizzarsi delli pubblici, e indecenti attentati commessi contro la sua Regia autorità dalli Cardinali Torreggiani, ed Acciajuoli, che correva alla Santità Sua di far cessare l'orrendo scandalo causato in tutto il Mondo Cristiano, non solamente dalli riferiti pubblici attentati, ma altresì dalla dilazione del castigo dei Regolari Rei dell'esecrando insulto del dì 3. Sett. 1758. e ciò, attesa la dimora del Breve estensivo a similitudine di quelli, che il Sommo Pontefice Gregorio XIII. avea concesso fin sotto li 15., e 25. Ottob. 1583. alli Vescovi, e Arcivescovi delli Regni di Portogallo, e dell'Algarve, e al Presidente, e Deputati della Mensa, o sia Tribunale della Coscienza, ed Ordini, ad affetto di rilassare alli Regj Ministri tutti i Sacerdoti Secolari, e Regolari, li quali o attentassero contro le Regie Persone, o con sedizioni perturbassero la pubblica tranquillità delli Vassalli delli medesimi Regni, e suoi Dominj.

3. Conseguentemente lo stesso Ministro ossequiosamente,

te, ed indispensabilmente fece istanza; da una parte, ad effetto, che la Santità Sua in luogo di quei due Porporati sì notoriamente sospetti nominasse altri Ministri Appostolici, li quali più consideratamente, e decentemente ultimassero l'odioso Negoziato, che tuttavia pende tra le due Corti: Dall'altra parte, che alla M. S. F. fosse data una soddisfazione tale, e talmenee significante, che mediante la medesima venisse a cessare con necessaria prontezza l'universale spavento, che a tutta l'Europa avevano cagionato li riferiti due Porporati con la dichiarata, e manifesta cooperazione, colla quale ambidue di comun consenso, senza la minima erubescenza avevano cooperato a favore dei Rei degli orrendi insulti, ed egualmente dall'orrende calunnie, che non solamente questi, o quelli individui della Compagnia, detta di Gesù, ma bensì tutto il Governo, e tutt'il Corpo della medesima avea commesso, e dissemito nel Regno di Portogallo, e in tutti li suoi Dominj, e che da quelli li aveva fatti diffondere per tutta l'Europa fino alla medesima Corte Capo della Chiesa Cattolica; E finalmente ad effetto, che Sua Santità facesse rimuovere gli escogitati pretesti con i quali fin d'allora li medesimi Porporati avevano procurato formare obbietto di discusioni, e di dispute dell'ossequiosissima condiscendenza, con la quale Sua Maestà F. avea domandato il sopraddetto Breve in un caso, nel quale i dritti si Divino, che Naturale, e delle Genti, e la continua pratica di altre Potenze, egualmente illuminate, che Religiose, come altresì il costume del medesimo Regno di Portogallo comprovato con gli esempj di differenti Monarchi piissimi, e devotissimi della Santa Sede Appostolica autorizzavano S. M. F. a far procedere all'ultima pena contro i Regolari immediatamente convinti di sì contaggiose, ed esecrandi colpe.

4. La certezza, e l'urgenza de' motivi di questa indispensabile istanza, e l'indefettibile giustizia, e paterna condiscendenza di Sua Santità sì vivamente animarono la ferma speranza di S. M. F., che lo stesso Monarca senza verun dubbio sperò, che il risarcimento, ed il rimedio di sì deformi attentati, e di sì giuste, e necessarie querele avrebbero soltanto ritardato in quanto si fossero trovate impedite le vie di far giungere alla cognizione del Santissimo Padre le insuperabili ragioni, che avevano formata l'estrema urgenza delle medesime indispensabili e precise istanze.

5. Quella ben fondata speranza di S. M. F. riceve nuovo vigore, e maggiormente in quella si confermò, attesa l'informazione pervenuta al medesimo Monarca d'aver Sua Santità nominato l'Eminentissimo Cavalchini per conferire con il Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà, col quale in fatti questo aveva tenute alcune conferenze con la totale esclusione dell'Eminentissimo Torreggiani.

6. La medesima speranza però rovinò intieramente, attesa la nuova ingerenza del suddetto Eminentissimo Torreggiani, e per l'aggravante, e intempestivo officio, che fin sotto il 28. Nov. del medesimo Anno prossimo precedente il suddetto Eminentissimo, quando meno si aspettava, passò con il suddetto Ministro Plenipotenziario di S. M. F. officio, nel quale trattandosi di un Monarca assassinato nella sua medesima Corte, da Congiure provate, e giudicate da un Consesso d'Uomini, per li loro Istituti dedicati a Dio, e d'un Monarca per quell'esecrando insulto aggravantissimamente offeso per il decorso di quasi un Anno e mezzo, nella medesima Corte Capo della Chiesa Cattolica con le calunnie, ed insulti delli medesimi abominevoli Uomini, e

de'

de' Ministri della medesima Curia, de' loro fautori, e del detto Signor Card. Seg. di Stato, il quale in queste aggravantissime circostanze si avanzò a rompere formalmente la guerra in nome di Sua Santità con il medesimo Monarca; e ciò, attesa la dichiarazione da esso fatta in questa circostanza cogli arroganti ed inusitati termini nel medesimo espressi, cioè, che il Santissimo Padre era, e sarebbe sempre fautore, e Protettore de' Gesuiti, pubblici, e notorj inimici di S. M. F.. In questo Stato di cose non v'è neppure minimo dubbio, secondo viene disposto dal dritto Naturale, e delle Genti, e dalla pratica di tutte le Potenze Sovrane, che si dichiara per inimico quel Principe, che prende il partito degli inimici dichiarati di qualsivoglia altro Principe. Così in fatti ha praticato il suddetto Card. Seg. di Stato; prima con i fatti insultanti, ch' ha resi manifesti per il decorso di quasi un Anno e mezzo; successivamente con le Scritture che ha trasmesso alla Corte di Lisbona, e finalmente, e formalmente con quel decisivo officio da esso passato fino sotto li 28. Nov. dell' Anno prossimo precedente. Ora se ciò è ammesso senza controversia tra le Potenze Sovrane, che hanno la pubblica autorità per farsi una guerra legittima; molto più aggravantemente milita nel caso di cui trattò il riferito officio; caso nel quale la formale dichiarazione, che in esso fu fatta contro S. M. F., fu a favore di una Congregazione di Uomini particolari, Ribelli, Assassini, infami, e come tali solennemente convinti, e definitivamente Sentenziati nel medesimo Processo di S. M. F., con prove chiare, evidenti, ed esorbitanti dal più autorevole, più qualificato, e più numeroso Tribunale, che mai sia stato convocato nella Corte di Lisbona.

7. Dopo di una sì formale dichiarazione di rottura

tura fatta dal detto Tribunale non essendo più compatibile, nè con il decoro di Sua Santità nè alla decenza di S. M. F.; che il medesimo Monarca esponga da una parte alla Tiara Pontificia l'imputazione di Persone poco riverenti, e meno considerate, fautrici della continuazione di somiglianti assurdi, che il riferito Cardinale avea accumulati nel detto foglio de' 28. Nov. e nei molti altri, ch'erano preceduti. E dall'altra parte venga ad esporre l'autorità della sua Corona ad affronti sì deformi, e continuati; conforme sono i soprariferiti. Perciò il detto Ministro Plenipotenziario ricevè finalmente gli ordini positivi di rappresentare a Sua Santità nelli termini più precisi, e significanti ciò che siegue.

8. Persistendo S. M. F. nelli medesimi sentimenti di volere costituire Sua Santità nella dimostrativa certezza, che la filiale venerazione alla Sagra Persona del medesimo Santissimo Padre; e la sua illimitata divozione verso la Santa Sede Appostolica, come altresì il suo ardente desiderio di venerare l'autorità Pontificia sono stati, e saranno sempre li più noti; li più costanti, ed i più esemplari. Ma non dovendo, nè potendo all' incontro tralasciare nello stesso tempo di vendicare l'autorità Regia della sua Corona fino all'ultima estremità della sua Religiosissima condiscendenza; qual' autorità, non solo non può cedere; ma deve bensì sostenere del tutto indipendente nel temporale, conforme gli è stata trasmessa da' suoi augusti Predecessori, fino a difendere la medesima Chiesa, della quale è stato, ed è costantissimo Protettore ne' suoi Regni, e Dominj: Perciò ordina, che venga informata Sua Santità dell' ultimo, e critico stato di questa sensibilissima, ed urgentissima necessità del suo Regio decoro colla Deduzione, che accompagna questa memoria.

9. Coi manifesti motivi, che nella medesima vengono

gono rilevati, il medesimo Ministro Plenipotenziario ha ordine di dichiarare ne' termini più positivi, e formali: Che la sua parte non riceverà verun foglio, e Scrittura per mezzo de' Cardinali Torreggiani, e Acciajuoli, nè che con questi averanno la minima pratica li Ministri di S. M. F., sperando il medesimo Monarca, che Sua Santità nominerà per gli affari del suo Regno altri Ministri, nelli quali concorrino i lumi, e sentimenti necessarj, per soddisfare al decoro del Vicario di Cristo in Terra, e alla decenza di un Monarca immediatamente dipendente da Dio nel temporale, e figlio si devoto, e sì benemerito della Santa Sede Appostolica.

10. Il medesimo ordine fu ricevuto dal detto Ministro Plenipotenziario di supplicare Sua Santità, acciò si degnasse riparare gli attentati, che li medesimi due Eminentissimi Cardinali d'unanime consenso avevano commesso contro la Dignità Pontificia, e contro il decoro della Corona di S. M. F.; lo che altresì spera dalla Giustizia di Sua Santità, facendo cessare li medesimi attentati, e ciò mediante alcune dimostrazioni egualmente pubbliche, conforme lo sono stati gli scandali dalli medesimi ridondati con ammirazione, ed universal sorpresa di tutta l'Europa:

11. Lo stesso ordine ha ricevuto altresì il detto Ministro di domandare una finale risposta sì in ordine alla dichiarazione della rottura contenuta nel detto officio de' 28. Nov. sì in ordine alla concessione del Breve con la rilassazione dei Regolari Rei di lesa Maestà nei termini degli altri due Brevi spediti a favore del medesimo Regno di Portogallo, sin sotto li 15., e 25. Ottob. del 1583. dal Sommo Pontefice Gregorio XIII., venendogli nello stesso tempo proibito l'accettare qualsivoglia restrinzione che alteri il tenore, e le dizioni delli riferiti

Brevi

Brevi di Gregorio XIII. E ciò sul fondamento, che il Santissimo Padre, subito che sarà pervenuta alla di lui illuminata notizia la verità dei Fatti, comprenderà, che non vi è cosa più naturale, nè più indecente per la Sua Santità, che sotto il suo Sagro Nome apparisca una dichiarazione di rottura, come la riferita, e fare spedire il Breve, nel quale si tratti nella forma consueta, e del tenore degli altri due Brevi, che furono spediti per il detto Re di Portogallo in casi somiglianti. Nè potrà darsi cosa più indecente per S. M. F., che il tollerare una somigliante dichiarazione, e ricevere un Breve differente da' due soprariferiti, facendosi in esso la restrinzione inaudita, tanto maggiormente, che si tratta di un caso sì orrendo, che mai se n'è visto altro simile in Portogallo, e che l'affronto, come fatto immediatamente alla Real Persona della Maestà Sua era degno di tutte le maggiori, e più espressive ampliazioni, e precauzioni, nè in ciò avea luogo il minimo dubbio, conforme certamente non vi sarebbe stato, se la verità avesse potuto fin ora penetrare nel Gabinetto di Sua Santità.

12. Finalmente il detto Ministro Plenipotenziario ha ricevuto ordine di rappresentare a Sua Santità acciò si degni di separarlo dalla continuazione di ulteriori conferenze, e discorsi, sopra quei due disgradevoli assunti; stante che nè la ragione, nè la decenza consente, che sopra punti così odiosi si continui una prattica di discussioni, e dubbj ad ambedue le Corti già da molto tempo dispiacevoli; nè le Istruzioni gli danno facoltà di far altro, che la presente rappresentanza, e poi tornare a spedire subito il Corriere, che l'ha trasportata colli suddetti Dispaccj, e senza quello, nel caso in cui incontri difficoltà, o dilazione.

SECON-

B

SECONDA PRO-MEMORIA.

Beatissimo Padre.

IL sottoscritto Ministro Plenipotenziario del Re Fedelissimo, ha l'ordine di rappresentare alla Santità Vostra ciò che siegue.

2. Per la giusta necessaria, indispensabile, e totale espulsione dei Regolari della Compagnia, chiamata di Gesù, dai Regni di Portogallo degli Algarvi, e suoi Dominj vacheranno in tutti essi li Beni, che appartenevano alli sopradetti Regolari totalmente espulsi.

3. Essendosi posto nel tempo delle predette espulsioni sotto un sequestro generale, e sicura custodia tutti li suddetti Beni, acciocchè si conservassero insino a tanto, che si sapessero di certo le loro diverse nature; si trovò nell'esame, che se ne fece, ch'erano quelle, che il medesimo Ministro si accinge ad esporre.

4. Trovossi, che alcuni de suddetti Beni erano non solamente Secolari, ma Regj, e separati per le donazioni del Patrimonio della Corona, alla quale ritorneranno immediatamente per il diritto di riversione stabilito nelle Leggi, Diritti, e Costumi del medesimo Regno, praticate sempre successivamente, ed inconcussamente ne' casi simili a questo del quale si tratta, cioè di una totale estinzione delli Regolari beneficati ne' Regni, e Dominj delli Monarchi Donatarj, delle cui donazioni fu questa condizione sempre inseparabile caso, il quale ora si è verificato nelli suoi termini precisi per la totale es-

pulsione delli suddetti Regolaridella Compagnia, chiamata di Gesù.

5. Si trovò, che altri degli accennati Beni erano anche di natura sua secolari, consistendo in Aziende, e possessi di Censi Reali, che i loro originarj Signori, e Possessori vincolarono in Cappelle perpetue coi pesi di certi numeri di Messe, di certe dotazioni, elemosine, ed altre Opere pie, e di certi stabilimenti di Scuole, nominando per amministratori di quelli sopraddetti Regolari; per la totale espulsione de' quali, e per la vacanza, che ne seguì, sono restati ancora appartenenti a Sua Maestà, ed a' suoi Magistrati ordinarj le nominazioni di Amministratori facoltativi, perchè conservino li Beni delle dette Cappelle, ed esattamente adempiscano gli obblighi pij di cui furono aggravate dalli loro fondotori, come nella stessa forma si trova espresso nelle Leggi, Dritti, e Costumi delli medesimi Regni, che si sono sempre osservati in essi, e si vanno anche quotidianamente osservando, ed inconcussivamente, quando non si tratta di commutare la disposizione pia, ma bensì è solamente della nominazione delle Persone, che devono adempire le ultime volontà, che determinarono le medesime opere pie.

6. E così effettivamente si è partecipato dopo il predetto sequestro: Avendo S. M. F. ordinato spedire gli ordini necessarj, affine, che non si sospendesse neppure per un sol giorno l'adempimento di tutte quelle disposizioni.

7. Fra i Beni Secolari di quella natura, per li quali S. M. F., e li dilei Magistrati ordinarj costumano nominare Amministratori Dativi nella sopraddetta forma, si comprendono alcuni Beni stabili, e somme di denaro, che furono lasciate ad effetto di applicarle ad alcune Fondazioni di Collegj nel

Regno

Regno di Portogallo, ed alle Missioni nei Dominj Oltramarini del suddetto Regno, fatte dalli medesimi Regolari espulsi. Queste pie disposizioni per la loro natura non potendosi adempiere in quel modo, con cui furono ordinate dai loro respettivi Istitutori, dopo la suddeta giusta necessaria, ed indispensabile, e totale espulsione dei sopraddetti Regolari della Compagnia, chiamata di Gesù, desidera il medesimo Fedelissimo Monarca; che si commutino in altre applicazioni tanto pie, meritorie, ed indispensabilmente urgenti, quanto sono. La prima quelle delle Fondazioni di molte Chiese decorose, delle quali hanno un gran bisogno i Deserti, o siano *Sertoenes* dell' America, spettanti alla Corona di Portogallo, che per lo spazio di un secolo, e molto più occuparono li sopraddetti Regolari con esercizj profani, e riprovati: La seconda il sostentamento di molti Parrochi Secolari, e Regolari, che già si trovano nelli predetti Luoghi, coltivando quella Vigna del Signore, che finora patì tanta mancanza per li Operarj: La terza, le spese ancora indispensabilmente necessarie per vestire, dar gli alimenti, e render civili, ed unanimi gl' Indiani Abitatori delli medesimi *Sertones*, e ridurli al grembo della Santa Madre Chiesa.

8. E sebbene in questi sovraespressi termini di essersi reso impossibile per la totale espulsione dei sopraddetti Regolari, lo specifico adempimento di quelle pie disposizioni, competa, ed appartenga la commutazione di esse alli respettivi Prelati Diocesani in conformità del Dritto Canonico, e della disposizione del Concilio Tridentino; niente dimeno il sempre filiale ossequio dello stesso Monarca ordina significare alla Santità Sua ciò che succede in ordine al detto assunto, acciocchè trovando qualche cosa da supplire, la supplica sotto la clausola *quatenus sit*.

 9. Si

9. Si trovò, che altri delli menzionati Beni consistevano nelle Chiese delle Case Professe, e Collegj dei suddetti Regolari, negli Edificj Claustrali delle medesime Case, e Collegj, che sono contigui alle medesime Chiese, e negli ornamenti, e suppellettili di esse; e perchè questi Beni, essendo immediatamente dedicati al Culto Divino, sono di natura sua Ecclesiastici, ordinò la religiosissima pietà dello stesso Monarca, che tutti li suddetti Beni si consegnassero immediatamente ai respettivi Prelati ordinarj delle Diocesi, nelle quali si trovassero situati, acciocchè interamente gli amministrassero, e facessero conservare sotto sicura custodia finattantochè S. M. F. ricorresse, come ora ricorre a Vostra Santità, ad effetto, che si compiaccia di commutare l'applicazione de' predetti Beni di Sua natura Ecclesiastici in altre applicazioni pie, che sieno del maggior servigio della Chiesa di Dio, e pie nonchè semplici carità verso i prossimi; come quella dell'erezione delle Parrocchie ove saranno necessarie: Lo stabilimento ancora delle Collegiate, dove fossero ancora convenienti; la Fondazione degli Ospedali, Collegi di Educazione, Seminarj, ed altri simili, che la pietà dello stesso Monarca stimerà esser più conformi alle circostanze del tempo, e de' respettivi luoghi.

10. Ultimamente, perchè si trovò, che altri delli sovraespressi Beni consistendo in Decime, erano ancora Ecclesiastici di sua natura, la medesima Regia, e Religiosissima pietà di S. M. F. ordinò, che si conservassero nella stessa forma sotto sicura custodia insino a tanto che facesse, come ora fa ricorso, medesimamente alla Santità Vostra, per la commutazione delli Beni di questa specie, e perchè si applichino alle medesime Opere pie di sopra riferite.

TER-

C.

TERZA PRO-MEMORIA.

1. IL Sottoscritto Ministro Plenipotenziario del Re Fedelissimo, ha avuto ordine di rappresentare ne' termini più significanti, ed espressivi, la giusta, e somma ammirazione, che ha cagionato al detto Monarca la notizia, che la spedizione delle Bolle del Vescovo Fr. Emmanuele di Sant' Agnese nominato per l'Arcivescovado di Bahia, [a] il quale è di Patronato della Corona di Portogallo, era stata sospesa nella Corte di Roma per li motivi, che non sono occulti a S. M. F. essendosi preso per pretesto a questo fine il mancamento di Titolo giustificativo della demissione del moderno Arcivescovo Don Giuseppe Bothelo de Mattos, in luogo del quale fu nominato il predetto Fr. Emmanuele di Sant' Agnese.

2. Quella somma ammirazione divenne assai più grande, a cagione, che la Dimissione del prefatto Don Giuseppe Bothelo de Mattos non solamente giunse nella Corte di Roma giustificata nel modo ordinario, ma verificata ancora nella maniera più autorevole ed autentica, che poteva ritrovarsi ad effetto di provare il fatto della medesima demissione.

3. Essendo cosa certa, che il medesimo fatto non fu esposto dal predetto Arcivescovo nominato, ovvero dalli suoi Procuratori, ma bensì affermato di proprio fatto dallo stesso Monarca Fedelissimo nella Lettera Regia firmata dalla sua Real mano, la quale aveva indirizzata alla Santità Sua immediatamente colla Data dei 2. di Novembre del Anno pros-

 simo

[a] *Città capitale del Brasile.*

ſima paſſato 1759. con queſte formali parole. *Eſſendo vacante l' Arciveſcovado di Bahja di Padronato della mia Corona per la dimiſſione, che di eſſo ha fatta nelle mani di V. Santità con mia licenza il moderno Arciveſcovo Don Giuſeppe Bothelo de Mattos ec.*

4. Nei quali termini, nè quell' affermativa, che lo ſteſſo Monarca fece del fatto proprio della dimiſſione, e della licenza, che aveva nella ſua Reale preſenza, poteva eſſere ridotta al minor dubbio contro tutti li principj del Dritto, e della buona creanza, ſiccome S. M. F. non può non formalizzarſi della libertà dei Miniſtri, che promoſſero un sì ſtrano ed indecente dubbio; ſi aſpetta pertanto dall' illuminata circoſpezione di Sua Santità, che correggendo queſto, e gli altri eceſſi, che ſi ſono accumulati ad oggetto di rendere tra di loro inimiche le due Corti, ſi degni di ordinare, che ſi ſpediſca la detta Bolla per l' Arciveſcovo nominato, in luogo dell' eſcluſo.

D

DEDUZIONE.

1. IL Re Fedeliſſimo [non ſolo imitando, ma ſuperando i ſuoi Regj Predeceſſori] ha date a Sua Santità, al ſuo Miniſtero, e a tutto il Mondo Criſtiano le più dimoſtrative, e concludenti prove, che un Monarca dipendente ſoltanto da Dio nel Temporale, potea produrre agli occhi del pubblico per manifeſtare in modo evidente la ſua filiale venerazione alla Sagra Perſona del Vicario di Criſto, la ſua coſtante ed eſemplariſſima divozione verſo la S. Sede Appoſtolica, ed il ſuo ineſtinguibile, e religio-

ligio-

ligiosissimo desiderio di contemplare la Pontificia autorità fino all' ultime estremità della più costante, e singolare condiscendenza.

2. I Memoriali, e le Lettere istruttive degli 8. di Ott. dell' Anno 1757. e dei 10. di Febr. dell' Anno 1758. così dimostrarono molto chiaramente, ed evidentemente; perchè nel tempo, in cui S. M. F. fece ricorso alla Santa Sede Appostolica con quelle riverenti istanze, potea tralasciarle: trovandosi non solo autorizzata, ma necessitata ancora dai dritti Divino, Naturale, e delle Genti, a sbandire da' suoi Regni, e Dominj per via di forza li Regolari della Compagnia denominata di Gesù, il di cui Governo pervertito, aveva sollevato un gran numero de' suoi Vassalli, e gli avea mossa una guerra in parte insidiosa, ed intestina, ed in parte dichiarata, e pubblica, facendogli spendere in questa seconda guerra venti, e tanti Milioni di Crociati, oltre quelli, che gli era costata la prima per ristorare da quella in tutti li suoi Dominj Oltramarini l' osservanza delle Leggi, e l' ubbidienza de' molti Popoli, ch' erano ribelli per l' effetto della Dottrina, la quale per sistema insegnavano li suddetti Regolari sotto il pretesto della conversione delle Anime.

3. L' altra Regia Lettera dei 20. d' Apr. dell' Anno 1759. con la deduzione, e con i documenti a quella annessi avevano costituita un' altra anche più esuberante prova della costantissima fermezza di quei divoti sentimenti di S. M. F. poichè rendesi notorio mediante l' istessa evidenza di fatto, che non essendo il suddetto Monarca vivamente condotto per quei principj, non avrebbe fatto ricorso alla Santa Sede Appostolica dopo l' orrendo Regicidio delli 3. di Sett. dell' Anno 1758. prima di castigare gli ostinati, e pericolosi Rei di una tanto esecranda congiura, e di un tanto detestabile delitto. Trovandosi

 per-

perciò nuovamente, ed anche più urgentemente autorizzata non solo in virtù dei medesimi Dritto Divino, Naturale, e delle Genti, di cui usano quotidianamente la Monarchia di Francia, e la Repubblica di Venezia in casi molto meno urgenti; essendo tanto esemplare la Religione della prima, quanto indefettibile lo zelo della seconda in tutto ciò, che riguarda alla venerazione della medesima Santa Sede; ma anche in virtù degli esempj di quanto praticarono nello stesso Regno di Portogallo, rispetto a' delitti di ribellione, e sedizione [sebbene nessuno fu tale, come quello, di cui si tratta] li Sig. Re D. Gio: II. Don Emmanuele, e D. Gio: IV. usando dei diritto, che avevano, senza perciò offendere nell'esercizio di quello l'autorità della stessa Santa Sede Appostolica.

4. Quando S. M. F. sperava, che gli effetti di quelle sue esuberantissime condiscendenze fossero le più efficaci cooperazioni della Curia di Roma, non solo per il pronto castigo dei Rei di così perniciosi e detestabili delitti; ma anche perchè nei tempi avvenire fosse posto freno col mezzo d'un indefettibile, ed autentico esempio a così detestabili Delinquenti, seppe, e gli fu manifesto con fatti li più pubblici, che avendo gli stessi Gesuiti sconvolti gli organi, per i quali dovevano quelle significanti voci di S. M. F. giungere al conoscimento di Sua Santità, passava in quella Curia ogni cosa in termini dimetralmente contrarj a ciò, che avevano promesso allo stesso Monarca quelle sue ben fondate speranze.

5. Seppe, che dopo il suddetto crudele, ed infame assassinamento delli 3. di Sett. dell'Anno 1758. non s'era udita neppure una sola parola di recriminazione nel Ministero Pontificio contro i principali Rei di quell'infame insulto.

6. Sep-

6. Seppe, che in senso molto contrario erasi scritta dalla Segreteria di Stato di Sua Santità al Nunzio di Spagna la Lettera, che si rese pubblica nelle Gazzette di Europa, intimandosi in quella, che *si faceva una crudel guerra dalla Gente invidiosa, e libertina ad un Corpo così rispettabile di Religiosi tanto benemeriti della Chiesa, i quali avevano per Istituto il promuovere continuamente ogni sorta di esercizj proficui alla Religione, ed alla salvazione delle Anime, e ad un Corpo di Religiosi interamente dedicati in virtù del loro Istituto a propagare la maggior gloria di Dio, e la salvazione de' Fedeli.*

7. Seppe, che l'esuberante elogio pubblicato nella riferita Lettera, fu diretto [d'accordo con il Generale de' Gesuiti) a smentire i Decreti, e gli Editti, con i quali S. M. F. avea troncato il progresso di quell' infame Congiura; perchè o avea da essere insussistente la fede della suddetta Lettera, o quella delli suddetti Decreti ed Editti dovea zoppicare; non solo perchè erano tra di loro contradittorj, ed incompatibili, ma anche perchè in questo senso di far vacillare la fede dei medesimi Editti, e decreti, fu interpretata la riferita Lettera dalla maggior parte della Corte di Roma, e dai pubblici scritti dei medesimi Gesuiti, i quali per il fine suddetto l'aveano procurata.

8. Seppe, che nella medesima Corte fu riputata per colpa, e delitto la nuova impressione della RELAZIONE ABBREVIATA, in cui si riportò il Breve di Riforma del Santo Padre Benedetto XIV., ed il comandamento del Card. di Saldanha, procedendosi alla carcerazione contro lo Stampatore; e mandandosi gli esemplari, che furono trovati al Gener. de' Gesuiti, acciocchè gli occultasse.

9. Seppe, che quando pervenne in Roma la sentenza, che fu proferita in Lisbona ai 12. di Genn. dell'

dell'anno proſſimo precedente 1759. contro i Congiurati, ſi proibì da una parte la ſtampa di eſſa a tutti gli Stampatori di quella Città, e dall'altra parte ſi vietò con avvertimenti alle Perſone più gravi, e con minaccie alle Perſone di condizione inferiore il dar nuove della Corte di Lisbona; come ſe la ſuddetta ſentenza foſſe proferita in alcuno dei Paeſi barbari, dove non v' ha giuſtizia, e come ſe le Notizie, le quali diſpiacevano alli ſuddetti Geſuiti Rei di tanti enormiſſimi Delitti, foſſero altrettante offeſe fatte alla Sede Appoſtolica.

10. E ſeppe infine, che per lo ſteſſo intento facevanſi dal Miniſtro di Roma le più minute, e le più eſatte diligenze per iſcoprirſi gli Autori dei Fogli impreſſi, i quali diſpiacevano alli ſuddetti Geſuiti, nel tempo ſteſſo, in cui con una ſcandaloſa, e ſtrana contraddizione ſpargevanſi con ampla, e ſcoperta libertà gli altri Fogli divulgati dalli riferiti Geſuiti, con il fine di denigrare il glorioſo nome di S. M. F., e l'onore, non che la giuſtizia de' ſuoi Fedeli Miniſtri con atroci calunnie; come ſe le riferite calunnie foſſero altrettanri documenti autentici, ed irrefragabili per provare l'innocenza di certi Regolari, che nella forma più giuridica e ſolenne, con piena cognizione di cauſa, e con reiterate Udienze di tutti li ſuoi Correi, per Deciſione d'un Conſiglio Supremo, e compoſto delli tre Segretari di Stato del Diſpaccio univerſale, e di dieci Senatori Togati, di que' della maggiore ſtima tra i due primi Tribunali della Corte di Lisbona erano ſtati dichiarati per notorj Ribelli; inſidioſi Avverſarj di S. M. F.; Sollevatori di Provincie intere; Uſurpatori del ſuo importante commercio; e Macchinatori della congiura, in cui eraſi commeſſo quel eſecrando Regicidio: eſſendo certo, e a tutti coſtante, che per concluderſi la ſola verità dei riferiti fatti, baſtava

va la pieniſſima, e liquidiſſima prova della preſunzione di ragione, ch' ha ſempre in ſuo favore qualunque ſentenza anche meno graduata della ſopra-riferita: e che in queſti termini baſterebbe, che ſi trattaſſe dell' intereſſe di qualunque Perſona particolare, acciocchè contro la Deciſione della riferita ſentenza non ſi laſciaſſe illudere il Popolo innocente con le riferite libere, vaghe, e temerarie calunnie, ſenza verun' altra probabilità fuori di quella, che ſogliono avere i clamori dei Rei contro le Perſone de' Giudici, da' quali ſono condannati.

11. Nel tempo, in cui S. M. F. [non meno ſorpreſa da quella ſcandaloſa paſſione, che il Miniſtero politico di Sua Santità avea pubblicato ſenza veruno benchè minimo riguardo per mezzo di tanti, e così manifeſti, e deciſivi fatti, che convinta delle pure intenzioni del Santiſſimo Padre) trovavaſi nella preciſa determinazione di rappreſentare al medeſimo Santiſſimo Padre l' urgente neceſſità, che rendevano indiſpenſabile non ſolo la Giuſtizia, di cui era creditore iſtantiſſimo in un tanto funeſto, ed orrendo caſo, ma anche il comun decoro della Tiara Pontificia, e della Corona dell' iſteſſa Maeſtà, acciochè Sua Santità metteſſe freno agli effetti di quella diſordinata paſſione del riferito Miniſtero Politico con quei mezzi, che il ſuo Appoſtolico intendimento giudicaſſe più proprj, ed opportuni, in queſto tempo, dico, giunſe in Liſbona un Corriere ſtraordinario ſpedito nei primi d' Agoſto del proſſimo paſſato anno 1759. dall' Emimentiſſimo Card. Segr. di Stato all' Eccellentiſſimo Nunzio Acciajuoli con diſpacci tanto più dimoſtrativi di quella ſcoperta paſſione dell' iſteſſo Eminentiſſimo Porporato, e tanto più pungentemente ſcandaloſi, che ſenza laſciar luogo a verun benchè minimo dubbio per mezzo della loro iſpezione rendevan manifeſto, ch' erano ſtati ordinati

affine

affine di promuovere una dichiarata rottura tra le due Corti; poichè esibendo il medesimo Nunzio al suddetto Segretario di Stato li riferiti dispaccj, trovossi, che erano li seguenti.

Num. I. 12. Il primo delli riferiti Dispaccj fu la Pro-Memoria presentata dallo stesso Eccellentissimo Nunzio al suddetto Segretario di Stato di S. M. F. dando in quella una chiara idea del contenuto negli altri Dispaccj, ed Istruzioni, che non quelli avea ricevute; e facendo veder subito per mezzo delle orrezioni, e surrezioni, poca sincerità, ed eccessiva libertà, con cui spiegossi nella stessa Pro-Memoria, che trovavasi istruito, per esacerbare le giuste querele del Re F. ed acciocchè nell' agitazione di una rottura (tanto contraria ai sentimenti di quel Monarca, come alle paterne intenzioni di S. S.) si confondesse il negozio principale degl' insulti, e del castigo dei Regolari della Compagnia, poichè dalla stessa evidenza de' fatti, si fa manifesto, che non è in altra maniera verisimile, che il riferito Nunzio in circostanze tanto delicate usasse in quella Pro-Memoria di tali espressioni, quali son quelle, che volle ponderare.

3. Pretendendo da una parte il suddetto Prelato scusare la negativa della concessione del Breve di Commissione perpetua per la mensa di Coscienza, e degli Ordini, propose, che quel Tribunale era Secolare, e che solamente erano Ecclesiastici alcuni Ministri di esso; essendo notorio in Roma medianti le Bolle Pontificie delle fondazioni, e degl' indulti dei gran Magistrati degli Ordini Militari di questo Regno, e del riferito Tribunale, in cui risiede la sua Giurisdizione, che lo stesso Tribunale per la sua stessa fondazione, natura, e quotidiano esercizio, è un Tribunale Religioso, che non ammette Ministro alcuno, che non sia Professo nelli riferiti Ordini,

che

che esercita Giurisdizione ordinaria Ecclesiastica, come qualunque de' Vescovi, Arcivescovi, e Prelati maggiori del Regno, per correggere, e castigare tutti li Sacerdoti Secolari, e Regolari della sua Giurisdizione; che conferma Prelati con la Giurisdizione quasi Vescovile, come i Priori maggiori di Aviz, e di Palmella; che fulmina Censure Ecclesiastiche ne' casi, in cui li Vescovi le fulminano in conformità del Dritto Canonico, e che finalmente fu proposto da S. M. F. al Papa in un caso di tanta atrocità, appunto perchè essendo Tribunale Ecclesiastico è quello, che tra i Tribunali Ecclesiastici del Regno di Portogallo ebbe sempre, ed ha maggior numero di Ministri segnalati in Lettere, e Virtù.

14. Dall'altra parte avanzò il suddetto Nunzio col medesimo intento l'altra libera, e temeraria proposizione, che a nessun Tribunale del Mondo Cattolico erasi conceduta perpetua Giurisdizione per procedere contro gli Ecclesiastici in casi tali, come quello di cui si tratta: e ciò nel tempo medesimo, in cui è pubblico e costante, che solamente per questo Regno furono spediti cinque Brevi perpetui di quella natura, e la maggior parte di essi in casi meno gravi. Tale fu quello, che spedì nell'anno 1516. il Santo P. Leone X. acciò il Cappellano maggiore rilasciasse tutti li Chierici Minoristi, i quali fossero compresi nei delitti di furto, e di falsità, Tale fu quello, che ordinò spedirsi il Santo P. Pio IV. alli 18. di Luglio dell'Anno 1562. ampliando il primo per tutti gli altri delitti gravi, con inibizione di tutte le appellazioni, e per fino delli medesimi Giudici delegati. Tale fu quello, che lo stesso Santo Padre spedì in data delli 3. di Ottobre dell'Anno 1563. acciocchè tutti li Chierici Minoristi, i quali facessero Commercio contro la proibizione delle Leggi di

Por-

Portogallo fossero rimessi ai Giudici Secolari per esser puniti, anche nei casi, che non fossero degni di pena capitale. Tale fu quello, che il Santo Padre Gregorio XIII. spedì in data delli 25. Ottobre dell'Anno 1583., acciocchè tutti li Chierici Secolari, Regolari, e Preti, i quali commettessero delitti di Lesa Maestà, e promovessero sedizioni, fossero dalli loro respettivi Prelati Diocesani rilasciati alla Giustizia Secolare. E tale finalmente fù quello, che il medesimo Santo Padre Gregorio XIII. ordinò spedirsi nell'istesso giorno al Presidente, e Deputati di detto Tribunale della Mensa di Coscienza, e degli Ordini per rilasciarsi nella stessa maniera tutti li Sacerdoti, che commettessero i riferiti delitti di Lesa Maestà, e di congiura. E nel tempo stesso, dico, in cui parimente non erano ignoti gli altri Brevi, che furono concessi dal Santo P. Giulio III. alla Repubblica di Genova, per procedere alla pena di morte contro tutti gli Eccesiastici per mezzo di Giudici Secolari coll'intervento d'un sol Canonico, o di qualunque altra Persona costituita in Dignità Ecclesiastica; nè tampoco erano ignoti gli altri Brevi, che furono conceduti ai Governatori di Catalogna, di Rossiglione, e di Cerizana dalli Sommi Pontefici Leone X., Clemente VII., Paolo III., e Pio V., dando non solo quella facoltà ad alcuni, i quali erano Vescovi, come a tali Prelati, ma anche come a Governatori di quegli Stati, come vedesi dal contesto delli riferiti Brevi principalmente di quello di Clemente VIII. spedito alli 16. di Giugno dell'Anno 1531., e di quello di Pio V. spedito all'6. di Ottobre dell'Anno 1563., in cui concesse al suddetto Governatore la facoltà di procedere, *usque ad Sententiam definitivam inclusive cum Voto duorum Doctorum Regiæ Audentiæ &c.*

15.

15. Dall' altra parte prese il riferito Nunzio una simil libertà di decidere tanto incompetentemente, quanto lungi da ciò, che ad esso competeva sopra la cognizione dei delitti della natura di questo, di cui si tratta, come se le sollevazioni, le Congiure i Regicidj, e gli altri delitti di Lesa Maestà fossero materie Spirituali appartenenti all' Altare, ed alla Chiesa; come se i Monarchi, che non riconoscono alcun Superiore nel temporale come supremi Protettori, e Padri delli loro Vassalli, non fossero autorizzati dai Dritti Naturale, Divino, e delle Genti, per punire così atroci Delinquenti, e per conservare con il castigo, e con la remozione di quelli la pace, e la pubblica tranquillità de' loro Regni, che in altra maniera non potrebbero sussistere senza un continuato miracolo, e come se il suddetto Nunzio ignorasse, che nei Dominj di Portogallo non possa esercitarsi maggior Giurisdizione di quella, che le vien limitata dai concordati tra la Santa Sede Appostolica, e la Corona, senza trasgredire i lodevoli costumi del Regno, i quali non permettono, che in quello si proferisca un assurdo tale, come il riferito, dopo d' esser passati i secoli dell' ignoranza, nei quali le Supreme Giurisdizioni Spirituale e Temporale andavan confuse con tanto grave pregiudizio della Chiesa di Dio.

19. Dall' altra parte avanzossi il medesimo Nunzio a scrivere, che la sua Corte aveva tentato di mandare a questo Regno un Cardinale Legato per conoscere il riferito caso, o per commetterlo alla cognizione di esso Nunzio, e ad una Giunta di Persone Ecclesiastiche; come se in questi Regni non vi fosse una Monarchia; come se non vi fosse un Monarca, che non riconoscesse alcun Superiore nel Temporale, e come se non vi fossero Tribunale, e Ministri. In fine la notorietà di questo assurdo

ten-

renderſi per ſe medeſima tanto manifeſta, che non v' ha neceſſità di maggior rifleſſione.

17. E dall' altra parte finalmente paſsò lo ſteſſo Nunzio a manifeſtare più chiaramente il fine delle Iſtruzioni, che aveva ricevute, avanzando l'altro aſſurdo uguale, e manifeſto, che S. M. F. rivocaſſe l'eſpulſione, che già avea determinata fin dal Meſe di Aprile di quell' Anno, ſiccome alli 20. dell' iſteſſo Meſe avea ſignificato a Sua Santità, conſervando in queſti Regni, e ſuoi Dominj li Regolari della Compagnia denominata di Gesù; ed affidando la ſicurezza della ſua Real Perſona, e la Pubblica tranquillità dei ſuoi fedeli Vaſſalli (la dicui protezione è inſeparabilmente inerrente alla Maeſtà) ai progreſſi della Riforma, che aveva prodotti per effetti le beſtemmie ſparſe in tutta l'Europa contro la ſteſſa Maeſtà F., e l' orrendo inſulto dei 3. di Settembre dell' Anno 1758., aſſurdo, che per ſe medeſimo rendeſi parimente tanto manifeſto, che non v' ha duopo di maggior rifleſſione.

18. Gli altri Diſpaccj ſoſtanziati dal predetto Nunzio in quella Pro-memoria, furono in tutto con quella tanto coerenti, come ora vedraſſi dalla loro iſpezione.

Num. II. 19. Poichè il ſecondo degli ſteſſi Diſuaccj conteneva una minuta formata agli 11. di Agoſto dell' iſteſſo Anno 1759. per li Brevi di rilaſcio delli Geſuiti carcerati diretto al Preſidente, e Deputati dello ſtaſſo Tribunale della menſa di Coſcienza, ed Ordini.

20. Minuta, che mediante la ſteſſa ſua iſpezione dimoſtrò ſubito d' eſſere conceputa da chi la formò con le medeſime ſiniſtre intenzioni in termini evidentemente contradditorj, ed incompatibili con il tenore, e con il ſenſo della Regia Lettera in data delli 29. di Aprile dell' iſteſſo Anno, e dalla rap-

pre-

presentanza del Procuratore della Corona di S. M. F., che fu annessa alla medesima Lettera, perchè essendosi chiesto un Breve di consenso amplo e perpetuo per la necessaria precauzione rispetto al futuro, spedisse il suddetto Breve limitato e ristretto al caso già seguito. Contraddittorj incompatibili [per quest' appunto, perchè la suddetta Minuta conteneva un Breve *ad tempus*) con la lettera, e con la disposizione di molti altri Brevi, che la Sede Appostolica fu sempre solita di spedire in simili casi, non solo ad istanza di Teste Coronate, ma anche d' altri Sovrani: e contraddittorj, ed incompatibili finalmente colla consuetudine, che la Giustizia, e la decenza intollerabilmente stabilirono per la spedizione delle grazie concesse ad istanza de' Principi Sovrani; perchè il Breve significato nella riferita Minuta fu formato e spedito al Nunzio di Portogallo orrettiziamente, e surrettiziamente per modo clandestino, e con un impenetrabile segreto, senza darne alcuna ben che minima notizia al Ministro Plenipotenziario di S. M. F. nella Corte di Roma per proporre a Sua Santità ciò, che avesse da rappresentarle nel caso d' essere [siccome era] la riferita Minuta del Breve contraria all' istanze, e alla decenza di S. M. F., essendo certo, che neppure qualunque particolare fu obbligato fino ad ora a spedire una grazia la quale intende, che gli sia, o che gli possa essere nociva.

Num. III. 21. Il terzo delli riferiti Dispaccj conteneva un' altra Minuta formata nello stesso giorno 11. d' Agosto dell' Anno 1759. in figura di una Lettera di Sua Santità per servir di risposta ad un' altra Regia Lettera in data delli 20. d' Aprile dell' istesso Anno, in cui S. M. F. avea raccomandata la spedizione del suddetto Breve. Narrando in questa Minuta chi la formò, che nel suddetto Breve

contraddittorio, ed incompatibile, veniva largamente concessa la desiata, benchè straordinaria facoltà. E passando a fare anche contraddittoriamente un' istantissima, e redondantissima istanza a favore de' medesimi identici Gesuiti carcerati, e dichiarati per notorj ed immediati Correi dell' esecrando delitto delli 3. di Settembre dell' Anno 1758., fino a concludersi la suddetta Minuta, mettendo nella Sagra Bocca di Sua Santità parole tanto aliene, e tanto intempestive, come sono „ Che le pareva di far „ un buon officio il non suggerire a S. M. F. cosa „ contraria alla sua Gloria: che anzi conformavansi „ quelle istanze (d'impunità) colle inclinazioni „ del magnanimo cuore di S. M. F. la quale verrebbe anzi dare al Mondo una prova della sua Real „ Pietà, condiscendendo coll' intercessione del Vicario „ di Cristo, per perdonar la vita ai Ministri del Sagro Altare, i quali quanto più fossero colpevoli, „ tanto più sarebbero degni di compassione, e che „ finalmente Sua Santità avrebbe gran consolazione, „ che si evitasse il nuovo orrore di eseguirsi castighi „ pubblici in Uomini consagrati a Dio.

22. Espressioni che chiaramente dimostrano, che la passione di chi fece quella Minuta, non gli permise che riflettesse, che la lettera in quella significata, avea da essere scritta nel rispettabil nome di Sua Santità, nemmeno, che nell' inusitato stile delle medesime espressioni, essendo quelle scritte in una tanto critica cogiuntura, rendevasi manifesta la medesima passione, con cui si scrivea. Nè tampoco il Re F. senza l'intollerabile gravame della sua Real coscienza, senza egual disdoro della sua Real autorità, e senza l' offesa, e pericolo della Maestà di questa, e di tutte le altre Monarchie; non potea lasciar un esempio d' impunità d' un così esecrando delit-

delitto: Nemmeno, che l'effusione del sangue di Sacerdoti Rei d'atroci delitti non conteneva alcuna novità, essendo cosa, che molto frequentemente si sta vedendo nella stessa Corte di Roma, ed in altre Corti d'Europa senza un tanto funesto ed urgente motivo, come quello dell'abbominevole Regicidio delli 3. di Settembre dell'Anno 1758.: Nè finalmente, che non era nascosto, ma bensì manifesto, che il motivo, con cui il Generale dei Gesuiti aveva preteso di conseguire, che non fossero giustiziati quei suoi Confratri, non consisteva in conservare in questo tempo presente quelle poche vite; ma bensì in macchinare, e prevenire con il difetto di quella necessaria Giustizia un argomento negativo per ismentirsi nei futuri secoli la verità oggi notoria del Regicidio da quelli promosso, come tante altre volte i medesimi Gesuiti hanno praticato in simili casi, de' quali non sono sterili le Istorie.

Num. IV. 23. Il quarto delli medesimi Dispacci dimostrò parimente d'esser formato nel senso dell'altra Minuta mediante una seconda Lettera Pontificia sotto la medesima Data degli 11. d'Agosto dell'Anno 1759. in cui la stessa passione di chi la formò, non gli lasciò nell'istessa maniera vedere, nè che la ridondanza degli elogi, e delle istanze a favore de' Gesuiti in una tanto critica congiuntura facevano un'altra dimostrazione anche più manifesta della suddetta passione, che dovea occultarsi; nè che la medesima Lettera Pontificia era concepita in termini inusitati, e diametralmente contraddittorj con l'altra Lettera Regia delli 20. d'Aprile dell'istesso anno, a cui questa dovea rispondere.

24. In primo luogo; perchè avendo S. M. F. in quanto all'espulsione delli suddetti Gesuiti dato ragguaglio nella riferita Lettera al Papa di quello, che

avea già fin d'allora decisivamente determinato in una materia puramente economica del Governo interiore del suo Regno, nel quale governo interiore ed economico nessun Monarca fin ad ora adattossi ad essere diretto da veruna Potenza straniera; fondossi la suddetta Minuta di risposta nel supposto, che lo stesso Monarca avea lasciata la suddetta espulsione dipendente dal parere di Sua Santità.

25. In secondo luogo per esortare la stessa M. F. sopra quel non esistente principio a conservare nei suoi Regni, e Dominj li medesimi Gesuiti, prese la suddetta Minuta per motivo l'emenda, che in essi prometteva la prosecuzione della riforma concessa dal S. P. Benedetto XIV. E ciò quando la stessa M. Sua F. avea di già ponderato nella predetta lettera firmata colla sua Real mano, e le Bolle Pontificie. e le Regie Leggi del Regno di Portogallo non aveano nel decorso di più d'un secolo per parte de'Gesuiti avuta altra osservanza, nè altri effetti, fuorchè le usurpazioni, e le ribellioni di Provincie intere; li più inauditi ed intollerabili scandali, de' quali avean empiuto il medesimo Regno, e li suoi Dominj, e quello d'animarsi, ed indurirsi ogni giorno vieppiù l'orgoglio delli suddetti Regolari con la mancanza del castigo, finchè vennero a precipitar negli orrendi assurdi di preparare all' Europa con le calunnie, e bestemmie, che in essa sparsero contro il Re F. e di commettere poi l'orrendo insulto delli 3. di Settembre dell'Anno 1758, dopo che conobbero, che già loro non restava altro mezzo per evitare la prosecuzione della Riforma, che tanto temeriamente, e scandalosamente avean procurato prima di smentire, e poi di soffocare per mezzo delle diligenze, che furono praticate precedentemente, e successivamente al memoriale, che il Generale della medesima Compagnia presentò a Sua

San-

Santità sotto li 31. di Luglio dell'Anno 1758. E quando era notoriamente certo, che lo stesso sarebbe stato in conservare detto Monarca nei suoi Regni, e Dominj quelli Regolari dopo d'essere stati compresi, e scoperti in un così temerario ed orrendo insulto, che sacrificare assieme con la sua Real Persona tutta la pubblica quiete de' suoi fedeli Vassali, fino ad esser ridotti all'ultima confusione, ed alla più evidente rovina.

26. In terzo luogo; perchè per lo stesso fine di persuadere, che non fossero i Sudditi Gesuiti espulsi, si prese in quella minuta per altro motivo: *Che non dovevansi confondere gl'Innocenti con i Rei, per far patire ai primi la pena, che meritassero i delitti delli secondi, non potendo lasciar d'esservi molti innocenti in un Corpo tanto numeroso, che professa un Istituto di tanta perfezione*: lo che viene ad esser lo stesso, che farsi gl'insulti delli riferiti Gesuiti particolari di alcuni di essi solamente, e non comuni di tutta la Compagnia.

27. E ciò nel tempo stesso, in cui nella riferita lettera Regia in data dei 20. Aprile dell'anno 1759. erasi S. M. F. spiegata in termini tanto positivi, come furono. „ Ma essendo l'incorriggibilità del Go-„ verno di detti Religiosi tanto notoria, quanto lo „ fu, che in essi (a differenza di tutti gli altri Or-„ dini Regolari) trovasi la corruzione, che produ-„ ce difetti tanto detestabili nel Governo, e nel co-„ mune di essi, per cui intieramente si sono allon-„ tanati dai loro Santi Istituti, e dagli esempli del „ loro B. Patriarca per seguitare massime offensive „ di tutta la Società Civile, e della unione Cri-„ stiana; quando nelle altre Religioni, se vi è al-„ cun errore, solamente trovasi nel particolare, ve-„ dendosi sempre risplendere nel comune di esse l' „ osservanza Regolare, e non essendo in questo ca-

„ so i Sovrani superiori alla loro Sovranità, per lasciar esposti ai disturbi, e rovine anche meno gravi delle massime suddette, gli Stati ed i Popoli, che Dio ha affidati alla mia Sovrana custodia, non potei tralasciare di separare dal Corpo de' miei fedeli e lodevoli Vassalli una Congregazione, la quale tante, e tanto; dispendiose, e decisive esperienze hanno dimostrata incompatibile con la pace e pubblica tranquillità, in cui devo mantenere per i dritti Divino, e Naturale i Vassalli, che Iddio commise alla mia protezione, ordinando, che senza maggior dilazione partano i suddetti Religiosi da questi Regni, dove li Signori miei Re Predecessori permisero a loro l'ingresso per edificare, non per distruggere „

27. Di maniera che S. M. F. non procedette contro li Particolari, nè la colpa era di questi Particolari, come si vuol persuadere, ma bensì contro il comune di quella Compagnia in questi Regni, e suoi Dominj del tutto pervertita; essendo questa prevaricazione del loro comune notoria ed evidente a tutto il Mondo colto; così di fatto, come di ragione.

29. Era notoria la suddetta prevaricazione di Fatto, perchè manifestamente si vede, che gli attentati, quali S. M. F. sostanziò in detta lettera, dopo il decorso di più di un secolo di calamitose esperienze, non potevano esser eseguiti da uno, come nemmeno da molti Particolari, senza l'unione di tutta la Società; perchè senza la forza risultante dall' unione della Società medesima, non sarebbesi potuto stabilire il sistema in forza di cui si ribellarono nell' America per un così lungo tempo tante Provincie; non sarebbesi potuto far resistenza con quel cattivo fine a tante Bolle Pontificie, e Leggi Regie, come quelle, che furono nello spazio di più d' un

un secolo spedite, per istabilirne l'ubbidienza, e la coltura fra gli Indiani; non avrebbero potuto andar in rovina tutti li Governatori, e Magistrati, che pugnarono per l'osservanza delle medesime Leggi, e Bolle; non si sarebbero potuti armare tanti potenti Eserciti delli medesimi Indiani, e darsi una tal consistenza alla loro unione, di maniera che fosse obbligata S. M. F. a spendere tanti milioni, quantine ha spesi per opporglisi; non si sarebbe potuto stabilire in Europa altro sistema di calunnie, e di congiure per atterrare similmente la S. Riforma ordinata dal SS. P. Benedetto XIV., e per attentare contro la vita dello stesso Monarca Fedelissimo, e non si sarebbero finalmente potuti macchinare nella Curia di Roma gl'intrighi, che da una parte hanno impedite le strade, acciò quelle manifeste verità non giungessero al conoscimento di Sua Santità, e che dall'altra parte hanno accumulati tanti, e così straordinarj inconvenienti per promuovere una rottura tra le due Corti.

Finalmente quando S.M.F. fece premurosa istanza per la riforma, donde si sparsero tante calunnie contro il medesimo Monarca nella Corte di Roma, ed in tutte le altre di Europa, non fu il particolare, ma bensì il comune dei Gesuiti, che offerse al S. Padre il Memoriale dei 31. Luglio 1758. per invalidar la medesima riforma, e con ciò ordir a S. M. F. quell'insulto, che poco dopo fu commesso, non furono no alcuni particolari, ma bensì il Generale come Capo di quella perniciosa Società, nè il medesimo Breve di Riforma, fu spedito contro i Particolari, ma bensì contro il comune dei Gesuiti del Regno di Portogallo, e de' suoi Dominj.

30. Ed era parimente notoria in quanto alla ragione la suddetta prevaricazione del Comune della medesima Società; perchè non vi è persona medio-

cremente istituita, la qual non sappia, che in quella alcun particolare non muove un sol passo anche dentro i suoi Chiostri, che non sia regolato dall' ubbidienza verso i Superiori, o che non sia immediatamente seguito da una indispensabile espulsione, o dal castigo più violento di quel che lo sappia l'espulsione medesima. Ed essendo tanti, e tanto orrendi, tanto successivi, tanto manifesti, e tanto pubblici gli attentati soprariferiti, non v' è giudizio umano, che comprenda, che potessero quelli esser commessi da Particolari, senza la concorrenza del comune. Principalmente quando il comune era quello, il quale raccoglieva i frutti, e profittava degli interessi dei medesimi attentati, e quando lo stesso comune non solo non castigò mai quei particolari, dai quali gli attentati medesimi furono commessi, ma bensì pugnò acremente, ed animosamente per sostenerli in essi con le atrocità di sopra riferite.

Per questo poi l' Eminentissimo, e Reverendissimo Cardinal D. Gio: Martino Selicer Arcivescovo di Toledo, e gli altri parimenti pij ed illuminati, e Venerabili Vescovi D. Fr. Melchior, D. Fr. Girolamo Battista Lanuza, D. Gio: de Pallafox, D. Bernardino de Cardenas, l' Arciv. di Manilla D. Fr. Filippo Pardo, il S. Fr. Pietro Battista, e gli altri suoi Venerabili Martiri, e loro gloriosi Compagni, il pio, e dotto Sacerdote Arias Montano, il Cardinal di Tournon, i Generali della medesima Compagnia, S. Francesco Borgia, Muzio Vittelleschi, Tirso Gonsalez, D. Gio: Mariana dopo che furono ispirati dalla grazia divina, con molti altri, de' quali si potrebbe far un diffuso catalogo, non reclamarono pegli rimedj pronti contro i particolari della Compagnia: perchè non è corruttela aver particolari discoli, quando sono castigati: ma sibbene contro la corruttela del comun della medesima Compagnia, che in

tutti

tutti que' tempi fu minacciato, e producendo insulti tanto funesti alla Chiesa di Dio, e alle Monarchie del secolo, come fu quello, che vide Pertogallo con ispaventoso orrore ultimamente.

31. Per esacerbare anche di più con un altro pungente stimolo l'inalterabile serenità del religiosissimo spirito del Re F. non perdonò chi diede con quelli Dispaccj l'istruzione al Nunzio di Portogallo, nè pure allo strano mezzo di suggerirgli, che pretendesse, siccome pretese inconsideratamente, e importunamente di sorprendere lo stesso Monarca nell'udienza, che chiese per introdurre il riferito Breve orrettizio, sorrettizio, e indecente.

32. In ordine al riferito fine procurò il medesimo Nunzio in primo luogo verbalmente di consegnare al Re F. quell' inammisibile Breve, e le lettere a quello annesse, senza darne, com'è solito, le copie al Segretario di Stato D. Luigi da Cunha.

33. Avendogli quel Ministro di Stato fatto vedere, che non avrebbe chiesta udienza dal Re suo Padrone, prima di ricevere le suddette copie; avendogliele l'istesso Nunzio in quella strettezza partecipate, ed avendogli risposto il suddetto Segretario di Stato [n. V.] con la maggior moderazione per mezzo di Lettera d'officio in data delli 7. di Settembre dell'istesso anno prossimo passato, che S. M. gli concedeva udienza per consegnare la Lettera di S. S., e che solamente esso Nunzio sospendesse il riferito Breve, in quanto lo stesso Monarca rappresentava al SS. Padre, ciò che rispetto a quello gli occorreva; si prese quel Prelato la strana libertà di replicare di suo personale, e proprio moto alla suddetta risposta di S. M. F. accrescendo la sua animosità con la rimessa della Pro-memoria di sopra enunciata; adoperando ogni sforzo ad effetto di persua-

de-

dere allo isteſſo Monarca, che riceveſſe tal Breve; e ſervandoſi perciò degli ordinarj preteſti, che leggonſi nella Lettera da eſſo diretta al medeſimo Segretario di Stato in data degli 8. del ſuddetto meſe di Settembre dell'Anno 1759., con cui finì di far paleſe tutto il veleno delle ſue iſtruzioni.

34. Contuttociò niuna di queſte coſe fu baſtante per alterare nel religioſiſſimo ſpirito del Re F. la ſua ferma fede riſpetto alle pure, e paterne intenzioni di Sua Santità.

35. Anzi ordinando ometterſi gli aſſurdi, che contenevanſi nella Pro-Memoria, e Copia, o ſian Minute di Lettere di ſopra riferite, con li decenti motivi di non eſſerle ſtati preſentati gli originali; e procurando di evitare così gran diſordini ſolamente per mezzo dell' Appoſtolica Provvidenza del SS. Padre, con la maggior diſcuſſione di materie tanto diſpiacevoli, che poteſſe la poſſibilità permettere, ordinò riſponderſi alli ſudddetti Diſpaccj ne' conciſi e ſignificanti termini, che furono eſpreſſi nelle due ſeguenti riſpoſte.

[Num. VII.) 36. La prima di eſſe fu la Lettera d'officio, con cui lo ſteſſo Segretario di Stato D. Luigi da Cunha formalmente ſignificò al ſuddetto Nunzio nel dì 10. del riferito Meſe di Sett. da una parte, che in niuna maniera dovea porre nelle Reali mani di S. M. F. il riferito Breve incompatibile, indecoroſo, notoriamente orrettizio, e ſorrettizio, e contraddittorio con le pure, e paterne intenzioni di Sua Santità, ma che dall'altra parte tuttociò, che apparteneſſe all'eſſere di Lettere del Santiſſimo Padre ſeparate dal riferito Breve, ſarebbero ſtate ricevute da S. M. F. con una venerazione molto eguale al ſuo filiale, e coſtante oſſequio: E dall'altra parte finalmente, ch'eſſo Segretario di Stato

to avrebbe risposto alla Pro-memoria di esso Nunzio, subito che ricevesse a tal oggetto gli ordini, che ancora non avea.

(N. VIII.) 37. La seconda risposta fu la Promemoria, che S. M. F. ordinò spedirsi in data delli 15. dello stesso Mese di Sett. al suo Ministro Plenipotenziario nella Corte di Roma, con l'ordine di farla presentare a Sua Santità.

38. Pro-memoria, la quale in vederla manifesta per modo evidente la singolar contemplazione, con cui lo stesso Monarca, anche in tanto scabrose circostanze procurò di evitare al Santissimo Padre ciò, che più potea contristare, ed affliggere il suo paterno animo in tutto ciò che la Regia filial attenzione di S. M. F., e la pubblica, ed istante necessità potevano permettere.

39. Poichè passandosi sotto silenzio in quella Promemoria non solo l'individuazione dei pubblici scandalosi, e decisivi fatti di parzialità del Ministero Politico della Curia di Roma sopra enunciati, ma anche li molti stimoli, che alli suddetti antecedenti attentati avea accumulati il Nunzio di Lisbona con la esibizone di quattro dispacci, che nell'istessa maniera sono stati sopra compilati; passandosi, dico, sotto silenzio l'individuazione di tutte quelle aggravanti offese, e pungenti stimoli, si ridusse l'officio usato in quella Pro-memoria a rappresentare S. M. F. colla più filial venerazione ed esemplar riverenza verso Sua Santità, da una parte in termini li più particolari, e precisi gli evidenti motivi, che manifestarono orrettizio, sorrettizio, ed inammissibile il Breve del consenso significato nella Minuta, che il Nunzio avea esibito, e dall'altra parte a significare al medesimo Santissimo Padre in termini più generali, che la prefata M. S. F. necessariamente rimaneva formalizzata dall'irregolare condotta,

ta, che il Nunzio Appoſtolico avea tenuto nella ſua Corte, per indecenti libertà, che in eſſa ſi era preſo; e per il pubblico ſcandalo, che non ſolo al Regno di Portogallo, ma anche a tutta l' Europa avean dato alcuni altri Miniſtri di Sua Santità colla dichiarata ſcoperta cooperazione, che contro tutti li buoni principj, e contro il decoro della medeſima Santità Sua, e di S. M. F. aveaſi manifeſtato, e ſtavano manifeſtando ſenza riguardo nella medeſima Corte Capo della Chieſa a favore degli eſecrandi inſulti, e delle abbominevoli calunnie, che tutto il Governo, e tutto il comune delli Regolari della Compagnia denominata di Gesù, aveano commeſſo nel Regno di Portogallo, ne' ſuoi Dominj, e che ſtavano ſpargendo in tutta l' Europa.

40. Richiedendo finalmente S. M. F. per concluſione di ogni coſa l' indefettibile Giuſtizia, l'Appoſtolica prudenza, ed il paterno affetto di Sua Santità I. Per un provvedimento totale, e tanto ſignificante, che faceſſe ceſſare con quella prontezza, ch' era neceſſaria, quelle ed altre ugualmente giuſte querele, col pubblico ſcandalo, che da quelle era riſultato; e II. acciocchè diſſipando così lo ſteſſo Santiſſimo Padre gli oſtacoli, i quali aveano attraverſate le ſtrade, acciò non giugneſſe alla ſua preſenza la verità, ch' era notoria non ſolo al Regno di Portogallo, ma anche in tutte quattro le parti del Mondo ſcoperto, faceſſe ridurre il ſuddetto Breve ai competenti, e decoroſi termini, ne' quali erano ſtati concepiti tutti gli altri Brevi, che la Curia di Roma avea ſpediti in ſimili caſi, e ch' erano manifeſti per mezzo delle copie, che le furono rimeſſe.

41. La forza, e la notorietà di queſte indiſpenſabili iſtanze, non che la Giuſtizia, e la neceſſità di eſſe, fecero che non poteſſero eſſere del tutto ſoppreſ-

preſſe ed occultate al conoſcimento di Sua Santità, onde fu ſcelto l'Eminent., e Rev. Card. Cavalchini per conferire col Miniſtro Plenipotenziario di S. M. F., e di quì ſi ebbe cagione di ſperare, che mediante la probità, e Giuſtizia di quell'Eminentiſſimo Porporato, ſi ſarebbe fatto rifleſſo alle iſtanze di S. M. F. ne' termini giuſti e decoroſi, ſenza la neceſſità di paſſare alle individuali ſpiegazioni ulteriori ſopradedotte.

42. Tornando però ſubito a prevalere la parzialità dell'iſteſſo Miniſtro politico di Sua Santità, ſpedì alli 28. di Novembre dell'iſteſso anno 1759. il Cardinal Segretario di Stato al Miniſtro di S. M. F. nella Curia di Roma un officio tanto inaſpettato, e tanto intempeſtivo, che in eſſo fece quell' Eminent. Porporato [N. IX.] un' altra dimoſtrazione chiara e deciſiva, che il ſuo oggetto ſarebbe ſempre quell'iſteſſo di eſacerbare ogni giorno più l'animo di S. M. F., e di provocare il ſuo Reale ed indiſpenſabile decoro; di maniera che l' impoſſibilitaſſe a proſeguire l'affare, acciocchè Sua Santità non foſſe nel decorſo di quello compitamente informata dei fatti ſoprariferiti. Proſeguendo il medeſimo Miniſtro quel ſedizioſo piano fino a venire finalmente a dichiararc al Re Fedeliſſimo una formal rottura in nome di Sua Santità.

43. Poichè nel riferito officio delli 28. di Nov. dell'anno proſſimo paſſato dopo di aver il medeſimo Miniſtero da una parte argomentato contro le ſteſſe notorie evidenze della ragion naturale, delle diſpoſizioni del dritto Divino, Naturale, e delle Genti, e di tutti li numeroſi Brevi, che furono ſpediti dalla Sede Appoſtolica in ſimili caſi per inſiſtere nella negativa del Breve del conſenſo perpetuo per il rilaſcio de' Rei di tanto enormi delitti; dopo di

di aver da una parte preteso di sostenere le irregolarità già operate dal Nunzio di Lisbona per sorprendere, e stimolare S. M. F. e dopo d'esser passato a redarguire senz' ombra di ragione il Ministro Plenipotenziario della medesima Maestà, che con esemplarissima prudenza, e pari zelo di evitare ogni; e qualunque rottura, avea tollerati tutti gli effetti della passione del medesimo Eminentissimo Porporato di sopra riferiti, finì lo stesso ministero di manifestare li suoi fini, dichiarando la guerra a S. M. F. nelle straordinarie espressioni, colle quali significò „ „ che per quello finalmente, che spetta ai Religiosi „ della Compagnia di Gesù, e alle risoluzioni pre„ se da S. M. F. rispetto ad essi, e già in gran „ parte eseguite, la Santità di Nostro Signore ha „ espressamente dichiarati i suoi invariabili sentimen„ ti nella Lettera sopra di ciò scritta a Sua Mae„ stà, a cui n'è stato comunicato il tenore sin dal „ principio del Mese di Sett. passato, come attesta „ il suddetto Sig. da Cunha Sagretario di Stato nel„ lo stesso Viglietto de' 7. del detto Mese: Che in„ variabili sono i Pontificj sentimenti su quest' arti„ colo, perchè appoggiati alla giustizia, la quale „ non ama, che si confondano gl' innocenti con i „ colpevoli, nè che la pena dovuta forse ad alcuni „ individui, per la punizione de' quali Sua Santità „ avea accordate tutte le richieste facoltà, si esten„ da nelle sue conseguenze a danno, e discredito di „ tutto il Corpo, di cui sono membri; qual Cor„ po professando un Istituto approvato e commen„ dato da' Sommi Pontefici suoi Predecessori, ed „ utile alla Chiesa Cattolica gode la protezione del„ la Santa Sede, e della Santità Sua: Invariabili „ inoltre, perchè coerenti al concerto preso fra le „ due Corti, e fin da quando il Re Fedelissimo

pro-

„ propose alla Santa memoria di Benedetto XIV.,
„ e questi abbracciò il partito della deputazione di
„ un Visitatore Appostolico ec.

44. Di maniera che trattandosi di un Monarca assassinato dentro la sua medesima Corte per mezzo delle macchinazioni di una Congregazione di Regolari dedicati per il loro Santo Istituto a Dio; d' un Monarca, oltre di quell' esecrando insulto, gravissimamente offeso per lo spazio di più di un anno e mezzo nella medesima Corte, Capo della Chiesa Cattolica, nella forma, che si è manifestato in questa Deduzione, e d' un Monarca finalmente, il quale per tutti questi motivi è degno d' ottenere i più pubblici, e significanti provvedimenti per parte di Sua Santità, non bastando al medesimo Ministero politico della Curia di Roma usare in quel suo sedizioso officio espressioni tanto indecenti, e tanto arroganti, come furono quelle, con le quali pretese d' ingerirsi nel Governo economico dell' istesso Regno di Portogallo, acciò fossero in esso ritornati li Gesuiti espulsi in vigore delle Leggi di S. M. F., e come furono quelle, colle quali ardì riprendere l' indefettibile Giustizia del medesimo Monarca, passò a dichirarle formalmente, la guerra; primo coll' intimazione egualmente arrogante, che la Curia di Roma sarebbe invariabile nei sentimenti di pretendere di perturbare il Governo economico, che solamente compete a S. M. F. nel suo Regno, per conservare in esso, e per espellere dal medesimo, chi più le parerà e piacerà, e in secondo luogo coll' altra intimazione d' aver presi, e di sostenere sotto la protezione della medesima Curia gli abbominevoli Regolari, il Governo de' quali avea macchinato il riferito esecrando insulto delli 3. di Sett. dell' Anno 1758., sparse le abbominevoli, e sediziose calunnie, che dopo di esso seguirono nella forma sopra dichiarata.

45.

45. Colla qual evidenza è certo, che non possono darsi dichiarazioni di guerra più formali di quelle già fatte dal suddetto Ministero politico di Sua Santità, primieramente con i fatti insultanti, che va praticando quasi da un anno, e mezzo a questo tempo nella forma sovra espressa; indi con i successivi Scritti, che da lui diretti alla Corte dell' istesso Monarca nella forma parimente, in cui sono stati di sopra indicati, concepindoli in termini, che neppure sarebbero decenti per essere mandati alla Legazione di Bologna, o di Ferrara; poscia attentando per mezzo di parole espresse contro l' indipendenza del Governo temporale, ed economico della stessa Maestà Fedelissima; nel qual Governo economico neppure i Padri di Famiglia particolari possono essere disturbati da persone estranee; e finalmente dichiarando, che sempre sarebbe fautore, e protettore de' suddetti Regolari ribelli, assassini, e pubblici avversarj dello stesso Monarca, e de' suoi Regni e Vassalli, per tali non solo giuridicamente convinti e giudicati, oltre le pruove chiare, evidenti, ed esuberanti dal più autorizzato, più qualificato e più numeroso Tribunale, che mai sia stato eretto nella Corte di Lisbona, ma parimenti per tali proscritti anche con maggiore solennità da una Legge dello stesso Monarca F. Non potendosi dubitare in questi termini, com' è cosa chiara che tra le Potenze Sovrane quel Principe dichiara la guerra, il quale attenta contro la riputazione di qualunque altro Principe; il quale intraprende a turbare il Governo interiore de' suoi Stati, ed il quale pubblicamente, e formalmente prende il partito dei suoi dichiarati nemici, nel modo che ha praticato il suddetto Ministero politico di Sua Santità.

[N. X.] 46. Ciò non ostante il prudente zelo, onde il Ministro Plenipotenziario dello stesso Monarca pro-

procurava di evitare le estremità, alle quali l' Eminent. Card. Seg. di Stato avea ridotto un affare, che di sua natura non ammetteva alcun benchè minimo dubbio, lo fece di tal maniera eccedere nelle sue istruzioni, che senza aver data la menoma notizia alla sua Corte di quel decisivo officio dei 28. di Nov. dell' anno prossimo precedente, passò ancora nel giorno 4. di Dec. dello stesso anno 1759. l' officio in cui apparisce la data di quel giorno; proponendo un mezzo termine per la spedizione del Breve di perpetuo consenso, e passando il di più sotto silenzio, finchè ricevuti avesse gli ordini della sua Corte.

47. Stando le cose in questo sistema di aversi a trattare solamente del modo, col quale dovea concepirsi la Minuta del riferito Breve fin a tanto, che il suddetto Ministro ricevesse nuovi ordini dalla sua Corte, passogli lo stesso Cardinale Segretario di Stato sotto li 12. del medesimo mese di Dec. un altro insignificante Officio, a cui egli rispose nel giorno 13. (N. XI. N. XII.] facendo istanza per la categorica risposta, che fermava l' oggetto delle sue istruzioni, e ricusando di entrare in maggiori spiegazioni con quel Prelato, che dalla sua dichiarata passione era già stato reso inabile a maneggiare quell' affare in sissatte dilicate, e scabrose circostanze.

48. Parve al medesimo Ministro Plenipotenziario, che ciò pure fosse stato conosciuto da Sua Santità, giacchè nel seguente giorno 14. di quel Mese di Decembre ricevette per mano dell' Eminentissimo Cardinale Cavalchini la minuta di un nuovo Breve del consenso Pontificio, [N. XIII.) che recogli gran piacere, mentre sebbene nella sostanza non fosse ammisibile, contuttociò veniva a dargli un significante indizio di esser giunte a cognizione di Sua Santità l' informazioni della precisa necessità, in cui trova-

vasi la sua paterna considerazione, ed il suo decoro Pontificio di soddisfare alle non meritate offese fatte nella Corte di Roma a S. M. F., escludendo l'Eminentissimo Torreggiani da un affare, a trattar il quale lui medesimo erasi inabilitato con tanti, e tanto manifesti modi.

49. Con questa intelligenza passò il suddetto Ministro al medesimo Eminentissimo Cardinale Cavalchini nei giorni 20., e 21. del Mese di Decembre tre Officj (N. XIV. N. XV. N. XVI.) sopra le correzioni, che doveano farsi nella Minuta del Breve da lui ricevuto.

50. Non durò però molto quella speranza; ma anzi per lo contrario sapendo il medesimo Ministro Plenipotenziario, che il negozio trovavasi in termini ben diversi. Essendo urgentissimamente obbligato dalle istruzioni della sua Corte a spedire alla medesima l'ultima risposta della Curia di Roma, e temendo giustamente, che la dimora gli fosse imputata a mancanza di attenzione, scrisse un Biglietto sotto il dì 26. dello stesso Mese di Decembre al Cardinale Torreggiani (N. XVII.) riducendosi in quello a chiedergli i Cavalli da Posta per ispedire un Corriere alla Corte di Lisbona senza parlargli circa l'affare, che fino allora passava per le mani dell'Eminentissimo Cardinale Cavalchini.

51. Indi l'esperienza fece vedere allo stesso Ministro Plenipotenziario, che il provvedimenro, ch' egli supponeva recato a favore del Re suo Padrone era svanito; essendo ritornato per le mani dello stesso Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato l'affare, ch' erasi giudicato fosse stato rimesso alla direzione dell'Eminentissimo Cardinal Cavalchini; perchè nel seguente giorno 27. del riferito Mese di Decembre, unitamente con la risposta, che gli fece lo stesso Eminentissimo Segretario di Stato sopra la li-

cenza

tenza, perchè gli si dassero i Cavalli di Posta, gli rimise un'altra Minuta di Breve, (N. XVIII. N. XIX.) concepita nei medesimi indentifici termini, ne' quali l'Eminentissimo Cavalchini avea conferito con il suddetto Ministro Plenipotenziario.

52. Risposta, e rimessa, con le quali rimase un' altra volta ridotto l'affare agli scabrosi termini, ne' quali trovavasi prima che in esso entrasse il suddetto Eminentissimo Cavalchini, mancando in tal guisa al Re Fedelissimo tutte le esuberanti soddisfazioni, che dovute sono alla sua Regia autorità, dopo d'essergli stata in tanti modi dichiarata la guerra dal Ministero Politico di Sua Santità; ed essendo *alias* fino alla suddetta ultima Minuta del Breve concepita in termini diversi così dalli due precedenti Brevi spediti per il Regno di Portogallo dal Santo Padre Gregorio XIII. con la soppressione di ciò, che tra di essi dovea servir di base per l'ampliazione, come dagli altri di sopra riferiti; rimanendo Sua Maestà Fedelissima, in tutto e per tutto nei termini di guerra, che gli erano stati dichiarati dalla Curia di Roma nella forma sovraespressa.

POST SCRIPTUM.

53. Con Lettera firmata nella Real mano di S. M. F., e diretta a Sua Santità in autentica forma, col gran Sigillo della sua Cancelleria di Stato in data delli 2. di Novembre dell' Anno prossimo precedente 1759., affermò di fatto suo proprio lo stesso Monarca al Santissimo Padre la demissione, che nella sua Real Persona avea fatta l'Arcivescovo della Baja Don Giuseppe Bottelho de Mattos; presentando nella vacanza di esso per quella Chiesa del suo Reale Padronato il Vescovo di Angola Don Fr. Emmanuele di Sant' Agnese; coll' esprimere il tut-

to in termini tanto chiari, come sono i seguenti.

Trovandosi vacante l' Arcivescovado della Bahia del Padronato della mia Corona per dimissione, che di esso fece nelle mani di Vostra Santità con licenza mia il moderno Arcivescovo Don Giuseppe Bottelho de Mattos; nomino, e presento a Vostra Santità per il suddetto Arcivescovado Don Fr. Emmanuele di Sant' Agnese Vescovo di Angola, ec.

54. Pendente la spedizione delle Bolle del suddetto Arcivescovado, pervenne in Roma la Gazzetta d' Amsterdam, in cui fu fatta al suddetto Arcivescovo Don Giuseppe Bottelho de Mattos la men meritata ingiuria di supporlo ribelle alle Leggi di S. M. F., o fautore de' Gesuiti espulsi.

55. E bastò questa notizia munita dell' appoggio di persone, che non sono occulte alla Corte di Lisbona, perchè lo stesso Ministero di Sua Santità facesse sospendere la spedizione delle riferite Bolle, prendendo per pretesto la mancanza del titolo giustificativo della dimissione del suddetto Arcivescovo Don Giuseppe Bottelho de Mattos, e aggravando anche più con questa dichiarazione fatta al Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà Fedelissima tutti gli altri insulti sopra riferiti, e dando un' altra non men chiara, che manifesta prova d' aver rotto con il predetto Monarca.

56. Poichè altrimenti nè avrebbe violati quel Ministero per fino i medesimi Testi ben noti del Diritto Canonico, i quali stabiliscono la fede inviolabile de' Principi Sovrani, quando affermano di loro proprio fatto, siccome avea Sua Maestà Fedelissima affermato al Santissimo Padre in un modo così autentico, che oltre la demissione, e licenza, che avea data al suddetto Prelato, presentava l' altro, acciò gli succedesse; nè si sarebbe presa la libertà di rompere qualunque immunità del Regio decoro, per ren-

rendere il fatto medesimo della demissione affermato con quell' autentico modo da S. M. F., e la sua Reale ed augusta parola dipendenti da altre prove meno significanti.

57. Concludendosi finalmente mediante questo fatto dimostrativo, che il riferito Ministero non volle tralasciare di adoperare tutti li modi per rompere con il suddetto Monarca, animato dallo spirito della discordia; le di cui cagioni non possono nasconderfi con qualunque riflessione che si faccia, e per quanto si voglia moderare, e si procuri di restringere il discorso.

E

Num. I.

Memoria per Vostra Eccellenza.

PER il Corriere di S. M. spedito espressamente a Roma, e giuntovi il dì 22. Maggio, ricevè il Sommo Pontefice dalle mani del Sig. Francesco d' Almada Ministro Plenipotenziario di S. M. F. il dì 6. Giugno, nella sua Pontificia Campagna di Castel Gandolfo, tutti li fogli concernenti gli Affari, de' quali la M. S. scriveva al S. Padre, egli, durante la Villeggiatura, e dopo il suo ritorno in Roma fin fatte le Solenni Funzioni della Festa de' SS. Appostoli Pietro e Paolo, non ebbe tempo di vedere il tutto; ma in seguito si pose la Santità Sua all' applicazione di tali affari, che involvevano molti Fogli, e varie esposizioni; finchè, fattevi le debite attente riflessioni, per il 2. Agosto con le Lettere ancora responsive alla M. S. si trovò in grado d' inviarle siccome però eragli stato necessa-

 rio

rio quel piccolo ritardo, per mostrare alla medesima M. S. la debita premura di farle tenere, al più presto possibile, tali risposte, giudicò di spedirle con espresso Corriere al suo Nunzio, perchè egli stesso le presentasse alla M. S., e le spiegasse nel tempo medesimo in voce i teneri paterni sentimenti verso di Lei. Giunto il Corriere Domenica 19. Agosto spedito per gli altri affari dal suddetto Ministro Regio, portò quegli il Dispaccio, affidato al Corriere spedito da S. Santità; il qual Dispaccio Vostra Eccel. si degnò il Martedì 21. dello stesso Mese inviare al Nunzio, con notificargli, che il Corriere del suddetto Ministro aveva lasciato ad Aix il Corriere Pontificio ammalato, e che aveva a lui consegnato il Dispaccio, quale fedelmente gli mandava. Il Nunzio ricevuto il Dispaccio, e gli ordini del suo Sovrano di rimettere nelle Regie Mani di S. M. F. le Pontificie Lettere, trovandosi obbligato al letto con due piaghe in una gamba, si trovava molto inquieto per non potere subito adempiere alla sua obbligazione di eseguire gli ordini del suo Principe: In fatti consultato il Chirurgo ed assicurato da questi, che non poteasi alzare dal letto senza grave pericolo di male di molta conseguenza, e conosciutosi da sè in istato da non poter reggersi in piedi per comparire alla Regia presenza, prese il partito di mandare il di lui Segretario a rappresentare tutto ciò a V. E., con ringraziarla del Piego mandatogli, e per significarle, che tal Piego gli aveva portato di che conferire subito con lei, e poi ancora subito con S. M. Non ha potuto il Nunzio finora camminare, e perciò non ha fatto altro passo, non essendogli parso conveniente al rispetto, che professa, come deve alla M. S., di mandarle le lettere per un suo Ministro del Tribunale, e però ha tardato fin a Lunedì 3. Settembre corrente

a pre-

a presentarsi a V. E., e lo fece ancora non ben forte per reggersi sulla gamba, affine di domandare come fece, la grazia dell' udienza di S. M., che ora le ripete.

Nostro Sig. risponde ad ambedue le Lettere della M. Sua, che dal Nunzio gli saranno presentate, e quanto all' estensione del Breve di Gregorio XIII. per i Cavalieri, e Cappellani dell'Ordine di Cristo, trova la S. S. molto conveniente la detta estensione ad un Tribunale istituito apposta per loro, e però nè vi si oppone, nè, se non fosse esteso, avrebbe alcuna difficoltà di farsi Autore di tale estensione; Non però è in caso di estenderlo a qualunque caso futuro, e perchè non è stato mai concesso ad alcun Tribunale del Mondo Cattolico, nè perchè non deve neppure pensarsi, che delitti di tal natura, ed atrocità possano mai più accadere, nè ancora perchè non par ragione di spogliare in perpetuo i Giudici ordinarj, e Delegati (come il Nunzio Appostolico rispetto agli esenti) delle delegate facoltà, che hanno di procedere ancora ne' delitti di questa natura; e Nostro Sig. per compiacere alla M. S. s'era esteso ancora a questo di commettere la Visita, e Riforma al Sig. Card. Saldanha, privando in tal caso della natural sua facoltà il Nunzio esistente in Portogallo, e nella Corte di Lisbona.

Con Breve però, che trasmette il S. Padre nelle sue lettere alla M. S. accorda alla Mensa di Coscienza la domandata facoltà di procedere senza alcuna limitazione, e solo colle particolari riflessioni che suggerisce nella sua Lettera a S. M. rapporto all' indelebile carattere Sacerdotale.

Nostro Sig. non ha avuto piccol ribrezzo a concedere la facoltà alla Mensa di Coscienza, non perchè mai pensi, che gli Ecclesiastici rei di somiglianti

delitti debbano andare impuniti, *quod absit*, ma perchè secondo le forme Canoniche, una Persona Ecclesiastica deve essere giudicata da altre Persone Ecclesiastiche; e la Mensa di Coscienza, che a tempo di Greg. XIII. era composta, secondo i riscontri, che se ne hanno sicuri, di Persone Ecclesiastiche; non lo è ora, mentre non ve ne sono che due; cioè il Sig. Filippo de Abranches, che stante la sua vecchiaja poco può in oggi frequentarla, ed il Sig. D. Nuno Alvarez Pereira de Mello; da che viene, che il S. P. avrebbe desiderato di trattare con S. M. per delegare alla cogizione di questa causa, ch'è veramente delle maggiori per la moltiplicità delle Persone che abbraccia di diversi gradi, e diversi Istituti, una Persona Ecclesiastica della maggior qualificazione, al qual effetto non avrebbe avuto difficoltà di spedire un Cardinale Legato, come fù fatto per questo Regno medesimo ad istanza di Filippo II. del Card. Riario; ò di commetterla al Nunzio Pontificio, che procedesse coll'assistenza di persone laiche confidenti alla M. S., o almeno di formare un'aggiunta di persone Ecclesiastiche, che fossero state di piacimento di S. M. Considerando però la S. S., che il non dar pronta risposta decisiva, e mettere l'affare in trattato col portarlo in lungo, poteva ancor far credere, ch'ella non avesse tutta la debita premura per un affare di tanta importanza, si è determinata di far uso di tutta la suprema sua Potestà; e di trasandare le prescrizioni Canoniche; con ammettere la causa a persone Laiche; confidata, per vincere la suddetta sua repugnanza, nella sicurezza della rettitudine delle Reali intenzioni di S. M. F., e nella ferma speranza, che li Giudici Secolari essendo persone riguardevoli per nascita, e dottrina, e per il lungo esercizio avuto d'impieghi di considerazione, non avranno

no meno a cuore l'amministrazione di una regolata giustizia di quello potessero avere li Giudici Ecclesiastici.

Quanto poi appartiene a' Padri della Compagnia di Gesù, essendo provato con tutte le necessarie formalità delle Leggi, che siano rei di complicità, specialmente con dottrine condannate dalla S. Sede, dell'orribile attentato Parricidio nella stessa Sagra Persona di S. M., non intende il S. P. scusarli, nè difenderli, anzi li dichiara meritevoli di ogni più severo castigo, e tutto al più si muove ad implorare dalla pietà, e clemenza di S. M., non che gli faccia grazia, ma che voglia per l'innata sua pietà risparmiare la pubblicità di atroci spettacoli, e l'effusione del sangue consagrato con gli indelebili caratteri del Sacerdozio.

Puniti li Rei dell'orribile tentato parricidio potrà venirsi a punire gli altri rei delle rivoluzioni degli Indiani; poscia non parendo possibile, che tutti quelli che sono divisi per tutte le Case, e Collegj del Regno lontani dalla Corte, e dalle Missioni, e che tutti quelli, che sono in altre parti Missionarj siano Correi de' due sopraddetti delitti di parricidio, e rivoluzioni; Nè constando per li Processi, e Relazioni de' Vescovi, che tutti abbiano sparsi errori, ed abbiano predicate, ed insegnate le Dottrine condannate dalla Chiesa per le loro Diocesi; ma tali come il Sig. Card. Visitatore riferisce al S. P., cioè solamente rei d'inosservanza del S. loro Istituto, e di Negoziazioni nella forma chiaramente proibita da' Sacri Canoni, e di questa ancora non tutti potranno correggersi, e punirsi dal Sig. Card. con la continuazione della sua Visita, e Riforma, che Nostro Sig. non difficulterà che duri finchè l' E. S. crederà necessario per veramente rimettere li non rei de' due suddetti gravissimi delitti, ma degli altri

tri

tri contro l'Istituto, e Sacri Canoni, alla piena osservanza dell'uno, e degli altri, nè sarà ciò difficile al Sig. Card. assistito per le Provincie dell'opera de' Vescovi respettivi, e sopra tutto della piena autorità della M. S. per li casi, ne' quali avesse bisogno di servirsi della forza, che però sembra non possa bisognare, tolti dal corpo li rei de' prefati gravissimi delitti, che trasmettendo poi a Nostro Signore secondo la Lettera del Breve facoltativo della S. M. di Benedetto XIV. un' esatta relazione di tutta la sua visita, e Riforma cavata dagli atti fattine; non ha il Sig. Cardin. da dubitare della piena approvazione della Santità Sua.

Nè più è da dirsi in questa Memoria, perchè tratta Nostro Sig. con tutta chiarezza il resto, che riguarda li Padri della Compagnia di Gesù che saranno innocenti, nella sua Lettera a S.M., onde ne sarebbe superflua ogni ripetizione, e non servirebbe, che [ad aumentare l'incomodo all' Eccellenza Vostra.

C.

Num. II.

Dilectis Filiis Præsidenti, & Deputatis Mensæ Conscientiæ Charissimi in Christo Filii Nostri Josephi Portugalliæ, & Algarbiorum Regis Fidelissimi.

CLEMENS PAPA XIII.

Dilecte Filii Salutem, & Apostolic. Benedictionem. Exponi Nobis fecit dilectus Filius Procura-

curator Generalis, & Procurator Fiscalis Coronæ Chariſſimi in Chriſto Filii Noſtri Joſephi Portugalliæ, & Algarbiorum Regis Fideliſſimi, quod deteſtanda quorumdam hominum perfidia horrendum facinus contra Regiam ipſius Fideliſſimi Regis Perſonam, & vitam perpetraverit, quod licet magna ex parte vindicatum fuerit eorum ſupplicio, qui Laici exiſtentes, vel Fratres Milites Ordinum Militarium hujuſmodi Criminis Rei per competentes reſpective Judices comperti, & condemnati debitas tanti Sceleris pœnas luerunt, non adhuc tamen omnino expiatum fuerit in Perſonis aliorum, qui Clericali, ac etiam Sacerdotali Caractere inſigniti, ejuſdem fortaſſe Sceleris contagione polluti cenſentur. Cumque ſicut eadem expoſitio ſubjungebat publica, atque urgens neceſſitas flagitet, ut pœnarum ſeveritate Criminis adeo immanis ſcandalum penitus extinguatur, ne qui deinceps ſpe impunitatis, aut cujuſcumque Immunitatis præſidio fulti tam exitialia flagitia admittere audeant; aliunde vero conſtet fel. recor. Prædeceſſorem noſtrum Gregorium Papam XIII. per ſuas Apoſtolicas litteras in forma Brevis datas die 25. Octobris 1583. tunc, & pro tempore exiſtentibus Deputatis Conſilii, ſeu Tribunalis veſtri, in quo Præsbiteri, & Religioſi viri adjunctio utriuſque juris peritiſſimis Senatoribus judicium exercent, ac de Eccleſiaſticis controverſiis Militarium Ordinum iſtius Regni, & Perſonarum eorumdem Ordinum, etiam Clericorum, & Presbyterorum jam legitima Auctoritate ſuffulti decernebant, licentiam & facultatem conceſſerint, ut quoſcumque dictorum Ordinum Fratres, tam Milites, quam Cappellanos. etiam in Sacris Ordininibus conſtitutos, quos in Perſonas Regum, aut in Statum Regnorum Luſitaniæ ex tunc impoſterum conſpiraſſe, & ad id Populum commoviſſe, ipſis legitime conſtaret juxta

Cano-

Canonicas Sanctiones condignis pœnis affectos, absque alicujus Censuræ, vel pœnæ Ecclesiasticæ, seu irregularitatis notæ incursu, servata juris forma Curiæ Sæcularis puniendos tradere possent, & valerent, prout in dictis Cregorii Prædecessoris Litteris latius, & distinctius accepimus contineri; idcirco pro parte dicti Procuratoris, & Promotoris Nobis humiliter supplicatum fuit, quatenus in præmissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur.

Nos igitur qui ex Officii nostri debito justitiæ relatores esse debemus, quique prædicti Fidelissimi Regis Personæ, ejusque Regnorum, & Universis Status securitati, & tranquillitati, quantum in nobis est, consulere optamus, improbos, atque scelestos homines, qui præfati criminis; atque flagitii reatum in se admiserint Ecclesiasticæ libertatis; & immunitatis beneficiis, & favoribus indignos censentes, discretioni vestræ, ut absque alicujus censuræ, vel pœnæ Ecclesiasticæ, seu irregularitatis notæ incursu, quoscumque Ecclesiasticos homines tam Sæculares, quam cujuscumque Ordinis, etiam Mendicantium, seu Militiæ, etiam Hospitalis, aut Congregationis, Societatis, & Instituti, etiam ut infra expresse nominandi, Regulares in Sacris, Presbyteratus Ordinibus constitutos, [non autem Episcopos, sive Superiores Prælatos] quos per legitimas probationes ad Sacrorum Canonum, & juris Communis præscriptum, præfati Criminis in Personam Charissimi in Christo Filii Nostri Josephi Portugalliæ, & Algarbiorum Regis Fidelissimi impie patrati Auctores, executores, aut complices fuisse, & hujus delicti juridice convictos, aut confessos esse vobis constiterit, condignis pœnis, vigore specialis facultatis, & auctoritatis vobis ad

id

id per præſentes tributæ , ſervato juris ordine damnatos (prævia degradatione per eum ad quem pertinet juxta Canonicas Sanctiones decernenda, ac reſpective quoad eos, qui majoribus ordinibus initiati ſint realiter exequenda] Curiæ Sæculari puniendos tradere libere, & licite poſſitis, & valeatis Apoſtolica, qua fungimur, poteſtate, earumdem tenorem præſentium facultatem, & auctoritate concedimus, tribuimus, & impertimur; utque præterea ob traditionem hujuſmodi, etiam ſi ex illa membrorum mutilatio, vel hominum cædes ſubſequantur, nullæ Cenſuræ, vel pœnæ Eccleſiaſticæ, aut irregularitatis nota, per quempiam veſtrum incurri poſſint, aut debeant, eiſdem auctoritate, & tenore indulgemus, & reſpective vobiſcum diſpenſamus: Non obſtantibus quibuſvis Apoſtolicis, ac in univerſalibus, Provincialibus, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, & ſpecialibus Conſtitutionibus, & ordinibus, & quarumcumque Eccleſiarum, dictorumque Ordinum Mendicantium, & non Mendicantium, etiam S. Antonii Viennenſis, & undecim Congregationum Monaſticorum, Militarium quoque etiam Hoſpitalis S. Joannis Hieroſolimitani, Congregationum Clericorum Regularium, Societatum, etiam Societatis Jeſu, & Inſtitutorum quorumcumque, etiam Juramento confirmatione Appoſtolica, vel quavis firmitate alias roboratis ſtabilimentis, ſtatutis, uſibus, naturis, & conſuetudinibus, privilegii, quoque indultis, & literis Apoſtolicis, illis, illarumque Præſulibus, & Capitulis, Superioribus, Adminiſtratoribus, & Magnis Magiſtris, ſeu Præpoſitis Canonicis etiam Regularibus, Capellanis, Præsbyteris, alliiſque Profeſſoribus quibuſcumque, ſeu quibuſvis alliis perſonis quumodolibet conceſſis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus etiamſi pro illorum ſufficienti derogatione de illis, illorumque totis tenoribus

ribus in præfentibus litteris fpecifica, & individua mentio, feu quævis alia forma obfervanda, vel habenda foret, tenores hujufmodi pro expreffis habentes; illis alias in fuo robore permanfuris, hac vice dumtaxat, & ad præmiffum effectum fpecialiter, & expreffe derogamus, cæterifque contrariis quibufcumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem fub Annulo Pifcatoris die 11. Augufti 1759. Pontificatus Noftri Anno II.

G

Num. III.

CLEMENS PAPA XIII.

Chariffime in Chrifto Filii Nofter Salutem, & Apoftolicam Benedictionem.

NEll' ifteffa lettera con cui Voftra Maeftà fi è degnata di accompagnare l' iftanza del fuo Promotor Fifcale, alla quale abbiamo dato piena foddisfazione col noftro contemporaneo Breve, e con l' ingiunta noftra Rifpofta, fi è compiaciuta in oltre di proporre alla noftra confiderazione un altro importante affare, qual' è l' intenzione, ch' ella dichiara di avere formata di far ufcire da' fuoi Regni, e Dominj tutti li Religiofi della Compagnia di Gesù. Ci riconofciamo in debito di rendere nuovi ringraziamenti a V. M. e nuove lodi, non tanto per l' attenzione, e deferenza moftrata anche in quefto verfo la noftra Perfona, quanto per la favia, e Religiofa fua ponderatezza, con cui prima di efeguire una rifoluzione di tale rilevanza, ha creduto di do-

ver

vet ſentire, chi attualmente per diſpoſizione della Divina Provvidenza ſi trova coſtuito nel grado di Sommo Sacerdote della Chieſa di Dio. Qualunque ſia la noſtra perſonale miſeria a noi ben nota, e molto più al ſovrano Conoſcitore de' cuori umani, non poſſiamo negare, o Sire, che le promeſſe di Gesù Criſto, e i meriti del Beatiſſimo Principe degli Appoſtoli, la cui Sede indegnamente occupiamo, al cui Sepolcro proſtrandoci non ceſſiamo d'implorare ſovra di noi gli ajuti, ed i lumi neceſſarj per condurre ſecondo il noſtro obbligo tutti li Gentili per la via retta della ſalute, non rendono qualificati i noſtri dettami, come canali ſicuri per mezzo di di cui, chiunque ſinceramente ricerca d'intendere la volontà di Dio nelle coſe che intereſſano la ſua ſalute, può con fiducia riprometterci di ritrovarla. *Chi aſcolta voi aſcolta me*: dice il Signore ai ſuoi Miniſtri. Ma noi però non preſumeremo di farci aſcoltare da V. M. ſe non foſſimo conſcj a noi ſteſſi e della purità dell'intenzione, e della maturità della rifleſſione, con cui poſti alla preſenza di Dio, ed invocato lungamente, e fervoroſamente il ſuo lume, e peſata ſulle bilancie del Santuario la propoſizione fattaci da V. M. nella ſua lettera inſieme co' motivi eſpreſſi nella ingiunta Deduzione, avendo continuamente in mira quel che da noi richiedeſſero il ſervizio di Dio, l'onore della ſua Chieſa, le regole della Giuſtizia, la ſicurezza della Coſcienza di V. M. che ci preme al pari della noſtra, la quiete del di lei animo, ed il bene dei ſuoi Stati. Ora nel compleſſo della Società de' Religioſi, che ſono incorſi nella indignazione di V. M. noi crediamo neceſſario diſtinguere le Perſone che la compongono, dall'Iſtituto che profeſſano. Se tra le perſone, che veſtono quell'abito, ſe ne trovano o poche, o molte colpevoli di qualunque delitto, è ben giuſto, che

ſiano

ſiano punite colle proporzionate pene; e a queſt' effetto tanto il noſtro Predeceſſore col ſuo Breve diretto al Card. Saldanha, come Noi ſteſſi con quello, che ora traſmettiamo a V. M., abbiamo provveduto, perchè non ſi manchi, nè di diligenza, nè di facoltà per ripurgare quel campo, ed anche per eſtirpare qualunque più velenoſa pianta. Tolga Iddio, che Noi vogliamo mai proteggere i colpevoli, e ſoſtenere i diſordini. Mancheremmo ad una parte eſſenziale del dovere anneſſo all'incarico, che abbiamo di governare la Chieſa anche con autorità giuridica. Ma mancheremmo ugualmente ad un' altra parte dell' iſteſſo dovere, e tradiremmo la noſtra coſcienza, ſe conſigliaſſimo V. M. a confondere inſieme gl' innocenti con i colpevoli, e a far ſoffrire a quelli la pena delle colpe di queſti. Reſterà facilmente perſuaſa V. M., che molti eſſer debbano ancor gl' innocenti in Corpo sì numeroſo, che profeſſa un Iſtituto di tanta perfezione, quale è quello, che Voſtra Maeſtà medeſima ha riconoſciuto meritevole delle ſue lodi, e del quale ci ſiamo propoſti di ragionarle in ſecondo luogo. L' oggetto di queſto Santo Iſtituto diretto dal ſuo Santo Fondatore a promovere la maggior gloria di Dio, e la ſalute delle Anime, i mezzi aſſegnatili dal medeſimo per ottenere il propoſto fine, il frutto, che la Chieſa di Dio ne ha ricavato nell' aumento della pietà tra i Fedeli, nella converſione dei Pagani, e degli Eretici, nella confutazione dell' Ereſie mediante le fatiche, i ſudori, ed il ſangue ſparſo dai ſeguaci del medeſimo, gli hanno meritata l' approvazione, e gli elogj della Sede Appoſtolica anzi della Chieſa Univerſale radunata nel Concilio di Trento, la protezione, ed il favore de' Principi, la ſtima e l'affetto dei Popoli. Nell' oſſervanza di queſto Iſtituto ſi ſono ſantificate moltiſſime anime in ogni tem-

tempo, e in ogni luogo, fra le quali la Chiesa ne onora già diverse colla pubblica venerazione sugli Altari, verso di cui sappiamo, che V. M. professa una tenera divozione, ed altre ne ha già riconosciute per le eroiche loro virtù, o pel Martirio sofferto per Gesù Cristo, meritevoli d'uguale onore; fondato dunque questo Istituto sovra basi così solide di Santità, la sola intrinseca sua alterazione e l'abituale inosservanza del suo spirito, e delle sue Leggi è quella, che può cagionarne la decadenza, e la rovina. Nè noi abbiamo difficoltà di credete, che una tale alterazione possa essersi a poco a poco introdotta nelle Provincie, che compongono il Corpo della Compagnia esistente ne' Regni, e Dominj di V. M. conoscendo pur troppo l'inclinazioni corrotte della natura, che sempre la spingono ad allontanarsi dal bene, e ad abbracciare il suo male. Fu già creduto da V. M. bastante rimedio ad emendare, e sradicare i disordini, la deputazione d'una straordinaria Visita, e Riforma, e questa fu prontamente dal nostro Predecessore ordinata, ed incaricata all' autorevole Persona del Cardinale Saldanha. E veramente, considerando per una parte l'ampiezza dell' autorità Appostolica al medesimo communicata per inquirire sovra lo stato, vita, costumi, e disciplina di tutte le Persone, e di tutte le comodità di codesti Gesuiti, e sopra la Dottrina che professano, l'osservanza de' Canoni, e delle Pontificie Costituzioni, e per correggerli, punirli, emendarli, e riformali secondo il bisogno, e la sua prudenza, salva soltanto l'intelligenza, ed approvazione della Sede Appostolica per le cose di maggior rilievo; e riguardando per l'altra parte la potenza di V. M. impegnata a dare tutto il suo braccio, perchè la Visita, e Riforma fortisse il suo pieno effetto, non pareva, che si potesse dubitare della efficacia del ben

adattato mezzo per richiamare chiunque avesse traviato dal buon sentiero dell'osservanza del professato lodevole Istituto; almeno fintantochè la contraria esperienza non ne avesse dimostrata l'inabilità. Permetta dunque la M. V. che si prosegua la concertata, e già incominciata visita, fino al suo compimento. Per mezzo di questa venendosi in cognizione di tutto quello, in che può consistere la corruzione, ed il rilasciamento non solo delle private persone, ma delle comunità stesse dei Gesuiti esistenti nei Regni, e Dominj di V. M. ci sarà luogo a correggere, e punire i delinquenti a misura delle loro personali mancanze, e insieme a riconoscere, e distinguere gl'innocenti, secondo che la Giustizia richiede. Si toglierà da codesta porzione della Compagnia di Gesù, tutto ciò che ne può oscurare la Santità, ed il buon nome; al che noi offeriamo di nuovo tutta la nostra autorità, e cooperazione per quanto possa far di bisogno; e restituito alla sua purità si manterrà nei suddetti suoi Regni, e Dominj in tutto più utile l'Istituto che siccome sempre nell' altre parti del Mondo, ed anche costì per lo passato, ha prodotti esimj frutti di pietà, ed utilità pubblica, così rendendosi per l'avvenire più degno della Sovrana protezione, e della Real grazia di V. M. non lascierà di produrne de' simili, a maggior Gloria di Dio, e benefizio spirituale de' suoi Sudditi. Questo è il sentimento a noi dettato dall' amore della Giustizia, e della vera gloria di V. M. Questo è il consiglio, che noi possiamo unicamente darle, e che lo rappresentiamo con quella sincerità, e con quella effusione di affettuoso cuore, ch'è conveniente ad un Padre verso un tanto rispettabile Figlio, la di cui gloria, e felicità temporale, ed eterna gli è tanto a cuore, quanto la sua propria Quest'è quello, che con tutto l'animo la preghiamo d'accettare, ed

ab-

abbracciare con quella docilità, che da un Monarca non men Religioso, che Grande, speriamo, che non si vorrà ricusare alle voci di chi sostiene, benchè indegnamente, le veci di quel supremo Signore, per cui regnano i Re, e in nome di cui ammistrano ai Popoli la giustizia. Così facendo V. M. impegnerà sempre più la nostra gratitudine, e infiammerà maggiormente il nostro affetto ad implorare l' abbondanza delle Celesti consolazioni, e delle terrene prosperità sopra la sua Persona, e sopra tutta la sua Reale Famiglia.

Intanto animati da una viva fiducia di vedere adempiuti i nostri desiderj, con tutta la pienezza del nostro Paterno amore diamo a V. M. l'Appostolica Benedizione.

Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem die 11. Augusti 1759. Pontificatus nostri Anno Secundo.

H

Num. IV.

CLEMENS PAPA XIII.

Charissime in Christo Filii Noster Salutem; & Apostolicam Benedictionem.

IL Breve Appostolico da noi spedito sopra l'istanza del Procuratore Fiscale di codesta Corona, che qui unito mandiamo a V. M. e col quale superando ogni ostacolo, e togliendo di mezzo ogni conflitto di Giurisdizione ordinaria, e delegata, concediamo ampia facoltà alla Mensa detta della Co-

ſcienza di V. M. per procedere come ſarà di giuſtizia contro qualunque Perſona Eccleſiaſtica, anch' eſente, e privilegiatiſſima, che ſi trovaſſe rea del ſempre deteſtabile attentato con ſommo Noſtro e comune orrore, commeſſo contro la Sagra di lei Perſona, potrebbe baſtantemente provare a V. M. quali ſiano i ſentimenti del noſtro Paterno Cuore verſo di Lei, e quanta la propenſione dell' animo noſtro; per incontrare le ſue Reali ſoddisfazioni, e provvedere dal canto noſtro alla ſicurezza, e felicità della ſua Perſona, da cui dipende quella de' ſuoi vaſti Dominj, e Popoli a Lei ſoggetti. Ciò non oſtante ſtimiamo di dover dare a V. M. un atteſtato più ſignificante con queſta noſtra Lettera particolare, nella quale, per non funeſtarci più la mente colla memoria dell' abbominato delitto, non ripeteremo quelle dichiarazioni, che in tale occaſione per parte Noſtra le ſaranno ſtate portate in voce dall' Arciveſcovo di Petra noſtro Nunzio preſſo la M. V. e anche per lettere da queſto ſuo Miniſtro Plenipotenziario; ma più toſto paſſeremo ad aſſicurarla, che non ceſſiamo, di ringraziare Il Signore Iddio della miracoloſa perſervazione della di lei prezioſa vita, come già pubblicamente fu fatto, allorchè a tal fine perſonalmente ci portaſſimo a queſta Regia Chieſa di S. Antonio della Nazione Portogheſe, e che continuamente con la maggior efficacia del noſtro ſpirito preghiamo lo ſteſſo Iddio a voler ſempre proteggere, e maggiormente proſperare la di Lei Real Perſona, e Famiglia, ed il di Lei governo, come merita un Sovrano dotato di tante virtù, ed un Figlio tanto benemerito, e riverente verſo la Cattolica Chieſa, e divoto della S. Sede Appoſtolica. Di queſta lodevole riverenza, e divozione ereditata da ſuoiglorioſi Progenitori, V. M. ne ha dato a Noi,

ed

ed al Mondo tutto un illustre argomento, allorchè essendosi avuto lume, che alcuni Ecclesiastici avessero parte nell' atroce misfatto, ha voluto, che si sospenda di proceder contro di essi fino a tanto, che si fosse inteso il giudizio nostro, protestandosi pubblicamente V. M. di aver voluta tal sospensione per atto di attenzione, e di ossequio verso la Sede Appostolica, e verso di Noi, che vi risiediamo benchè indegnamente. Corrispondiamo dunque a tanta dimostrazione della sua filiale osservanza primieramente con darne a V. M. le dovute lodi, e ringraziamenti; ed inoltre con accordate largamente ogni desiderata, quantunque straordinaria facoltà, perchè li Giudici dal suo Promotore Fiscale indicati possano procedere a tutto rigore di giustizia contro qualunque colpevole dell' esecrabile delitto; protestandoci, che fin da che ne ricevemmo le prime notizie, avremmo esibita a V. M. tutta la nostra cooperazione per apportarvi i dovuti compensi, se ci fosse potuto cadere in mente, che da persone consagrate al servizio di Dio, ed obbligate a sapere, e ad osservare i di lui precetti con maggior perfezione, che il rimanente del Popolo Fedele, avesse potuto concepirsi un eccesso sì enorme, contro cui gridano tutte le Leggi Divina, Naturale, ed Umana. Dalla prontezza d' animo, con cui presentemente ci prestiamo a ciò, che V. M. ha creduto necessario nelle presenti circostanze al pubblico bene, potea ogn' uno sempre più comprendere, che lo spirito della Chiesa non è mai stato, nè sarà mai di sottrarre i Delinquenti di qualunque ordine, e stato alli meritati castighi, e con ciò fomentare i delitti; Ma che l' istesse Legi Canoniche oltre aver date le armi in mano ai Prelati della Chiesa per punire rigorosamente fino ad un certo segno li rei soggetti al loro Foro, non ricusano, che in cer-

ti casi più gravi vengano anche abbandonati al destino degli ultimi più rigorosi supplicj sotto il braccio della Potestà Secolare. Non possiamo però dissimulare, che lo stesso spirito della Chiesa uniforme in tutto alla mansuetudine del nostro Divino Maestro, e Signore, abborrisce lo spargimento del sangue umano, e nell'atto istesso, che scioglie le mani ai Giudici, acciocchè possano anche capitalmente punire coloro, che si sono resi indegni dell' Ecclesiastica personale immunità, vuole, che s'interpongano presso i medesimi le più umili preghiere, perchè si muovano a trattenere, o almeno a mitigare sopra di essi i loro colpi. Quando il Tribunale della predetta Mensa autorizzato da Noi come sopra, condanni per giustizia alcun Ecclesiastico come reo dell'accennato delitto, e meritevole di pena capitale, ed il reo sia, secondo i Canoni, consegnato al braccio secolare, V. M. si troverà facilmente sospesa, deliberando, se debba ordinare a' suoi Magistrati di procedere contro di quello secondo il rigore dalla giustizia, oppure seguitare gl' impulsi della sua naturale clemenza, e dei Religiosi riguardi da lei sempre mostrati per le cose a Dio consegrate, e per le persone insignite del Sagro indelebile carattere. In tal deliberazione Noi non possiamo dispensarci dal consigliare, e pregare insieme Vostra Maestà ad abbracciare il partito più mite, si perchè avendo Noi stessi spianata la strada alla procedura de' rei, ci pare quasi d'essere Noi stessi in debito di unire alle accordate facoltà, quelle preghiere, ed intercessioni, che la Chiesa mette in bocca de' suoi Ministri nell'atto di abbandonare al rigore della giustizia i colpevoli; sì perchè siamo persuasi nell'adempiere che facciamo un officio proprio della nostra Paterna Carità, di non suggerire cosa contraria alla gloria di Vostra Maestà

ſtà, anzi piuttoſto d'incontrare le inclinazioni del ſuo cuore generoſo, e magnanimo, che forſe goderà di potere ſenza ſuo pregiudizio, dare al Mondo queſto nuovo contraſſegno della ſua Reale pietà; condonando ad interceſſione del Sommo Pontefice, e Vicario benchè indegno di Gesù Criſto, la vita di qualche tanto più miſerabile, quanto più reo Miniſtro de' Sagri Altari. Si degni dunque Voſtrà Maeſtà di aſcoltare ſopra di ciò le noſtre preghiere, perſuadendoſi, che s'è ſtato grande il noſtro orrore, e cordoglio nell'intendere, che anche da Perſone Eccleſiaſtiche ſiaſi potuto aver parte nella deteſtabile perfidia; non ſarà poca conſolazione per Noi l'ottenere dalla ſua Clemenza, che ci venga riſparmiato l'altro novello orrore di ſentire eſeguiti funeſti ſpettacoli ſopra perſone di Uomini a Dio conſagrati; e Noi per tale atto della ſua Regia pietà profeſſeremo alla Maeſtà Voſtra la più viva riconoſcenza, quale procureremo dimoſtrarle in ogni occaſione, e certamente eſerciteremo con pregar ſempre il Signore per la felice conſervazione della ſua Regia Perſona, e Famiglia, cui diamo con Paterno ſinceriſſimo affetto l'Appoſtolica Benedizione.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem die 11. Auguſti 1759. Pontificatus Noſtri Anno Secundo.

I

Num. V.

Eccellentiss., e Reverendiss. Sig.

HO presentato a S. M. le tre copie da V. E. consegnatemi delle due Lettere da Sua Santità dirette al medesimo Sig. in data degli 11. Agosto prossimo precedente, e del Breve spedito nel medesimo giorno in risposta di altra Lettera, che il detto Sig. avea scritto a Sua Santità in data de' 20. Aprile, e della deduzione, e scrittura unite, relative all' ultimo stato della Compagnia, detta di Gesù in questi Regni, e suoi Dominj, rappresentando nel tempo stesso alla Maestà Sua, che V. E. desiderava aver Udienza per presentare al medesimo Sig. gli Originali, donde erano state estratte le sopraddette tre copie.

La Maestà Sua mi ordina rispondere a V. E., che avrebbe tutto il piacere di anticipare la detta Udienza, per più presto sentire le espressioni del Paterno affetto, che merita dal Santiss. Padre la filiale venerazione del detto Sig. Riflettendo però ai residuali incomodi causati all' E. V. dalle lunghe infermità recentemente superate, stima bene assegnarle la mattina di Martedì 11. del corrente, ora solita, ad effetto, che l' E. V. possa presentare le riferite Lettere di Sua Santità.

Per quello risguarda poi al Breve responsivo alla rappresentenza del Procuratore della Corona, e diretto al Presidente, e Deputati del Tribunale detto della *Mensa di Coscienza*, *ed Ordini* contenuto nella terza delle riferite Lettere, vedendo Sua Maestà che verisimilmente non sarebbe costato a Sua San-

Santità, che fu spedito in'Roma contro il costume, senza che di quello ne fosse stato dato il minimo sentore al Ministro Plenipotenziario, che Sua Maestà aveva fatto istruire in detto proposito ad effetto di accordare con il Ministero Pontificio i termini competenti, che potevano rendere reciprocamente aggradevole il sopradetto Breve prima della sua spedizione, ed accettazione, mi ordina perciò il medesimo Sig. partecipare a V. E. essere necessario, che l' E. V. sospenda la consegna di quell' Indulto, fino a tanto che la Maestà Sua ricorra al Santiss. Padre, acciò si degni ordinare, che si conferisca; ed accordi col suddetto Ministro Plenipotenziario, in sequela dell' istruzioni, che si ritrovano nella Corte di Roma, non essendo ciò stato fatto finora, e che si crede indispensabilmente necessario per molte ragioni, che non sono state rappresentate a Sua Santità.

In tutto ciò, che potrà essere di servizio, e piacere dell' E. V. mi troverà sempre dispostissimo a servirla. Dio guardi l'E. V. per molti anni.

Dal Palazzo li 7. Settembre 1759.

Di V. E.

Ossequiosis., & Obbl. Serv.
D. Luigi da Cunha.

Num.

K

Num. IV.

Illuſt. ed Eccel. Patr. Colendiſs.

ALla ſtimatiſſima Carta di V. E. in data de' 7. del corrente replico prontamente per renderle le dovute grazie dell' onore fattomi di eſporre le mie ſuppliche alla Maeſtà Sua perchè voleſſe degnarſi di compartirmi la grazia della ſua Reale Udienza, che con tanta bontà ſi è compiaciuta accordarmi per mercordì proſſimo futuro 11. ſtante, alla quale io ſarò pronto all'ora aſſegnatami, tanto più, che la Maeſtà Sua ha ancora avuta la carità di potraermela fino a quel giorno per darmi tempo di rimettermi in iſtato di comparire nel più decente modo che ſia poſſibile alla ſua Real preſenza, atteſo qualche reſiduo, che ancor provo del lungo ſofferto incomodo alla gamba deſtra.

Io, veduta non ſoddisfatta l'E. V. dell'eſatta relazione da me fattale del contenuto nelle Pontificie Lettere, che devo preſentare alla Maeſta Sua onde per darle piena riprova della ſincerità del mio agire, non eſitai un momento a preſtarmi alla di lei iſtanza col farlene tenere le Copie, ſiccome ho eſeguito con tutta la prontezza.

Non poſſo però negare all' E. V., che mi abbia ſorpreſo, ed afflitto il leggere nella di lei Carta l'inſinuazione di non preſentare a Sua Maeſtà il Pontificio Breve diretto al Preſidente, e Deputati della *Menſa di Coſcienza*, *ed Ordini*, perchè vien giudicato fuori del coſtume per non eſſere di eſſo ſtata date alcuna conoſcenza al Regio Miniſtro eſiſtente

ſtente in Roma, e per non eſſere ſtato con eſſo concordato.

Tal difficoltà mi parerebbe di ſuſſiſtenza, quando ſi foſſe trattato di una coſa molto dibattuta; ma non eſſendoſi trattato, che di una coſa corriſpondente alla domanda fattane dalla Maeſtà Sua col foglio del Procuratore Fiſcale anneſſo alla Lettera della Maeſtà Sua, non pare, che vi entraſſe alcun concordato, mentre non era nata alcuna difficoltà, nè vi era biſogno di conferenze, quando non è ſtata poſta nel Breve clauſola, che legaſſe le mani, o rendeſſe di minor forza le facoltà domandate, e pienamente conceſſe alla *Menſa della Coſcienza*, *ed Ordini* per l'affare, di che attualmente ſi tratta; ed avendo il Regio Miniſtro potuto conferire quante volte, e per quanto tempo ha voluto, e colla Santità Sua, e col di Lei primo Miniſtro, non ſarebbe mai caduto in mente al Santo Padre, che per ottenere il Breve conceſſivo delle facoltà richieſte ſul preſente ſtato dell' affare, poteſſe il Regio Miniſtro aver coſa di più da ſuggerire. Però la Santità Sua fece ſtendere il Breve, e lo mandò ſenz' altro diſcorſo, moſſa ancora dalle molte premure, colle quali inſiſteva il detto Miniſtro, perchè ſi ſollecitaſſero le riſpoſte. Il che per dare a Sua Maeſtà nuove riprove della ſua Pontificia buona volontà di uſare della più diligente attenzione verſo la medeſima, fece riſolvere il Santo Padre a ſpedire le dette riſpoſte per uno ſtraordinario Corriere, perchè giungeſſero coll' economica di quindeci giorni. Nè ha mai creduto la Santità Sua che poteſſe prenderſi per diffidenza, ch' Ella abbia del Regio Miniſtro, il mandare le riſpoſte al Nunzio, com' erano giunte le propoſte del ſuddetto Regio Miniſtro, ed in fatti con ottima fede non mancò il Papa mio Sig. di fare anticipatamente ſapere al medeſimo Miniſtro

per

per mezzo di un Biglietto del Card. Segr. di Stato, che spediva un Corriere, e che se voleva prevalersene, poteva a lui mandare il suo Piego, che sarebbe stato fedelmente rimesso da me. Egli non accettò l' offerta, anzi avuto in risposta, che ne spediva uno ancor egli, da poi portò, come è noto a V. E., per la mattina del diretto a me, il Piego da lei transmessomi, ed io spero, che il ritardo della consegna delle Lettere non possa essere stato preso in sinistro, perchè non è già mio l' impedimento, e non mancai di far consapevole l' E. V., che il Dispaccio da lei mandatomi, mi avea portato di che seco conferire, il che non mi era permesso per la mia malattia, che mi obbligava al letto, come era già noto all' E. V., che avea fatto l' onore di venire a vedermi, e come il mio Segretario mandato espressamente mi assicurò averle riferito. Appena poi ridottomi in istato di fare qualche passo coll' ajuto del bastone, mi portai subito alla di lei Casa, e le comunicai il contenuto del Dispaccio; ed avendole domandato d' impetrarmi la Real Udienza per presentare secondo gli ordini ricevuti le Pontificie Lettere a S. M., e senz' alcun misterio; conosciuto, che l' E. V. non era, come sopra ho detto, soddisfatta della mia relazione, senza punto esitare, le promisi le copie delle Lettere, le quali subito mandai trascritte che furono, e tutto ciò con molta naturalezza, e sincerità, senza dar motivo a dubitare, che la Corte di Roma avesse alcuna diffidenza del Regio Ministro colà esistente, nè degli altri, che hanno qui l' onor di servire più d' appresso la Maestà Sua, co' quali mi pare d' aver trattato con tutta la più possibile naturalezza, e sincerità, onde non ho fatta mai parola sul punto in quistione, siccome sopra quanto qui

pu-

pure hò operato, o scritto a Roma sull' affare pendente, da che proviene, che io mai ne parlassi a V. E., come ella si degnò dirmi, anzi aggiungendomi, che quest' affare non dipendeva da lei, ma dal Signor Conte di Oeyras, immediatamente da lei partito mi portai da lui per conferire il tutto ancor con esso colla medesima sincerità; ma egli non volle sentirmi parlare di tal affare, dicendomi, che apparteneva a V. E. e non a lui, che non si credeva obbligato ad altro, che a dire al Re il suo parere, quando Sua Maestà glielo avesse comandato, anzi avanzatomi ad offerirgli una memoria, che avea scritta espressamente sul dispaccio arrivatomi, quantunque pregato replicatamente di prenderla per leggerla almeno per curiosità, non volle accettarla, e m'insinuò di darla a V. E. alla quale la trasmetto qui annessa per prova della mia sincerità animata ora da quella, colla quale agisce il Papa mio Signore, e specialissimamente col Re Fedelissimo, per il quale protesta avere tutto il più tenero paterno attaccamento.

Non sono poi in istato di presentare alla M. S. le Pontificie Lettere senza il noto Breve, perchè questo viene in esse incluso. Ed io non avrò certamente mai l' ardire di aprire un Piego sigillato dal Papa mio Signore diretto ad un sì gran Re, come è il Re F., cui devo consegnarlo tale, quale è stato confidato, e mi lusingo dalla somma Clemenza della Maestà Sua, che non vorrà darmi la mortificazione di riprendere dalle sue Reali mani e rimandare al S. P. un Breve, che la S. S. con sincera volontà le invia a tenore dell' istanza del Procurator Fiscale della Corona in una sua Pontificia Lettera senza alcuna limitazione di facoltà ampiamente concessa, per l' affare di cui si tratta in pre-

sen-

ſente di Sacerdoti, e Religioſi complici nel ſempre deteſtabile tentato parricidio nella real Perſona di S. M.

Nella ſomma confuſione, e pena in che mi ha poſto la di lei ſuddetta preſcrizione, V. E. mi permetta di ſupplicarla di qualche riſpoſta ſu queſt' ultimo articolo particolarmente prima di Martedì 11. corrente. eſſendomi neceſſaria per regolarmi nell' onore, che la Maeſtà Sua mi ha accordato di ammettermi in tal giorno alla ſua Real preſenza, come l' E. V. mi ha notificato, mentre, e per il comando del Papa mio Signore, e per mio debito; e natural iſtinto non voglio operare mai in maniera, che poſſa rendere la Maeſtà Sua meno contenta.

E ſupplicando l' E. V. del frequente onore de' ſuoi comandi, con pieniſſimo oſſequio mi confermo.

Di V. E. Dalla Inquiera 8. *Settembre* 1759.

P. S. Per debito della riſpoſta alla ſua ſtimatiſſima Carta, ſe poi V. E. vorrà conferire a voce, mi offeriſco alle ore, e al luogo, ch' ella mi preſcriverà o alla ſua Caſa, o alla Real Segreteria; Dunque in qualunque forma mi onori di riſpoſta avanti Martedì 11. corrente.

L

Num. VII.

Eccellentiſs. e Reverendiſs. Monſig.

PReſentai al Rè la lettera, colla quale mi favorì V. E. in data degli 8. in riſpoſta di quella, che

che io d' ordine di S. M. aveva indirizzato a V.E. nel giorno 7. di questo corrente Mese.

E subito ricevei l'altro ordine di rispondere all' E. V. che S. M. piuttosto, che dubitare delle retissime intenzioni, e dei paterni affetti, che il medesimo Signore, e la sua Reale Corte meritano dalla Santità Sua; ebbe per cosa certa la veduta della copia del Breve, che V. E. mi rimise, e del modo, con cui fu spedito in Roma, che niente poteva darsi, che fosse più opposto alle medesime intenzioni certissime, e paterni affetti di S. S. della forma colla quale si spedì, e fu rimesso il detto Breve, essendo questo stato concepito in termini contraddittorj al genuino senso, ed al tenore della Lettera, che sopra il medesimo Breve avea Sua Maestà indrizzata al Santiss. Padre; contraddittorj alla supplica presentata per parte del Promotore della Corona di questo Regno ad effetto d'impetrarlo; contraddittorj alla lettera o sia tenore, e disposizione di tutti gli altri Brevi, che furono spediti dalla Sede Appostolica ad istanza de' Signori Re di questi Regni nelli casi aggravanti, non essendo alcuno di essi nell' atrocità comparabile a quello del quale si tratta; contraddittorj, che la giustizia, e la decenza stabilirono inalterabilmente di non spedirsi le rappresentazioni dalle Teste Coronate senza concordarsi prima colli loro Ministri residenti nella Corte di Roma li termini, ne' quali si devono, e non devono spedire li diplomi, affinchè non succeda, ciò ch' ora è succeduto con le contraddizioni, che lasciò dichiarate; le quali spera Sua M. che solamente si correggeranno con altre della medesima natura, allorchè dal dilicatissimo discernimento, ed Appostolica prudenza del Santiss. Padre, arriveranno a conoscersi pienamente le irregolarità, che si pretesero santificare sotto il suo rispettevole nome nel

Bre-

Breve succennato. Essendo una di esse quella di essere stato incluso conforme V. E. lo riferisce in una delle Lettere di S. S. quel Breve, che per sua natura rendeva impossibile l' ammissione del medesimo.

Locchè Sua Maestà mi comanda dichiarare formalmente all'Eccellenza Vostra con la somma ammirazione, che al medesimo Signore cagionarono l' espressioni e l' insistenza di V. E. sopra la presentazione del predetto Breve, che non si può ammettere. Della cui unione colla Lettera di Sua Santità risponderà alla prima del Santiss. Padre, e della sua inalterabile Giustizia, ed incomparabile riflessione, chi proccurò sorprendere la M. S. dentro della sua propria Corte con un modo tale, sotto il sagro Nome di Sua Santità.

Tutte quelle cose, che saranno Lettere del Santiss. Padre separate dal succennato Breve, si riceveranno da S. M. con una venerazione assai conforme al suo Filiale, e costante ossequio, nell' Udienza, che il medesimo Sig. ha concesso all' E. V. per il giorno del martedì 11. del corrente mese, come ho già partecipato all' E. V.

In quanto alla Promemoria di V. E., che vedo inclusa nella detta sua lettera, quando Sua Maestà l' avrà considerata, risponderò sopra la medesima subito, che a tal effetto riceverò li Reali Ordini del medesimo Sig.

E vedendo nella medesima lettera di V. E. l' equivoco appartenente alla mia Persona, di trovarsi scritto in essa aver detto io all' Eccellenza Vostra, che li negozj relativi alla spedizione delli dispaccj, che si mandarono a Roma nel mese di Aprile di questo presente anno, e le sue risposte appartenevano al Sig. Co: di Oeyras mio compagno, devo dire a V. E., che essendo per me assai credibile,

che

che l'E. E. V. percepisca tutto ammirabilmente, è necessario che intenda da me, che mi spiegai male contro il mio proprio conoscimento, secondo il quale certa cosa è, che li predetti Dispaccj si spedirono nella mia Officina, alla quale sono appartenenti: che alla medesima parimente appartiene l' affare delle risposte, che V. E. ricevè: E che tutto quello che intendevo significarle fu, che non ero ancora istruito degli ordini di S. M. per risponderle a quello, che mi proponeva nella conferenza, della quale si stava trattando.

Per tutto quello, che ridonderà in servizio dell E. V., mi troverà sempre disposto colla maggiore e più pronta volontà.

Iddio conservi l'E. V. molti anni: *Dal Palazzo alli* 10. *di Settembre dell' anno* 1759.

M

Num. VIII.

PRO MEMORIA.

1. TUtta l' esuberante, ed illuminata fede, che il Re F. ha confermato non solamente nelle rettissime intenzioni di Sua Santità; e non solo nella considerazione delli Paterni affetti, che dal medesimo Santissimo Padre ha meritato la filiale venerazione, e costante condiscendenza del medesimo Monarca, ma ancora nella memoria di quella distinta contemplazione, con cui la S. Sede Appostolica è stata solita di corrispondere all' ardentissimo zelo, ed alle straordinarie fatiche, e spese, colle quali i Sign. Re di Portogallo stabilirono, e dilatarono la Religione, e la subordinazioue alla S. Ma-

dre Chiesa nelle parti più rimote dell' Africa, dell' Asia, e dell' America: Tutta questa esuberante, ed illimitata fede (dico) è stata necessaria al Re Fedelissimo per liberarsi dalla grande perplessità in cui pose il suo Reale spirito l' Arcivescovo di Petra (Nunzio nella Corte di Lisbona) con l' esibizione, che in essa fece a Don Loigi da Cunha Segretario di Stato della copia di un Breve diretto al Presidente, e a' Deputati del Tribunale della Coscienza, e degli Ordini in data degli 11. di Agosto prossimo precedente, e colle altre cose, che il detto Prelato praticò successivamente nella medesima Corte, concernenti l' assunto della presentazione del predetto Breve, e di due lettere, che disse avere di Sua Santità.

2. Essendo stata subito esaminata la predetta copia, si trovò, che il Breve, che nella medesima veniva significato, è surrettizio, e fondato [contro le pure ed illibate intenzioni di Sua Santità) in una evidente mancanza d' informazione dello stato presente e passato dell' affare, che fu l' oggetto del riferito Breve, e degl' indulti, che dalli Sommi Pontifici si erano concessi alla Corona di questi Regni.

3. Primieramente si trovò essere la predetta copia del Breve contraddittoria, ed incompatibile, sì col genuino senso, e tenore della lettera di S. M. F. diretta a S. Santità con data delli 20. di Aprile di questo presente anno, siccome con la supplica del Procuratore Fiscale raccomandata in essa. Imperciocchè dimandandosi nella predetta supplica un Breve generale ed amplo, che facendo cessare lo scandalo presente, ed evitando ne' tempi futuri qualunque conflitto di Giurisdizione, che sarebbe di sua natura impraticabile nelle dilicatissime materie della conservazione della preziosissima vita dello stesso Sign., e del-

e della tranquillità pubblica de' suoi Regni, e Dominj; si allontana evidentemente la predetta copia del Breve da tutto questo senso litterale; trovandosi spedito al contrario di esso ristrettamente, e limitatamente, solamente per castigo del delitto preterito delli 3. di Settembre dell'anno prossimo precedente, come la sua copia lo manifesta.

4. Rendendosi anche più deforme questa incompatibilità, e contraddizione, quando si considera che per castigarsi li sopradetti rei in questo Regno, essendo rilasciati dall'Eminentissimo e Reverendissimo Card. Patriarca, come Ordinario Diocesano della Corte, non era necessario l'indulto, percioechè per quest'effetto il Re F. aveva il secondo delli due Brevi, che il S. P. Gregorio XIII. concesse alla Corona di Portogallo nel giorno 25. di Ottobre dell'anno 1583., il quale è inserito nella copia segnata col num. XI. perciò che appartiene alli Regolari, e Sacerdoti Secolari; siccome concesse nello stesso giorno altro indulto (n. XII.) per quello, che appartiene alli Sacerdoti, e Cavalieri degli Ordini Militari.

5. Di modo tale, che tutto ciò, che Sua Maestà F. raccomandò, e dimandò il Procuratore della sua Corona, fu in sostanza, che Sua Santità, per evitare i conflitti della Giurisdizione, concedesse al raccomandabile Tribunale della Coscienza, e degli Ordini, la facoltà di rilasciare li rei di cotanti esecrabili delitti, che presentemente appartiene agli Ordinarj Diocesani: E quello, che significa la detta Minuta, o copia del Breve, è una indiretta negativa della predetta concessione riducendo l'indulto, del quale si tratta in essa, al delitto delli 3. di Settembre prossimo precedente, senza proferirsi neppure una sola parola sopra il punto, che avendo già un Breve antecedente per la rilassazione,

 sola-

solamente si trattava del Tribunale, che doveva procedere alla medesima.

6. In secondo luogo si trovò la predetta copia del Breve ancora contraddittoria, ed incompatibile colla disposizione, e con il tenore di tutti gli altri Brevi, che la pietosa condiscendenza delli Signori Re di Portogallo impetrarono dalla Sede Appostolica per il castigo degli Ecclesiastici convinti di delitti, de' quali nessuno può paragonarsi in modo alcuno nell'atrocità a quello del quale si tratta.

7. Imperocchè leggendosi li cinque Brevi, che sono inseriti nelle Copie segnate colli numeri 8. 9 10. 11., e 12. si scorge in essi manifestamente, che li PP. Leone X., Pio IX., e Gregorio XIII., comprendendo il grande ossequio, che i Signori Re D. Emmanuele, e Don Sebastiano facevano alla medesima Sede Appostolica in condiscendere alla medesima per dimandarle le facoltà, con cui li Dritti Divino, naturale, e delle Genti, e gli esempj delle Nazioni più civili, e più Religiose gli davano autorità per castigare li perturbatori della quiete pubblica de' loro Regni, e Dominj (essendo tra li detti esempj assai degno da notarsi quello delli due Regolari, che nell'anno 1506. erano stati fatti abbruciare dal medesimo Signor Re D. Emmanuele nella Corte di Lisbona non per aver profanato il decoro sempre Sagro, ed inviolabile di Sua Maestà con un sì orribile insulto, come quello delli 3. Settembre prossimo precedente, ma bensì per aver eccitato un tumulto, che commosse il popolo della medesima Capitale) comprendendo, dico, i medesimi S. Padri tutta l'estensione dell'ossequio di que' due Monarchi, spedirono ad istanza di essi gli accenati Brevi ampli, e senza limitazione, e generali per tutti li casi occorrenti, non ristretti, e ridotti ad un solo, ed unico caso preterito, come si

tro-

trova ſpedita l'accennata copia del Breve con contraddizione, ed incompatibilità tanto maggiormente oſſervabile, quanto è maggiore, ed orrido l'inſulto di cui ora ſi tratta, di quello, che furono tutti gli altri delitti, che diedero motivo a predetti cinque Brevi:

8. In terzo luogo trovoſſi eſſere contraddittorio, ed incompatibile, con il coſtume, che la giuſtizia, e la decenza ſtabilirono intollerabilmente, e il modo, con il quale fu ſpedito in Roma, e ſi procurò di preſentare nelle Reali mani di S. Maeſtà F. il menzionato Breve; eſſendoſi ſpedito alla Corte di Liſbona ſenza eſſermi ſtata data la minor notizia del contenuto in eſſo: Ed eſſendo ſtato rimeſſo alla mia Corte [giuſta quello, che affermò in eſſa il Nunzio] inſeparabilmente accluſo dentro di una Lettera di S. Santità per il Re mio Signore.

9. Contraddizione, ed incompatibilità, che ſi conchiudono in un modo manifeſto, non ſolamente perchè finora non ſi è veduto, che li Reſcritti ſpediti ad iſtanza delle Teſte Coronate ſi ſiano ſpediti in queſta Curia arbitrariamente, e diſpoticamente ſenza farli vedere preventivamente ai Miniſtri delli medeſimi Monarchi, che li domandavano, per oſſervare ſe ſi ſono ſpediti a tenore delle loro iſtruzioni: Non ſolamente perchè ancora è una coſa mai veduta, che ſomiglianti Reſcritti, in un modo particolare, e clandeſtino ſpediti, ſi ſiano mai rimeſſi in forma autentica ſotto il medeſimo ſegreto alli Monarchi impetranti, ſenza che ſia preceduto il loro particolare conſenſo: Non ſolamente nemmeno li medeſimi Particolari ſi ſono finora obbligati in queſta Curia direttamente, ovvero indirettamente di far acconſentire alla ſpedizione delli Reſcritti ſpediti in vigore delle loro ſuppliche allorchè vedono, che non ſono utili ad eſſi le grazie,

che in quelli si contengono, conforme successe nella spedizione del predetto Breve spedito con tutte le contraddizioni, ed incompatibilità di sopra dichiarate; Ma aver ancora, e molto più, perchè non essendo lo stesso Breve diretto immediatamente a S. M. F., bensì al Presidente, ed alli Deputati del Tribunale della Coscienza, e degli Ordini, si scorge benissimo, che il detto Sig. non poteva decentemente, e decorosamente incaricarsi di essere il portatore del predetto Breve per passarlo poi dalla sua Reale mano a quelle delli suddetti Ministri.

10. Non potendo il medesimo Monarca F. ricevere in queste scabrose circostanze il Breve originale significato nella predetta copia: e prevalendo anche così l'ossequiosissima attenzione verso il Santissimo Padre, concesse il medesimo Monarca a Monsig. Nunzio l'udienza, che aveva dimandata per consegnare le due Lettere, che disse avere di Sua Santità.

11. In risposta della Lettera, in cui fu concessa la detta udienza, Monsig. Nunzio scrisse nel giorno seguente a D. Luigi da Acugna Segretario di Stato altra Lettera, praticando in essa irregolarità tanto grandi, quali furono per esempio. La prima impugnare personalmente, e senza aspettare per questo l'ordine della sua Corte, la sospensione del Breve, che gli era stata, partecipata per parte di S. M. F.: La seconda argomentare contro la medesima sospensione con gl'incompetenti pretesti, che non possono ammettersi, e si leggono nella predetta Lettera: La terza pretendere con questi mezzi impraticabili, e non costumati, arrivare al fine, anche più strano, ed impraticabile, di obbligare la medesima M. F. a ricevere il sopradetto Breve conceputo nelli termini già dichiarati.

12. Niente di meno prevalendo ancora nella Reale

le conſiderazione di S. M. l'oſſequio di S. Santità, ordinò riſpondere al detto Prelato, ratificandogli la conceſſione dell'udienza ad eſſetto di preſentare le Lettere del Santiſſimo Padre: Lettere che Monſign. Nunzio ſtimò a propoſito di conſervarle preſſo di sè, ſenza preſentarle al Re F. nell'udienza, che ebbe nel giorno 11. del corrente Meſe di Settembre dell'Anno 1759.

13. In queſte circoſtanze dunque con l'ultimo eſpreſſo di freſco arrivato dalla Corte di Lisbona, ſi è ordinato al Miniſtro Plenipotenziario del medeſimo Monarca F., che ſubito rappreſenti a Sua Santità con riverente oſſequio.

Che avendo il medeſimo Monarca conceſſa l'Udienza due volte al Nunzio di Sua Santità per conſegnare le predette Lettere Pontificie, ed avendo il medeſimo Nunzio effettivamente avuta l'Udienza dimandata per farne la predetta conſegna, ſenza che realmente l'abbia fatta; S. M. F. non può formalizzarſi, che lo ſteſſo Nunzio non ſe ne ſerviſſe della detta Udienza, e conſervaſſe nelle ſue mani le predette Lettere.

Che il medeſimo Monarca ſi formalizzò parimente per avere il detto Nunzio preſa la riſoluzione di porre a S. M. F. per condizione per la conſegna delle predette Lettere Pontificie l'ammiſſione del predetto Breve clandeſtino, orettizio, e ſurrettizio, contraddittorio, ed incompatibile con la Lettera di S. M. F. diretta al Santiſſimo Padre ſopra queſta materia colla rappreſentazione del Procuratore della Corona di queſti Regni, con il tenore, e ſenſo di tutti li Brevi che a tal effetto ſono ſtati ſpediti dalla Sede Appoſtolica nelle Cauſe Criminali, e con il coſtume, che la Giuſtizia, e la decenza tengono ſtabilito per la ſpedizione delli Reſcritti ſpediti ad iſtanza delle Teſte Coronate.

 Che

Che la suddetta M. S. F. spera dall' inalterabile giustizia, dall' Appostolica prudenza, e dal Paterno affetto di Sua Santità un rimedio tale, e tanto significante, che faccia cessare così prontamente, come è necessario, queste ed altre similmente giuste, e riverenti doglianze, e con esse lo scandalo pubblico, che non solamente nella Corte di Lisbona, ma in tutta l'Europa hanno dato alcuni Ministri di S. Santità colla dichiarata, e scoperta cooperazione, che contro tutti li detti principj, e contro il decoro di S. Santità medesima, e di S. M. F. hanno manifestato senza ritegno nella medesima Corte, Capo della Chiesa, in favore degli esecrabili insulti, e delle abbominevoli calunnie, che tutto il Governo, e tutto il comune de' Regolari della Compagnia chiamata di Gesù hanno commesso nel Regno di Portogallo, ed in tutti li suoi Dominj oltramarini.

Che per fine, e conclusione di tutto S. M. F. spera colla medesima fermezza, che subito che saranno dissipati gli ostacoli, che hanno impedito le vie di giungere alla presenza del Santiss. Padre la verità, ch'è notoria a tutto il Regno di Portogallo, ed a tutte le quattro Parti del Mondo scoperto: non solamente sarà ridotto il sopraespresso Breve alli termini competenti, e decorosi, che costano dagli esempj degli altri Brevi spediti per la Corona di Portogallo nei casi a questo simili; ma ancora, che S. Santità ricordandosi delle significanti ed urgenti rappresentazioni, che nel Regio nome della stessa M. F. furono fatte alla Santa Sede Appostolica, medianti le Lettere istruttive, e Regie degli 8. di Ottobre dell'Anno 1757., 2. di Febbrajo dell'Anno 1758., e 20. Aprile di questo presente Anno 1759.; Non solamente riconoscerà l'indispensabile necessità, che autorizza il medesimo Monarca per difendere la sicurezza della sua Reale Persona, Regni, e Vassalli di essi; ma ancora, che S. M. F. ha

ha adoperato gli ultimi termini della sua Religiosissima venerazione a S. Santità in tutto quello, che il Dritto Divino, Naturale, e delle Genti, e gli esempj di casi somiglianti, con tutto che incomparabilmente meno esecrabili, e men degni di provvidenza, potevano permetterlo in riguardo ad una tanto calamitosa congiuntura.

N.

Num. IX.

Dalle Stanze del Quirinale 22. Novembre 1759.

AVendo ordinato Nostro Signore al Card. Segr. di Stato di rimettere al Sig. Commendatore Almada l' acclusa Memoria corrispondente a quella, che Sua Sig. Illustriss. presentò alla Santità Sua la mattina de' 19. di questo Mese, si dà l'onore il medesimo Cardinale d' eseguire il Pontificio comando, e a Sua Sig. Illustriss. bacia le mani.

Sig. Commendatore Almada.

Non ha potuto la Santità di N. S. Papa Clemente XIII. senza sua estrema meraviglia, e senza grave amarezza del suo animo Paterno, leggere nella Memoria presentata in sue mani il dì 9. del corrente Novembre dal Ministro Plenipotenziario di S. M. F., le eccezioni, che si oppongono, e che diffusamente vengono amplificate contro il Breve facoltativo, diretto al Presidente, e Deputati della *Mensa della Regia Coscienza*, spedito su l' istanza del Procutator Fiscale della Corona di Portogallo, e trasmesso a Sua Maestà unitamente colle Lettere Pontificie responsive a quella, con cui la Maestà Sua avea già accompagnata la detta istanza.

Il

Il fondamento di questa istanza, non altro essendo, che l'esecrando attentato seguito contro la Sagra Persona di Sua Maestà, ch'ivi giustamente deplorasi, e per cui si rappresenta ricolma d'un alto orrore tutta la Fedelissima Nazion Portoghese, meritamente fu appreso da Sua Santità, qual primo e più premuroso interesse della Maestà Sua, quello di pienamente espiare l'orribile scandalo di sì atroce misfatto, col castigo di chiunque ne fosse trovato complice, quantunque costituito negli Ordini Sagri, o anche nel grado di Sacerdote tanto Secolare, quanto di qualunque Istituto, ed Ordine Regolare. A quest'effetto non ricusò la Santità Sua di accordare le più ample facoltà al Tribunale indicato dal Procuratore della Corona, superando tutte le difficoltà, che dalle disposizioni de' Sagri Canoni, dai riguardi, che Sua Santità professa verso i suoi venerabili Fratelli gli Ordinarj locali, dagli esempj de' suoi Predecessori, dai privilegj degli Ordini, ed Istituti Regolari, potevano opporsele; quali tutte considerò come inferiori all'atrocità del seguito delitto, che al suo animo Pontificio avea cagionata una commozione uguale al tenero Paterno amore, con cui riguarda la Sagra Persona del Re Fedelissimo.

Di questa sua pronta ed esemplare condiscendenza a' desiderj Reali, mentre aspettavasi il Santo Padre le più corrispondenti dimostrazioni di gradimento, non ha potuto senza meraviglia, ed amarezza vedersi muovere querela, per non aver accordata l'altra secondaria parte dell'istanza del detto Procuratore Fiscale, in cui richiedeva, che tal concessione di facoltà al sopraccennato Tribunale si estendesse a tutti i tempi avvenire, e a tutti i contingibili casi di attentati contro le Reali Persone, e contro lo Stato del Re di Portogallo, e di Algarve. A questa querela indarno procurasi di dar corpo nel-

nella memoria del Ministro Plenipotenziario, o rappresentando qual principale oggetto dell'istanza del Procuratore della Corona, quello, che dalla semplice lettura di essa ben si conosce non esserne, che un accessorio, o allegando gli esempj de' Pontefici Predecessori di Sua Santità, che all'istanza de' Serenissimi Re di Portogallo han conceduti Indulti perpetui in tal genere di cose. Dei cinque esempj allegati, il primo di Leone X. (che anche espressamente leggesi ristretto alla vita del Re Emmanuele) e i due di Pio IV., non altro dispongono, se non che i Chierici d'Ordini Minori, e non Beneficiati trovati rei di certi delitti ivi enunciati, non debbano godere il privilegio del Foro, e di questo istesso costituiscono Giudici di prima istanza, il Cappellano Maggiore, e di seconda il Presidente della Mensa della Regia Coscienza, purchè sian Vescovi, Prelati, o in Dignità Ecclesiastica costituiti. Onde è che la disparità della sostanza degl' Indulti medesimi, e la diversa qualità delle persone, sì de' Giudici, che de' rei, che alla loro autorità si soggettano, rende inapplicabili gli esempj alla presente concessione, di cui si chiedeva la perpetuità.

Seguono i due contemporanei Brevi di Gregorio XIII., che ne' casi di Ribellione, e Congiura contro lo Stato, danno facoltà agli Arcivescovi, e Vescovi ordinarj de' luoghi di procedere giuridicamente contro qualunque Ecclesiastico, anche Regolare; ed al Tribunale della Mensa della Regia Coscienza di procedere similmente contro Cavalieri, e Cappellani degli Ordini, ancorchè Sacerdoti, sino alla consegna al Braccio secolare.

Se fosse in grado a Nostro Sig. il promuovere querele, potrebbe Sua Santità fondarne una assai ragionevole sul non esserle stati da principio esibiti ambidue insieme questi Brevi, dal cui confronto si rico-

riconosce di quali termini sono state altre volte misurate sì le istanze dei Re di Portogallo, che le concessioni dei Sommi Pontefici, ed in qual guisa dall'una, e l'altra parte si è creduto bastantemente provveduto alla sicurezza delle Reali Persone, e della Regia Corona.

Ma basta bene al Santo Padre di poter desumere dall'istessa esibizione del primo de' suoi Brevi una nuova ragione, con cui ribattere la querela promossa per non essersi conceduta in perpetuo, ma limitata alla presente emergenza, la straordinaria facoltà accordata al Conseglio della suddetta Mensa, giacchè dall'unione de' due contemporanei Indulti di Gregorio XIII. comparisce più chiara del Sole la regola tenuta da quel suo degno, e dotto Predecessore, e non ricusata benchè in tempi turbolentissimi dal Re Filippo, cioè di non soggettare in perpetuo al Tribunale della Coscienza altre persone insignite degli Ordini Sacri fuori di quelle, che già per altri titoli erano a quel Foro soggette; lasciando tutte le altre del Clero Secolare, e Regolare sotto la Giurisdizione degli Arcivescovi, e Vescovi ordinarj de' luoghi, ampliate solo le loro facoltà per quei casi, che non le avessero.

Cresce più oltre la meraviglia del Santo Padre in vedere, che nella memoria del detto Ministro Plenipotenziario si consideri per caso, e soggetto di querela, e di rimproveri quello in cui essendole stata fatta una istanza, che comprende due parti per l'una, è condiscesa la Santità Sua con esemplare facilità in soddisfare pienamente i Reali desiderj, avendo avuto solo difficoltà di fare l'istesso per l'altra, con farne esporre a voce alla Maestà Sua le ragioni. Ma se tanta è da credersi, che sia la premura del Re Fedeliss., perchè resti stabilito ne' suoi Regni, e Dominj un nuovo regolamento creduto

più

più efficace di quelli già prescritti da' Sacri Canoni, ed ampliati dagl' Indulti Appostolici, a prevenire sì atroci misfatti, che detestati ugualmente dall' umanità, e dalla Religione, non possono senza orrore affacciarsi alla mente degli Uomini più perduti; può ben darsi luogo a nuove istanze, e nuovi progetti, ma non mai a querele, e doglianze, che mal convengono alla pietà del Re, e all' amore, che Sua Santità nodrisce non solamente nel cuor suo verso la di lui Sagra Persona, ma che evidentemente gli ha dimostrato in questa occasione, e nell' amplissima concessione delle facoltà accordate al Tribunale indicatole col Breve, contro cui si declama.

Non dipartendosi però la Santità Sua da queste disposizioni della sua Pontificia benevolenza, è pronta ancora a permettere, che si esamini qualunque ulteriore istanza, e progetto riguardante i tempi avvenire, che dal suddetto Ministro Plenipotenziario venga proposto; e a questo fine si dichiara contenta, che si tengano gli opportuni particolari Congressi tra il medesimo Ministro per parte di Sua Maestà Fedelis., e i Sig. Card. Calvachini Pro-Datario, e Torreggiani Segr. di Stato nelle Stanze di questo, e nelle giornate, ed ore da concertarsi fra loro, non ricusando la Santità Sua di dare orecchio alle ragionevoli proposizioni, che potranno farsi, e ai fondati motivi, che potranno addursi, per dimostrare necessario ne' Regni, e Dominj di Sua Maestà Fedelis. un qualche nuovo generale e perpetuo regolamento sulla materia, di cui si tratta.

Quanto alla condotta tenuta da Monsignor Arcivescovo di Petra suo Nunzio Appostolico in Portogallo, ora Card. Acciauoli, sì nell'offerire da prima, come nel trattenersi in appresso di presentare

a Sua

a Sua Maestà il Piego direttole dalla Santità Sua, in cui contenevansi due Lettere Pontificie, e unitamente il Breve, di cui si è parlato sopra; E quanto all' unione medesima di questo Breve con le suddette Lettere, e al metodo osservato in Roma nella spedizione e trasmissione di esso; avendo Nostro Sig. intese dal principio di Ottobre per mezzo dell' istesso Sig. Card. le querele della Corte sopra di tutto questo, veduto il tenore degl' istessi Viglietti del Sig. Cunha Segr. di Stato per gli affari esterni di S. M. F., esibiti ora dal Ministro Plen potenziario unitamente alla Memoria, e riconosciuta la conformità dell' operato dal Nunzio Appostolico con le sue Pontificie intenzioni, e comandi, ordinò già al suddetto Sig. Card. di esibir in iscritto al Regio Ministro una Memoria in cui esponesse distintamente i fondamenti e motivi sì della propria condotta, che di quella tenutasi in Roma nella trattazione di questo affare. Dalla cui lettura spera Sua Santità, che la Corte, ed il Sovrano resteranno persuasi della rettitudine delle sue intenzioni, e dell'onestà del procedere del detto Suo Nunzio. Tanto più che questi in tutto il precedente corso della sua Nunziatura ha avuta la sorte d' incontrare il più benigno gradimento della Maestà Sua per il suo moderato pacifico contegno, e pieno d' osse quio verso il Sovrano, di attenzione e riguardi verso i Ministri, al quale non essendo sembrato a Sua Santità pienamente uniforme quello del Ministro Plenipotenziario di S. M. F. in Roma si è creduto in dovere di farne portare al Trono di Sua Maestà le sue lamentanze.

Per quello finalmente, che spetta ai Religiosi della Compagnia di Gesù, e alle risoluzioni prese da la M. rispetto ad essi, e già in gran parte eseguite, S. Santità di Nostro Signore ha espressi bastantemen-

te

te i ſuoi invariabili ſentimenti nella lettera ſopra di ciò ſcritta a S. M. a cui n'è ſtato comunicato il tenore ſin dal principio del Meſe di Settembre paſſato, come atteſta il ſuddetto Signore da Cunha Segretario di Stato nello ſteſſo Biglietto de' 7. del detto Meſe: *Invariabili ſono i Pontificj ſentimenti ſu queſt' articolo, perchè appoggiati alla Giuſtizia, la quale non ama, che ſi confondano gl' innocenti con i colpevoli, nè che la pena dovuta forſe ad alcuni individui per la punizione de' quali S. S. avea accordate tutte le richieſte facoltà, ſi eſtenda nelle ſue conſeguenze a danno, e diſcredito di tutto il Corpo di cui ſono membri, qual Corpo profeſsando un Iſtituto approvato, e commendato dai Sommi Pontefici ſuoi Predeceſsori, ed utile alla Chieſa Cattolica, gode la protezione della S. Sede, e dalla S. S. Invariabili in oltre, perchè coerenti al conſenſo preſo fra le due Corti ſin da quando il Re F. propoſe alla S. M. di Benedetto XIV. e queſti abbracciò il partito della deputazione di un Viſitatore Appoſtolico, il quale munito delle opportune facoltà, poteſſe per ſe ſteſso, e per mezzo d'altri, viſitare tutte le Provincie, Collegj, e Caſe della Compagnia di Gesù eſiſtenti ne' Regni, e Dominj della Corona di Portogallo, e riformarle in tutto ciò, che riconoſceſſe diſſonante dalla Eccleſiaſtica e regolar diſciplina. Siccome correggerne, e punirne i particolari Soggetti, che ritrovaſſe colpevoli di traſgreſſione delle pubbliche Leggi, de' Sacri Canoni, e delle regole del proprio Iſtituto.* Dal qual concerto S. S. non ha motivo di recedere per la ſua parte; il perchè continuando Ella dunque nelli medeſimi ſentimenti ſi dichiara prontiſſima ad ordinare le più rigoroſe procedure contro qualunque Soggetto della medeſima Compagnia, o in Roma, o in qualſivoglia altra parte ſarà individualmente indicato, e provato reo degl' inſulti, e calunnie enunciate nella memoria; ſiccome provandoſi che alcuno de' ſuoi Mi-

ni-

niſtri , o in queſta , o in altre Corti vi abbiano cooperato, o in altro modo ſianſi dipartiti da quelle maſſime, e regole di Giuſtizia, che ſono l' unica norma de Pontificj ſentimenti in queſto particolare. Non mancherà la S. Sua di darne al Mondo tutte le più evidenti riprove della ſua Sovrana diſſapprovazione.

O

Num. X.

Di Caſa li 4. *Decembre del* 1759.

NEL rimettere a S. E. il Sig. Card. Segretario di Stato quanto con eſuberante prudenza ſi può replicare alla memoria da eſſo traſmeſſa il dì 28. del caduto al Commendatore Almada, ſi dà l' onore di raſſegnarſi all' E. S. con tutto il più riſpettoſo oſſequio Umiliſs. Servitore.

Quantunque molte, e varie coſe foſſero da replicare alla memoria ricevuta la ſera de' 28. del caduto, tuttavia tanta è la brama, che ſi ha di recidere ogni motivo di difficultare una ragionevole concordia per quanto ſarà poſſibile per parte di S. M. F. che ſi è creduto più opportuno il preterirle di preſente per una ragione sì plauſibile, qual è di allontanare le due Corti da qualche maggior impegno.

Parlando dunque della parte eſſenziale della memoria ſi ſtima ſuperfluo per queſto particolar affare il venire al progettato Congreſſo, poichè il Miniſtro non ha che dire, ſe non quello, che ha rappreſentato in voce, e ripete in iſcritto, cioè, che le ſue iſtruzioni portano ſolo di domandare a S. S.

una

una formale, e categorica risposta, e qualunque ella sia, spedirla per Corriere, acciocchè S. M. F. prenda secondo essa le ulteriori risoluzioni.

Pure, perchè S. S. resti servita di persuadersi quanto il detto Ministro sia bramoso di allontanare a tutto suo potere ogni seme di dissensione, e quanto sinceramente abbia rivolte le sue mire alla pace, e alla concordia, è pronto a prevalersi di tutto l'arbitrio, che crede poversi prendere in virtù della sua Plenipotenza, ed è di fare il seguente progetto con una piena fiducia, che la sua Corte sia per abbracciarlo, il quale progetto consiste in questo: Che S. S. conceda al Tribunale di Coscienza la facoltà di procedere fino alla pena di morte inclusive contro gli Ecclesiastici, e Sacerdoti tanto Secolari, che Regolari per questa volta, e nel presente caso conforme ha già conceduto. E per l'avvenire conceda libera la detta facoltà in simili delitti di lesa Maestà al medesimo Tribunale presiedendovi qualche persona costituita in dignità Ecclesiastica, e accetta a S. M. F.

L'equità, e la ragionevolezza di un tal progetto si presenta da per se stessa a gli occhi sì chiara e manifesta, che non ha bisogno di essere appoggiata da molta ragione.

Vero è, che si supplica per grazia speziale di una risoluzione la più presta, che sia possibile, acciocchè possa arrivare alla Corte prima delle lettere ordinarie, le quali farebbero apparire negligente il Ministro per non aver subito spedito la risposta a tenore delle sue istruzioni, delle quali nuovamente protesta di non aver avuto verun cenno del sopra enunciato progetto; puro parto del suo zelo per l'unione, e la concordia tra le due Corti.

P

Num. XI.

Dalle Stanze del Quirinale 12. *Decembre* 1759.

HA sentito Nostro Signore con tutta la maggior soddisfazione dal secondo foglio di memoria del Sign. Commendatore Almada Ministro Plenipotenziario di S. M. F. il di cui desiderio vivo di coltivare la continuazione della più perfetta concordia, ed armonia fra le due Corti, e che animato da questo lodevolissimo zelo si è mosso a fare un progetto sopra le correnti pendenze, con piena fiducia, che la sua Corte sia per abbracciarlo; e non essendo su di ciò punto inferiore la brama della S. S., ha preso in una benignissima considerazione il progetto medesimo.

Assicurata pertanto, che perciò che riguarda il castigo di qualunque Ecclesiastico, che possa essere stato reo dell' atroce misfatto commesso ai 3. di Settembre dell'anno scorso, niente più si desidera di quello, che già S. S. ha conceduto colle facoltà accordate al Tribunale della *Mensa della Regia Coscienza*, e che per soddisfare pienamente ai Reali desiderj non resta che a provvedere ai casi, e tempi futuri, mediante la perpetuità di un indulto, con cui le medesime facoltà si concedevano libere all'istesso Tribunale, presiedendovi qualche persona costituita in Dignità Ecclesiastica, accetta a S. M. F. quantunque inorridisca l' animo di S. Beatitudine al solo pensare, che possano mai più succedere attentati, e delitti di tal natura; tuttavia desiderando di sempre più incontrare il genio di S. M. si è compiaciuta di già ideare una minuta del nuo-

vo

vo Breve coerente al detto progetto, unendovi insieme altri opportuni, e canonici provvedimenti, de' quali però desidera, che resti inteso il Sig. Commendatore medesimo, a cui si darà pieno campo di spiegare i suoi sentimenti sopra tutto il contenuto dell' istessa minuta in uno, o più congressi da tenersi, secondo ciò che gli è stato esibito nel foglio de' 28. Novembre, affinchè poi concertata col medesimo la sostanza, ed estensione di tal Minuta, e ridotta a' termini di comune soddisfazione, possa la medesima da lui trasmettersi alla sua Corte per maggior sicurezza del Reale gradimento di S. M. F. Partecipa dunque il Cardinal Segretario di Stato a Sua Signoria Illustrissima queste benignissime intenzioni della Santità Sua, e le bacia le mani.

Sig. Commendatore Almada.

Q

Num. XII.

Di Casa li 13. *Decembre* 1759.

AL riveritissimo viglietto di V. E. non ha il Commendatore d'Almada che rispondere altro se non che essendosi arbitrato di suo proprio arbitrio di proporre a Sua Santità il nostro progetto, non può far altro, che aspettare una categorica, e decisiva risposta, se si voglia, o non voglia accettarlo; e ciò più prontamente, che sia possibile, trovandosi obbligato dal suo ministero di spedire alla sua Corte il preciso dell' operato fin' ora. Nel resto ha lo scrivente abbastanza spiegato a Sua Santità li sentimenti della sua Corte: E saldo nell'

osservanza de' medesimi bacia a V. E. ossequiosamente le mani.

Eminentiss., e Reverendiss. Sig. Card. Torreggiani.

R

Num. XIII.

CLEMENS PAPA XIII.

Ad perpetuam rei Memoriam.

ALias pro parte Dilecti Filii Procuratoris, & Promotoris Fiscalis Coronæ Charissimi in Christo Filii nostri Josephi Portugalliæ, & Algarbiorum Regis Fidelissimi exposito Nobis, quod detestanda quorumdam Hominum perfidia horrendum facinus contra Regiam ipsius Fidelissimi Regis Personam, & vitam perpetraverat; quod etsi magna ex parte jam vindicatum fuerat eorum supplicio, qui Laici existentes, vel Fratres milites Ordinum Militarium, hujusmodi criminis rei per competentes respective Judices comperti, & condemnati, debitas tanti sceleris pœnas luerant, non adhuc tamen omnino expiatum fuerat in personis aliorum, qui Clericali, ac etiam Sacerdotali caractere insigniti, ejusdem sceleris contagione polluti censebantur; quodque publica, atque urgens necessitas flagitabat, ut pœnarum severitate criminis adeo immanis scandalum pœnitus extingueretur, neque deinceps spe impunitatis, aut cujuscumque immunitatis præsidio fulti, tam exitialia flagitia admittere auderent; demissis precibus nobis supplicatum fuit, quatenus vestigiis insistendo fel. rec. Prædecessoris nostri Gregorii Papæ XIII., qui

qui per ſuas Apoſtolicas Litteras in forma Brevis datas die 25. Octobris anni 1583. tunc, & pro tempore exiſtentibus Præſidenti , & Deputatis Menſæ Conſcientiæ Regiæ, licentiam , & facultatem conceſſerat , ut quoſcumque Ordinum Militiárum Regni Portugalliæ , & Algarbiorum Fratres tam Milites , quam Cappellanos etiam in Sacris Ordinibus conſtitutos quos in perſonas Regum, aut in Statum Regnorum Luſitaniæ , ex tunc impoſterum conſpiraſſe, & ad id Populum commoviſſe, ipſis legitime conſtaret juxta Canonicas Sanctiones condignis pœnis affectos, abſque alicujus cenſuræ, vel pęnæ Eccleſiaſticæ , ſeu irregularitatis notæ incurſu, ſervata juris forma, Curiæ Sæculari puniendos tradere poſſent, & valerent; Nos hujuſmodi Gregorii Prædeceſſoris Litteras tum ad Eccleſiaſticos Homines , & Clericos tam Sæculares, quam Regulares in Sacris Ordinibus conſtitutos, qui præfati flagitii , & conjurationis, de qua agebatur, legitimis probationibus convicti fuiſſent, cum ad alios, qui impoſterum contra Regias Perſonas , ac Statum Fideliſſimorum Luſitaniæ Regum, prædicti Joſephi Regis Fideliſſimi Succeſſorum, quandocumque attentaſſent, extendere dignaremur.

Nos autem pro eo quod pertinebat ad priorem hujuſmodi petitiones partem prædicti F. Regis Perſonæ ejuſque Regnorum , & univerſi ſtatus ſecuritati, & tranquillitati conſulere optantes, atque improbos, ſceleſtoſque Homines , qui præfati criminis , atque flagitii reatum in ſe admiſiſſent, Eccleſiaſticæ libertatis , & immunitatis beneficiis , & favoribus indignos cenſentes per Noſtras in forma Brevis Litteras datas apud S. Mariam Majorem die ſecunda elapſi Menſis Auguſti ejuſdem Menſæ Præſidenti, & Deputatis, ut abſque alicujus Cenſuræ, vel pœnæ Eccleſiaſticæ, ſeu irregularitatis notæ in-

cursu, quoscumque Ecclesiasticos Homines tam Saeculares, quam cujuseumque Ordinis, seu Militiae, aut Congregationis, Societatis, & Instituti, Regulares etiam in Sacris, & Praesbyteratus Ordinibus constitutos [non tamen Episcopos eiisve superiores Praelatos] quos per legitimas probationes praefati criminis in Personam dicti Josephi Regis F. impie perpetrati ductores, executores, aut complices fuisse, & hujusmodi delicti juridice convictos, aut confessos esse, ipsis constitisset, condignis poenis, servato juris ordine damnatos, praevia degradatione per eum, ad quem pertinet, juxta Canonicas sanctiones decernenda; ac respective exequenda, Curiae saeculari puniendos tradere libere, & licite possent, & valerent, facultatem, & auctoritatem concessimus, tribuimus, & impertiti fuimus, prout in dictis nostris Litteris latinis, & uberius continetur.

Cum autem nuper ex parte ejusdem Charissimi in Christo Filii nostri Josephi Portugalliae, & Algarbiorum Regis F. nobis etiam expositum fuerit non satis consultum videri perpetuae securitati, & tranquillitati Regiarum Personarum, & universi status Regnorum Lusitaniae, nisi praedictae facultates eidem Tribunali, seu Mensae Conscientiae Regiae, ejusque Praesidenti, & Deputatis etiam pro futuris casibus, quibus Ecclesiastici homines cujuscumque Ordinis, & gradus in Personas Regum, aut in Statum Regnorum Lusitaniae conspirasse, aut attentasse comperti fuerint, concedantur, & perpetuo tribuantur, ideoque ipsius Regis nomine nobis pariter supplicatum fuerit, ut circa alteram petitionis dicti Procuratoris, & Promotoris partem providere de benignitate Appostolica dignaremur.

Nos quamvis refugiat animus de hujusmodi delictis impasterum committendis, & per Ecclesiasticos praesertim homines fovendis, aut perpetrandis cogitare,

tare, nihilominus majori Fideliſſimorum Regum, eorumque Coronæ ſecuritati, & quieti proſpicere, ac Regiis votis in hac parte uberius ſatisfacere volentes, hujuſmodi ſupplicationibus inclinati prædictæ Menſæ Regiæ Conſcientiæ nuncupatæ, ejuſque Præſidenti, & Deputatis pro tempore futuris, dummodo hujuſmodi Præſidentis munere Epiſcopus aliquis, aut Præſul, ſeu Perſona in Eccleſiaſtica Dignitate conſtituta, Regi Fideliſſimo accepta, ac per ſpeciales noſtras, ſeu Romani Pontificis pro tempore exiſtentis Litteras ad id deputanda, fungatur illud quæ tunc actu exerceat, ex Deputatis autem duo ſaltem ſacerdotali caractere inſigniti, & in Theologica, aut Canonica facultate Magiſtri, Doctores, aut Licentiati reperiantur, & in cauſis infraſcriptis ſuffragium ferant, ut abſque alicujus Cenſuræ, vel pœnæ Eccleſiaſticæ, ſeu irregularitatis notæ incurſu quoſcumque Eccleſiaſticos homines tam ſæculares, quam cujuſcumque Ordinis etiam Mendicantium, ſeu Militiæ, etiam Hoſpitalis aut Congregationis, Societatis & Inſtituti, etiam ut infra expreſſe nominandos, Regulares etiam in ſacris, & Præsbyteratus Ordinibus conſtitutos [non tamen Epiſcopos iiſve Superiores Prælatos] quos per legitimas probationes ad Sacrorum Canonum, & juris communis præſcriptum in Perſonam Fideliſſimi Luſitaniæ Regis pro tempore exiſtentis ex nunc impoſterum quoquo modo attentaſſe, ſeu adverſus Regem ipſum, ejuſque Regnorum ſtatum conſpiraſſe, & ad id Populum commoviſſe, atque hujuſmodi delictorum juridice convictos, aut confeſſos eſſe ipſis conſtiterit, condignis, rigore ſpecialis facultatis, & auctoritatis eiſdem ad id per præſentes tributæ reſervato juris ordine damnatos (prævia degradatione per eum, ad quem pertinet, juxta canonicas ſanctiones decernendas, ac reſpective quoad eos, qui majoribus Ordini-

bus initiati sunt realiter exequenda) Curiæ Seculari puniendos tradere libere, & licite possint', & valeant Apostolica, qua fungimur potestate, earumdem tenore præsentium facultatem, & auctoritatem perpetuo concedimus, tribuimus, & impertimur, atque præterea ob traditionem hujusmodi' etiamsi ex illa membrorum mutilatio, vel hominum cædes subsequantur, nullæ censuræ, vel pęnæ Ecclesiasticæ, aut irregularitatis nota per quempiam illorum incurri possint, aut debeant eisdem auctoritate, & tenore indulgemus, & respective cum ipsius dispensamus.

Non obstantibus præmissis, ac aliis ejusdem Gregoriis Prædecessoris Litteris die 25. Ottobris Anni 1583. datis, quæ Archiepiscopis, & Episcopis in Portugallia, & Algarbiorum Regnis, eorumque Provinciis, & Dominiis constitutis inscriptæ leguntur, cæterisque Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibus, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, & specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, & quarumcumque Ecclesiarum, dictorumque mendicantium, & non mendicantium etiam S. Antonii Viennensis, & undecim Congregationum Monasticarum, Militarium quoque etiam Hospitalis S. Joannis Hierosolimitani, Congregat. Clericorum Regularium, Societatum, etiam Societatis Jesu, & Institutorum quorumcumque etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, stabilimentis, statutis, usibus, naturis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & Litteris Apostolicis, illis, illorumque Præsulibus, & Capitulis Superioribus, Administratoribus, & Magnis Magistris, seu Præpositis, Canonicis, etiam Regularibus, Fratribus, Monachis, Militibus, Cappellanis, Presbyteris, & Clericis Regularibus, aliisque Professoribus quibuscumque, seu qui-

quibusvis aliis Personis quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis, quibus omnibus etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, illorumque totis tenoribus in præsentibus Litteris specialis, specifica, & individua mentio, seu quævis alia forma observanda, vel habenda foret, tenore hujusmodi pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, & ad præmissum effectum specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

S

Num. XIV.

Di Casa li 20, *Decembre* 1759.

Affidato il Ministro Plenipotenziario di S. M. F. non meno nelle rettissime intenzioni di Sua S. che nell' autorevole mediazione di V. E. ha creduto sempre, che gli fosse data per tempo qualche risoluzione circa il noto affare, la quale potesse arrivare alla sua Corte prima delle lettere ordinarie, il che in oggi non è già possibile. Perciò il Ministro suddetto si trova nell' obbligo preciso di spedire prontamente un Corriere alla sua Corte per giustificarsi circa il non avere spedito prima, e nel tempo istesso per ragguagliare la medesima Corte dell' operato finora. Di tutto ciò ne fa intesa V. E. supplicandola nel tempo istesso di qualche riscontro circa il presente sistema del consaputo affare per suo maggior regolamento, passa intanto a baciarle ossequiosissimamente le mani.

Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Card. Cavalchini.

Num.

T

Num. XV.

Di Casa li 17. Decembre 1759.

AVendo il Miniſtro Plenipotenziario di S. M. F. ponderata la minuta del Breve, di cui V. E. lo favorì, vi trova quattro difficoltà, che con una piccola mutazione ſi poſſono accomodare, benchè le difficoltà ſieno eſſenzialiſſime.

La prima è, dove ſi dà la facoltà al Preſidente, e ai Deputati della Menſa di Coſcienza di poter procedere contro gli Eccleſiaſtici Secolari, e Regolari, che ſono ſtati giudicati rei dell'attentato del dì 3. di Settembre dell' Anno paſſato, in virtù di un Breve, che il detto Preſidente, e Deputati non hanno ricevuto: onde non ne poſſono far uſo, nè per eſſo poſſono avere acquiſtata facoltà veruna. A queſto ſi può facilmente rimediare col dare le medeſime facoltà nel Breve, di cui ora ſi tratta, e ſopprimere quello del dì 2. Agoſto enunciato nella minuta.

La ſeconda difficoltà conſiſte in quelle parole: *Cum autem nuper pro parte ejuſdem Chariſſimi in Chriſto Filii noſtri Joſephi Portugalliæ & Algarbiorum Regis Fideliſſimi nobis etiam expoſitum fuerit &c.* Per togliere queſta difficoltà ſervirebbe il dire: *Cum etiam ex parte ejuſdem &c.* perchè in queſta maniera il Breve ſarebbe coerente al vero, poichè queſta non è una iſtanza nuova, ma fatta fin da principio, come ſi può riſcontrare facilmente, e dalla lettera di S. M. F., e dal memoriale del Procurator Fiſcale. Il toglier via queſta coſa inſuſſiſtente, è coſa per ſe medeſima importantiſſima ma più

alla

alla Sede Appostolica, ch'è la Cattedra della verità; e preme altresì al Ministro, che potrebbe essere giustamente, e severamente ripreso dalla sua Corte d'inavvertenza o di arbitrio eccessivo, oltre le sue facoltà.

La terza difficoltà consiste nel titolo dato di Presidente alla Persona Ecclesiastica costituita in dignità, che viene costituita tra i Deputati della Mensa. Questa Presidenza è una Carica, è una dignità antica, e fissata nel Regno, e che si conferisce dal Re alle persone più riguardevoli. Si potrebbe dunque dire, che la persona costituita in dignità Ecclesiastica avesse il primo luogo tra i Deputati.

L'ultima difficoltà consiste in quelle parole, che parlando della detta persona costituita in Dignità Ecclesiastica, dicono: *ac per speciales nostras, seu Romani Pontificis pro tempore existentis litteras ad id deputanda &c.* queste parole possono produrre molte questioni, e interpretarsi variamente se vogliono dire, che ogni volta, che segua il caso che Dio non permetta mai, di un nuovo simile attentato contro la Sagra Persona del Re, Egli debba ricorrere alla Santa Sede, questo vorrebbe dire in lingua più chiara, che il Papa non volesse concedere di presente al Re facoltà nessuna di procedere per l'avvenire, il che non è credibile per le benigne espressioni di S. S. comunicate al Ministro da V. E. Per toglier dunque ogni materia di controversia, e di cavillazione a' tempi futuri, parrebbe più proprio il dire: *Dummodo ejusmodi munere Episcopus aliquis, aut Præsul, seu Persona in Ecclesiastica dignitate constituta, Regi Fidelissimo accepta, fungatur*. E queste espressioni sarebbero coerentissime a quel che si soggiunge nella stessa minuta, dove si dà la facoltà di punire gli Ecclesiastici rei di tali delitti

Con-

Condignis pœnis vigore specialis facultatis , & auctoritatis eisdem ad id per præsentes tributæ .

Si spera, che queste piccole mutazioni non siano per incontrare presso la clemenza, e la rettitudine, e buona intenzione di S. S. opposizione veruna , e molto meno nel savissimo e chiarissimo discernimento di V. E. anzi si tien per fermo, e si confida nel suo Patrocinio tanto gentilmente accordato, ch'Ella sia per dileguare ogn'ombra di difficoltà , che potesse essere suscitata da chi col troppo sottilizzare sembra, che non abbia l'occhio rivolto alla conservazione della buona armonia tra queste due Corti, tanto desiderabile da chi ha vero zelo per la Religione, e pel bene de'Fedeli, e della Fede , e onore della S. Sede. E raccomandando all'E. V. la sollecitudine di questo affare , le bacio ossequiosissimamente le mani.

Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Card. Calvalchini .

V

Num. XVI.

Di Casa li 21. Decembre 1759.

AVendo il Ministro di Sua Maestà Fedelissima considerara la Minuta , che Vostra Eccellenza jeri sera gli tornò a confidare colle mutazioni a' margini , trova , che la prima e la più essenziale difficoltà non è stata tolta , come lo stesso Ministro sperava in virtù di tutto ciò, che in voce, ed in iscritto aveva significato a Vostra Eccellenza cioè, che non si dovesse far menzione del Bre-

ve

ve dei 2. Agosto, ma che tutto ciò non si legge nella suddetta Minuta espresso *pro concessione jam facta*. Si dovesse mutare, ed esprimere per *Indulto concedendo*. Nè giova la giunta accresciuta sul principio della pagina settima della suddetta Minuta: *Non modo prædictas litteras in omnibus, & per omnia juxta earum continentiam, & tenorem confirmamus, ac debitæ executioni mandari permittimus &c.* le quali parole sono relative al Breve dei 2. dì Agosto, che Sua Maestà ricusò, e del quale il Tribunale della Mensa di Coscienza non ha acquistato in vigore di quello facoltà alcuna per poter rilasciare al braccio secolare quei Sacerdoti tanto Secolari, che Regolari, che saranno complici dell' esecrando assassinio, di cui si tratta.

Sicchè tutto ciò che si desidera, è un Breve, che abbraccia ambedue le parti, che si contengono nella Supplica del Procurator Fiscale, e nella forma progettata dal suddetto Ministro. Quando ciò si accordi desidera lo Scrivente, che Vostra Eccellenza ne faccia subito fare la Minuta per poterla mandare alla sua Corte per un Corriere, che lunedì prossimo ha determinato di spedire, ed intanto bacia a Vostra Eccellenza ossequiosamente le mani.

Eminentiss., e Reverendiss. Sig. Card. Cavalchini.

Num.

X

Num. XVII.

Di Casa li 26. Decembre del 1759.

DEsiderando il Ministro di Sua Maestà Fedelissima per adempire alle obbligazioni del suo Ministero spedire prontamente un Corriere alla sua Corte, ne supplica perciò Vostra Eminenza della solita licenza per li cavalli di Posta; e nel tempo stesso di far consapevole Sua Santità, giacchè le occupazioni di S. Beatitudine nelle correnti Feste Natalizie non permettono al Ministro Scrivente di ottenere l'udienza richiesta per ricevere personalmente li Pontificj comandi, quali ora con impazienza resta attendendo. Ed intanto bacia a V. E. ossequiosamente le mani.

Eminentiss., e Reverendiss. Sig. Card. Torreggiani.

Y

Num. XVIII.

Dalla Segreteria di Stato 27. Decembre 1759.

REso consapevole N. Sig. dal Card. Segretario di Stato delle istanze fattegli dal Sig. Commendatore Almada per ispedire un Corriere alla sua Corte, come anche della circostanza, in cui esso Sig. Commendatore si trova di non poter avere dalla Santità Sua la richiesta udienza, stante le oc-

occupazioni delle correnti ſolennità, e in tale occaſione ricevere i ſuoi comandi; il S. P. per anticipare a S. M. F. un contraſſegno della ſua paterna diſpoſizione a ſecondare i Reali ſuoi deſiderj, ha ordinato al Cardinale che ſcrive, di traſmetterle la ingiunta Minuta di Breve, ad effetto che poſſa inviarla alla M. S., ſperando, che reſterà pienamente ſoddisfatta alle iſtanze per di lei mezzo promoſſe, dando inſieme l' Appoſtolica Benedizione a S. M., e alla ſua Reale Famiglia. Aggiunge poi il medeſimo Card. a Sua Signoria Illuſtriſſima il ſolito Biglietto per queſto Generale delle Poſte; e le bacia le mani.

Sig. Commendatore Almada.

Z

Num. XIX.

CLEMENS PAPA XIII.

Ad perpetuam rei Memoriam.

ALias pro parte Dilecti Filii Procuratoris Generalis, & Promotoris Fiſcalis Coronæ Chariſſimi in Chriſto Filii Noſtri Joſephi Portugalliæ, & Algarbiorum Regis Fideliſſimi expoſito Nobis quod deteſtanda quorumdam hominum perfidia horrendum facinus contra Regiam ipſius Fideliſſimi (Regis Perſonam, & vitam perpetraverat, quod & ſi magna ex parte jam vindicatum fuerit eorum ſupplicio, qui Laici exiſtentes, vel Fratres milites Ordinum Militarium hujuſmodi criminis reos per competentes reſpective Judices comperti, & condemnati, debi-

bitas tanti ſceleris pœnas luant, non adhuc tamen omnino expiatum fuerat in perſonis aliorum, qui Clericali, ac etiam Sacerdotali caractere inſigniti, ejuſdem ſceleris contagione polluti cenſebantur, quodque publica, atque urgens neceſſitas flagitabat., ut pœnarum ſeveritate criminis adeo immunis ſcandalum penitus extingueretur, ne qui deinceps ſpe impunitatis, aut cujuſcumque immunitatis præſidio fulti, tam exitialia flagitia admittere auderent; demiſſis precibus nobis ſupplicatum fuit; quatenus veſtigiis inſiſtendo fel. record. Prædeceſſoris noſtri Gregorii Papæ XIII. qui per ſuas Apoſtolicas litteras in forma Brevis datas die 28. Octobris Anno 1583. tunc, & pro tempore exiſtentibus Præſidenti, & Deputatis Menſæ Conſcientiæ Regiæ licentiam, & ſaltatem conceſſerat, & quoſcumque Ordinum Militarium Regni Portugalliæ, & Algarbiorum Fratres tam Milites, quam Cappellanos etiam in ſacris Ordinibus conſtitutos, quos in Perſonas Regum, aut in Statum Regnorum Luſitaniæ ex tunc impoſterum conſpiraſſe, & ad id Populum commoviſſe, ipſis legitime conſtaret juxta Canonicas ſanctiones condignis pœnis affectos abſque alicujus cenſuræ, vel pœnæ Eccleſiaſticæ, ſeu irregularitatis notæ incurſu, ſervato juris forma, Curiæ ſæcularis puniendos tradere poſſent, & valerent. Nos (hujuſmodi Gregorii Prædeceſſoris noſtri litteras tum ad Eccleſiaſticos Homines, & Clericos tam ſeculares, quam Regulares in Sacris Ordinibus conſtitutos, qui præfati flagitii, & conjurationis, de qua agebatur legitimis probationibus convicti fuiſſent, tum ad alios, qui impoſterum contra Regias Perſonas, ac Statum Fideliſſimorum Luſitaniæ Regum, prædicti Joſephi Regis Fideliſſimi Succeſſorum, quandocumque attentaſſent, extendere dignaremur. Nos autem, pro eo quod pertinebat ad priorem hujuſmodi petitionis partem

tem per nostras in forma Brevis litteras datas apud Sanctam Mariam Majorem die secunda elapsi Mensis Augusti ejusdem Mensæ Præsidenti, & Deputatis petitam facultatem, & auctoritatem concessimus, & impertiti fuimus cum opportunis clausulis, conditionibus, & derogationibus prout in dictis nostris Litteris latius continetur.

Cum autem accepimus præter supradictas præfati Gregorii Prædecessoris Litteras, alias etiam ejusdem in simili forma, & sub eadem data expeditas, atque Archiepiscopis, & Episcopis in Portugalliæ, & Algarbiorum Regnis, eorumque Provinciis, & Dominiis constitutis inscriptas, reperiri, per quas nimirum cæteris quibusvis Personis e Clero tam Seculari, quam Regulari etiam in Sacris, & Presbyteratus Ordinibus constitutis, si quæ unquam in eorumdem Regnorum Statum, aut Regiæ Majestatis offensione conspirassent, & ad id Populum commovissent promerito puniendis provisum fuerat, quarum quidem litterarum in præmissis nostris expressa mentio facta non fuerat.

Cumque etiam usque ab initio ex parte ejusdem Charissimi in Christo Filii nostri Josephi Portugalliæ, & Algarbiorum Regis Fidelissimi nobis impositum fuerit non satis consultum videri perpetuæ securitati, & tranquillitati Regiarum Personarum, & universi Status Regnorum Lusitaniæ nisi prædictæ facultates eidem Tribunali, seu Mensæ Conscientiæ Regiæ, ejusque Præsidenti, & Deputatis etiam pro futuris casibus, quibus Ecclesiastici Homines cujuscumque Ordinis, & gradus in Personas Regias, aut in Statum Regnorum Lusitaniæ conspirasse, aut attentasse comperti fuerint, prout in eadem Procuratoris, & Promotoris prædicti petitione continebatur, concedantur, & perpetuo tribuantur; ideoque ipsius Regis Nomine Nobis pariter

supplicatum fuerit, ut super hoc etiam providere de benignitate Apostolica dignaremur.

Nos qui ex officii nostri debito justitiæ zelatores esse debemus, quique prædicti Fidelissimi Regis Personæ, ejusque Regnorum, & universi Status securitati, & tranquillitati, quantum in nobis est, consulere optamus, improbos, atque sceleltos homines, qui præfati criminis, atque flagitii reatum in se admiserint; Ecclesiasticæ libertatis, & Immunitatis beneficiis, & favoribus indignos censentes; præsentium Litterarum tenore, & Apostolica qua fungimur potestate, ejusdem Mensæ Præsidenti, & Deputatis ut (non obstantibus etiam præfati Gregorii Prædecessoris litteris, quarum tenorem hic pro expresso, ac per extensum inserto haberi volumus) absque alicujus Censuræ, vel pœnæ Ecclesiasticæ, seu irregularitatis notæ incursu, quoscumque Ecclesiasticos Homines tam Sæculares, quam cujuscumque Ordinis etiam Mendicantium, seu militiæ etiam Hospitalis, aut Congregationis, Societatis, & Instituti etiam un infra expresse nominandi, Regulares etiam in Sacris, & Presbiteratus Ordinibus constitutos (non tamen Episcopos iisve Superiores Prælatos] quos per legitimas probationes ad Sacrorum Canonum, & juris communis præscriptum præfati criminis in Persona Charissimi in Christo Filii Nostri Josephi Portugalliæ], & Algarbiorum Regis Fidelissimi impie perpetrati auctores, executores, aut complices fuisse, & hujusmodi delicti juridice convictos, aut confessos esse, ipsis constiterit, condignis pœnis vigore specialis facultatis, & auctoritatis eisdem ad id presentes tributæ, servato juris ordine, damnatos (prævia degradatione per eum ad quem pertinet, juxta Canonicas Sanctiones decernenda, ac respective quoad eos, qui majoribus Ordinibus initiati sint realiter exequenda] Curiæ sæ-

cu-

cularí puniendos tradere libere, ac licite possint, & valeant, facultatem, & auctoritatem concedimus, tribuimus, & impertimur.

Praeterea, quamvis refugiat animus de hujusmodi delictis imposterum committendis, & per Ecclesiasticos praesertim homines favendis, aut perpetrandis cogitare, nihilominus majori Fidelissimorum Regum, eorumque Coronae, securitati, & quieti prospicere, ac Regiis votis in hac parte uberius satisfacere volentes, praefatis supplicationibus inclinati, praedictae Mensae Regiae Conscientiae nuncupatae, ejusque Praesidenti, & Deputatis pro tempore futuris, dummodo in hujusmodi Tribunali; quoties ad infrascriptas causas agendum erit, Episcopus aliquis, aut Praesul, seu Porsona, in Ecclesiastica Dignitate constituta Regi Fidelissimo accepta, actu praesideat, & duo alii ex Deputatis Sacerdorali charactere insigniti, & in Theologica, aut Canonica facultate Magistri, Doctores, aut Licentiati reperiantur, & in causis hujusmodi re ipsa suffragium ferant, ut absque alicujus Censurae, vel poenae Ecclesiasticae, seu irregularitatis notae incursu adversus quoscumque Ecclesiasticos Homines, tam saeculares, quam cujuscumque Ordinis Militiae, Congregationis, Societatis, & Instituti, ut supra dictum est, Regulares etiam in Sacris, & Presbiteratus Ordinibus constitutos (non tamen Episcopos, iisve Superiores Praelatos) quos in personam Fidelissimi Lusitaniae Regis pro tempopore existentis ex nunc imposterum quoquomodo attentasse, seu adversus Regem ipsum ejusque Regnorum Statum conspirasse, & ad id Populum commovisse, atque hujusmodi delictum patrasse juridice convictos, aut confessos esse, ipsis, ut praefertur, constiterit, vigore specialis facultatis, & auctoritatis hujusmodi, juxta formam superius praescriptam, usque ad traditionem Curiae Saeculari procedere libe-

 re,

re, & licite possint, & valeant, eadem Apostolica Auctoritate ipsarumque præsentium tenore facultatem, & auctoritatem perpetuo concedimus, tribuimus, & impertimur; ut quæ præterea tam in præmisso, quam in aliis casibus quos Deus in futurum avertat, ob traditionem hujusmodi etiamsi ex illa membrorum mutilatio, vel hominum cædes subsequantur, nullæ Censuræ, vel pœnæ Ecclesiasticæ, aut irregularitatis nota per quempiam illorum incurri possint, aut debeant eisdem auctoritatem, & tenore indulgemus, & respective cum ipsis dispensamus.

Non obstantibus iisdem præfati Gregorii Prædecessoris Litteris, cæterisque præfatis Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibus, & Synodalibus Conciliis æditis, generalibus, & specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, & quarumcumque Ecclesiarum, dictorumque Ordinum Mendicantium, & non Mendicantium, etiam Sancti Antonii Viennensis, & undecim Congregationum Monasticarum, Militarium, quoque etiam Hospitalis Sancti Joannis Hierosolimitani Congregationum Militarium, quoque etiam Hospitalis Sancti Joannis Hierosolimitani Congregetionum Clericorum Regularium, Societatum, etiam Societatis Jesu, & Institutorum quorumcumque etiam juramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Stabilimentis, Statutis, usibus, naturis, & Consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, & Litteris Apostolicis illis illarumque Præsulibus, & Capitulis Superioribus, Administratoribus, & Magnis Magistris, seu Præpositis, Canonicis, etiam Regularibus, Fratribus, Monachis, Militibus, Capellanis, Presbiteris, & Clericis Regularibus, aliisque Professoribus quibuscumque, seu quibusvis aliis personis quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omni-

omnibus, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, illorumque totis tenoribus in præsentibus Litteris specialis, specifica, & individua mentio, seu quævis alia forma observanda, vel habenda foret, tenores hujusmodi pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissum effectum dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

AA

Num. XX.

Eminentissimo, e Reverendiss. Signore.

Sua Maestà usando del giusto, Reale, e supremo potere, che per tutti li diritti le compete per conservare illesa la Sua Regia Autorità, e preservare i suoi Vassalli dagli scandali pregiudiziali alla tranquillità pubblica dei suoi Regni, mi comanda intimare a V. E., che subito immediatamente alla presentazione di questa Lettera debba Vostra Eminenza partire da questa Città per l'altra parte del Tago, e debba uscire per via retta da questi Regni nel preciso termine di quattro giorni.

Per il decente trasporto di Vostra Eminenza, sono già pronti i Reali Scaleri nella spiaggia dirimpetto alla Casa di abitazione di Vostra Eminenza.

E perchè Vostra Eminenza possa entrare in essi, e seguire il suo viaggio, e cammino senza il minimo rischio d'insulti contrarj alla protezione che Sua Maestà vuol sempre che in tutti i casi trovi ne'suoi Dominj l'immunità del Carattere, di cui Vostra Eminenza si trova rivestita, ordinò il det-

to Signore nello ſteſſo tempo, che Voſtra Eminenza foſſe accompagnata fino alla frontiera di queſto Regno da una decoroſa, e competente ſcorta militare.

Reſto per ſervire a Voſtra Eminenza col maggiore oſſequio.

Dio guardi V. E. molti Anni.

Palazzo 14. Giugno 1760.

Di V. Eminenza.

Oſſequioſiſſimo Servitore.
D. Luigi de Cunha.

IN-

INFORMAZIONE

Che mandossi a Francesco d' Almada de Mendozza Ministro Plenipotenziario di S. M. F. nella Curia di Roma per partecipar al Papa la notizia del procedimento, che detta Maestà ordinato avea che si avesse col Cardinale Acciajuoli.

I Fatti riferiti nella Deduzione, e nelle Promemorie, che S. M. F. fin sotto li 29. Maggio prossimo passato ha dirette a Francesco de Almada de' Mendozza suo Ministro Plenipotenziario nella Corte di Roma per rappresentarli a Sua Santità, ad unico oggetto di dichiarare senza perdimento di tempo i giusti procedimenti della Corte di Lisbona verso il Cardinale Acciajuoli, contestano irrefragabilmente l'estrema attenzione, con la quale il detto Monarca si era esteso ne' più proprj uffici; l'ossequio al Santissimo Padre, e l'attenzione alla Porpora Cardinalizia fino al punto di sospendere la naturale ed indispensabile difesa, alla quale trovavasi urgentissimamente obbligato dai Dritti Divino, Naturale, e delle Genti, e ciò ad effetto di ovviare le clandestine, temerarie, e sediziose procedure del medesimo Cardinale Acciajuoli, e col farlo partire senza ulteriore dilazione dalla Corte di Lisbona, con le medesime vie *de facto* delle quali S. Eminenza si stava servendo con abuso mai più veduto.

2. Quell' ossequio, e quell' attenzione, che S. M. F. sperava, che dovesse far maravigliare, e raffrenare in qualche forma il medesimo Cardinale, fino a tanto che il Santissimo Padre (di concerto con detto Monarca) prendeva quelle provvidenze di sua natura richieste contro abusi sì deformi sopra la clan-

destina e sediziosa condotta di Sua Eminenza, hanno prodotto un effetto totalmente contrario, animando ogni giorno più liberamente il detto Cardinale ad accumulare assurdi sopra assurdi, passando dai particolari, ai pubblici, con essersi fino presa la libertà di cozzare non solamente con l'autorità Regia del medesimo Monarca nella stessa sua Corte, ma altresì con tutti, e con ciascuno de'suoi Fedeli Vassalli:

3. Con il faustissimo motivo del Matrimonio celebrato tra la Serenissima Signora Principessa del Brasile, ed il Serenissimo Signor Infante Don Pietro nel giorno 6. del corrente Mese di Giugno S. M. ordinò a tutti i suoi Tribunali, e Vassalli della sua Corte, che facessero illuminazioni nei tre giorni prossimi successivi, come in fatti seguì, avendo dato il Popolo di Lisbona le dimostrazioni di allegrezza le più universali, e più significanti della sua fedeltà, e zelo ben conosciuto.

4. Gli Ambasciatori, e Ministri Esteri però non furono avvisati, acciò facessero la medesima plausibile dimostrazione, stantechè sarebbe stata una cosa molto irregolare; ciò non ostante non vi fu veruno tra di essi, che non avesse l'attenzione d'illuminare il proprio Palazzo con tutto il brio, uniformandosi in quella dimostrazione di giubilo con la letizia generale della Corte, e del Regno.

5. Il detto Cardinale solamente si singolarizzò, chiudendo in tutte le riferite rre notti di allegrezze le finestre, e porte del Palazzo di Sua abitazione, non essendosi nemmeno veduti i lumi nell'interno del medesimo, che sogliono riverberare per li vetri, coprendosi le dette finestre, e porte con tale affettazione, e con silenzio sì profondo, che il Palazzo del Nunzio di Sua Santità pareva un Palaz-

lazzo deserto ed abbandonato da' suoi abitanti nelle riferite notti.

6. L'arroganza di tale straordinaria risoluzione dal Card. Nunzio si accrebbe maggiormente con la pubblica dichiarazione da esso fatta d'aver preso tal risoluzione, sul motivo di non essergli stata fatta partecipare immediatamente, e formalmente, la celebrazione dell' Augusto Matrimonio, che diede motivo a quella pubblica, e general Festa.

7. E questo come se il riferito Card. Nunzio non sapesse, o non conoscesse nella Corte di Lisbona qual sia stata la sua riprovata condotta, dopo di che mai più gli è stato passato verun offizio dalla Segreteria di Stato di S. M. F.; E come se ignorasse, che il medesimo Segretario da molto tempo a questa parte per mezzo del suo Ministro Plenipotenziario nella Corte di Roma dirige immediatamente a Sua Santità tutto ciò, che gli occorre rappresentare a Sua Beatitudine nella stessa forma, che ad esso lo pratica con la participazione, che ha da fare a Sua Santità nel medesimo giorno di detto Matrimonio; E come in fine se la mancanza del riferito complimento colla Persona di esso Card. Nunzio potesse autorizzarlo ad entrare in una sconcertata competenza di persona a persona con S. M. F. nella Capitale de' suoi Regni, ed in sequela della medesima competenza di suo particolare, e proprio arbitrio senza ordine, che la legittimi, fare una sì pubblica disattenzione alla Regia autorità del medesimo Monarca, a tutta la sua Corte in generale, ed a ciascuno de' suoi fedeli e zelanti Vassalli in particolare.

8. Lo scandalo cagionato da tal condotta in tutti avrebbe prodotto subito il suo effetto in quelle tre notti, e dopo di quelle contro il Palazzo, e Persona del medesimo Card. Nunzio attesi gli eccessi

cessi del risentimento, al quale si trovò, e si trova tuttavia provocato il Popolo di Lisbona, se la Religiosissima provvidenza di Sua Maestà non avesse con grande vigilanza prevenuti tutti i mezzi per evitare i popolari tumulti.

9. Non potendo per altro S. M. F. in queste urgenti circostanze, nè bastantemente prevenire le future conseguenze, che contro la Persona, ed autorità del medesimo Nunzio potessero occorrergli nelle strade di Lisbona, essendo esposto alla vista di un Popolo di sua natura fedele, e zelante del rispetto verso i suoi Sovrani, nè tampoco ritardare alla sua Regia autorità la pronta soddisfazione, che solamente in tal caso poteva far cessare il riferito scandalo; il medesimo Signore fu necessitato a comandare, conforme infatti comandò, che il detto Card. Nunzio partisse tosto dalla sua Corte, e dal Regno; mezzo unico, e proprio per conseguire quei fini unici, e necessarj.

10. Lo stesso Monarca crede certamente, che l' illuminato discernimento di Sua Santità farà tutta la dovuta e giusta riflessione sulla grande differenza, onde sua M. F. considerò gli attentati, che detto Card. Acciajuoli è andato commettendo da tanto tempo nella Corte di Lisbona, con alcuna tale, o quale apparenza di operare sotto il pretesto del suo ministero. Ma questi ultimi eccessi da esso praticati, come particolare, di suo proprio e personale arbitrio, sono senza la minima possibilità di poterli palliare con gli ordini, che notoriamente si vede, che non poteva avere dalla sua Corte, a fronte di un fatto sì repentino, e sì inopinato.

11. Differenza dico, la quale nel caso, in cui si ritrova il riferito Nunzio, è talmente essenziale, che in tal caso i Sovrani non sogliono formalizzarsi degli atti della natural difesa necessariamente prati-

ti-

ticata contro i di loro Ambasciatori, e Ministri Pubblici, allor quando questi, uscendo fuori dai limiti delle loro commissioni, ed eccedendo le funzioni del loro carattere, commettono insulti volontarj, come particolari: Lo che giustamente viene ad essere quello stesso, che ha praticato il detto Card. Acciajuoli, non contro qualsivoglia persona particolare solamente, che era ciò che bastava, ma bensì contro S. M. F., dentro la stessa sua Corte a vista di tutti i suoi Vassalli, e di tutte le Nazioni dell' Europa, che nella medesima risiedono.

12. Finalmente la stessa Maestà Sua non ha esitato neppure un sol momento a credere, che Sua Santità, subito, che sarà informata del riferito caso, chiarissimamente conoscerà, che l' attentato personale, con il quale il medesimo Card. Acciajuoli di suo particolare arbitrio si è deliberato a forzare il procedimento del suddetto Monarca, lo venne a rendere sì indispensabilmente necessario contro la Persona del medesimo Prelato, considerato come distinto e separato dalla perenne, ed indefettibile venerazione verso di Sua Santità, e della Santa Sede Appostolica, nella quale S. M. F. persiste, e persisterà sempre con proteggere, e mantenere nei suoi Regni, e Dominj il decoro del ministero Pontificio, e l' immunità de' Ministri della Chiesa in tutto ciò, che il Dritto Divino, Naturale, e delle Genti, e la possibilità potranno permetterle.

Num.

BB

Num. XXI.

Di Casa li 2. Luglio 1760.

L'Esmeplarissima divozione, che il Re Fedelissimo mio Signore ha professata sempre alla S. Sede Appostolica, e costantemente professa a Sua Santità, ha fatto sì, che la Maestà Sua abbia dissimulato fino ad ora con singolare moderazione gli attentati risultanti dall' inclusa Deduzione, che il Ministero Politico di cotesta Corte ha successivamente raccolti fin dal mese di Febbrajo dell' anno 1759. contro la Regia Autorità del medesimo Monarca, lusingandosi questo sempre con una ferma speranza, che quegli odiosi insulti durerebbero finanatanto, che Sua Santità non fosse di quelli pienamente informata, facendogli risarcire con una condegna soddisfazione.

Di tal fermezza è stata questa speranza in Sua Maestà, che fino negli scabrosi termini d' esserle stata dichiarata una formale rottura dal medesimo Ministero, conforme costa dalla medesima Deduzione, e dall' essersi trovato il medesimo Monarca così autorizzato dall' istesso Ministero a procedere subito con i mezzi di fatto, che legittimano la naturale difesa; ciò non ostante si è ancora indotto ad ordinarmi, che unitamente con la sopraddetta Deduzione, e con tre Promemorie, che vanno contrassegnate con le lettere A. B. C. rappresentassi a Sua Santità le offese, che la Regia autorità d' esso Monarca aveva ricevuto dal detto Ministero politico, e la formale rottura, che n'era stata dichia-

chiarata con li mezzi più positivi e significanti, evacuando la Maestà sua con quelle sue rappresentanze l'ultimo de' mezzi, che poteva esservi per evitare la pubblicità d'una rottura, che gli si rende sommamente sensibile ancorchè sia per difendersi.

Con questo moderato ed esemplare obietto domandai per due volte udienza a Sua Santità, in cui dovea presentarle la sopradetta Deduzione, e le tre Promemorie soprariferite, e ciò in esecuzione degli ordini della mia Corte a quest' effetto trasmessi.

Questa mia diligenza però essendo stata seguita dall'inaspettato successo di negarmisi l'udienza, dopo essermi stata accordata per questa mattina a ore 15. $\frac{1}{2}$ in nome di Sua Santità, e dall'essermi maggiormente con questa negativa confermata la detta rottura, che antecedentemente aveva dichiarato contro la mia Corte il medesimo Ministero Pontificio con tutti quei modi, che si vedono individuati nella detta Deduzione, solo mi resta di dare la dovuta esecuzione agli altri ultimi e decisivi ordini, che a quest' effetto mi furono spediti. Tali sono, il passare alle mani di V. E. non solo la detta Deduzione, e le riferite tre Promemorie, che l'accompagneranno, ma ancora l'altra ultima Promemoria segnata *lett. D.*, ad effetto, che l'E. V. a tenore della medesima, come Protettore degli affari della mia Corte in questa Curia, voglia rappresentare a Sua Santità gli indispensabili motivi, per i quali sono obbligato partire da Roma senza ulteriore dilazione, e ad effetto, che in ogni tempo, ed allora quando saranno aperte le strade, per le quali, negozj di questa natura possano giungere all' illuminata cognizione di Sua Santità, conosca la Santità Sua, la estensione del filiale ossequio, col

qua-

quale il Re mio Signore è giunto all'apice della sua Reale condiscendenza, sino ad essere sforzato con una rottura sì inaspettata a preservare dall'indecenze della medesima, non meno il decoro Pontificio, che la sua Regia autorità. Pregando V. E. ad onorarmi con i suoi comandi, con il maggior ossequio le bacio le mani.

Di V. E.

All' Eminent. Sig. Cardinal Corsini.

CC

Num. XXII.

ULTIMA PRO-MEMORIA.

IL Sottoscritto Ministro Plenipotenziario di S. M. F. ha ordine di rappresentare nei termini i più significanti e formali, che nel tempo stesso in cui la filiale venerazione del detto Monarca verso la Sagrosanta Persona di Sua Santità, e la Santa Sede Appostol. non lascierà mai d'esser in ogni tempo la più stabile, e la più immutabile, e nel tempo stesso, che tiene per certo, che li Paterni sentimenti, e l'indefettibile Giustizia del Santissimo Padre, è stata sempre molto conforme al di Lui illuminato discernimento, ed alla Suprema dignità di Vicario di Cristo; ciò non ostante avendo considerato da diverso tempo a questa parte l'esemplarissima costanza, attesa una serie di fatti decisivi praticati dal Ministero Politico della Corte di Roma,
di

di precludere le vie per mezzo delle quali l' istanze della M. S. F. si volevano dedurre alla cognizione di Sua Santità, ed attesa l'esperienza di tante reiterate condiscendenze successivamente rese frustranee, di venirle tolta la speranza, da diverso tempo a questa parte di poter dirigere le sue ossequiose suppliche alla presenza del Santissimo Padre. E considerando, che la straordinaria, scandolosa, e mai più veduta animosità dello stesso Ministero, ha proceduto all'eccesso di dichiarare una rottura alla medesima Maestà Fedelissima. In queste indecenti circostanze non essendo possibile, che il medesimo Monarca seguiti a mantenere in Roma un pubblico Ministro, ed un numero di Vassalli onorati, e fedeli, solamente acciò siano testimonj degli insulti, che contro la sua Regia autorità, e contro il decoro Pontificio ha accumulato, e va accrescendo sì in voce, che in iscritto sempre più con maggior libertà il sopradetto Ministro Politico, unitamente colli dichiarati, e notorj seguaci, che ha aggregati al suo partito con iscandalo universale di tutta l' Europa; come altresì, che nella Corte del medesimo Monarca si trattenga maggiormente un Nunzio, il quale avendo per obbligo (inerrendo al suo Carattere da esso inseparabile) di coltivare ed unire sempre più l'utile, e necessaria unione tra le due Corti, dal tempo della morte del Eminentissimo, e Reverendissimo Cardinale Archinto nella Corte di Lisbona, non ha fatto altro officio, che continuamente scrivere per una parte fogli, e lettere offensive, ripiene d'informazioni sinistramente inventate, ed appoggiate a fatti supposti mai seguiti, e ciò ad effetto di potere con quelle sorprendere in Roma la credulità del Santissimo Padre, e di acclamare il medesimo Ministero della Curia alla rottura formalmente dichiarata, e di

procurare dall' altra parte di dividere con pratiche clandestine, e sediziose i Vassalli di detto Monarca, e suscitare nemici al di lui Fedelissimo Governo nella medesima Corte della sua residenza con iscandalo generale della medesima, e di tutti i suoi Abitanti.

Perciò spera la M. S. F., che la Santità Sua si degnerà di conoscere gl' indispensabili motivi i quali il medesimo Monarca è stato sì urgentemente forzato a fare subito ritirare unitamente con il suo Ministro Plenipotenziario gli altri Vassali della sua Corona da una Corte, ove senza poter fare verun servigio al Santissimo Padre, ogni ora più colla loro presenza vengono ad aggravare il disdoro della Regia autorità, quale la M. S. F. non può tralasciare di conservare totalmente illesa, ed indipendente nel temporale, conforme gli è stata trasmessa da' suoi Augusti Antecessori, senza farsi responsabile, non solo verso Dio, e la medesima Chiesa Cattolica, della quale Ei si pregierà sempre di essere devotissimo Figlio, ed esemplarissimo Difensore, ma altresì verso tutti gli altri Monarchi dell' Universo. Non dubita pertanto la Maestà Sua, che Sua Santità si degni nello stesso tempo di riconoscere tutto il valore del Filiale ossequio, col quale anche in questi termini, non ha fatto praticare con detto Nunzio quel tanto, che in somigliauti casi si è praticato in altre Corti, e ciò ad effetto, che il Santissimo Padre trasmetta al detto Prelato li più solleciti, e positivi ordini, che senza la minor dilazione tralasci un Ministero, nel quale, essendo stato impiegato per l' edificazione, egli fatica da tanto tempo per la rovina con uguale pregiudizio, sì del decoro Pontifizio, che della decenza della medesima Maestà Fedelissima.

DD

Num. XXIII.

Francesco d'Almada, e Mendozza del Consiglio di Sua Maestà Fedelissima, e suo Ministro Plenipotenziario presso la Santa Sede Appostolica.

FAccio sapere a tutti i Sudditi del Re Nostro Signore, che avendo il medesimo Nostro Signore veduto da molto tempo, e con esemplarissima costanza per una serie di fatti decisivi intieramente impugnati dal Ministero Politico della Corte di Roma, chiusi i canali, per i quali le istanze di Sua Maestà Fedelissima procuravano di condursi alla cognizione di Sua Santità, senzachè l'esperienza di tante e tante ripetute condiscendenze successivamente inutili per tanto tempo, le permetta alcuna speranza di poter dirigere le sue ossequiose suppliche alla presenza di Sua Santità, e vedendo, che la straordinaria, scandalosa, e non mai più veduta animosità del medesimo Ministero passò all'eccesso di dichiarare una rottura alla medesima Maestà Fedelissima per non essere in queste indecenti circostanze possibile, che il medesimo Signore abbia a mantenere in Roma un Ministro Pubblico, ed un numero di Vassalli onorati, e fedeli, solamente perchè siano testimonj degli insulti, che contro la Sua Reale Autorità, e contro il decoro Pontificio con parole, e con rescritti sempre più liberamente sono stati accumulati, e si accumulano dal sopraddetto Ministero Politico, e dai Partigiani, che anno aggregati al lor partito con iscandalo uni-

versale di tutta l'Europa; è stato perciò il suddetto Monarca sforzato a comandare, che il sopraddetto Ministro Plenipotenziario, e li Vassalli tutti della sua Corona (e quegli altri, che come tali godono Benefizj Ecclesiastici (uscissero subito da una Corte, dove senzachè rendano servizio alcuno al S. Pontefice, aggravano ognora più la sua presenza, e i diritti della Regia autorità, che Sua Maestà Fedelissima non può lasciare di conservar tanto illesa, e tanto indipendente dal temporale, quanto gliela trasmisero li suoi Augustissimi Predecessori, senza farsi debitore non solo a Dio, ed alla Chiesa Cattolica, di cui si è pregiato sempre, e si pregierà d'esser devotissimo Figlio, ed esemplarissimo Difensore, ma ancora a tutti li Monarchi dell'Universo.

Ordina per tanto Sua Maestà Fedelissima, che tutti li suoi Vassali si trovino il dì 3. del corrente Mese di Luglio alle ore 21. e mezza d'Italia dal Ministro Plenipotenziario, ad effetto che si possa fare di tutte le persone un' individuale ed esatta relazione, ed acciocchè le sopraddette Reali, ed indispensabili risoluzioni di Sua Maestà Fedelissima arrivino alla notizia di tutti i Vassalli del medesimo Signore, ho io fatto fare il presente Editto, che per me sottoscritto, sarà affisso nel Reale Ospedale di Sant'Antonio della medesima Nazione acciocchè nessuno dei Vassalli possa allegare scusa d'ignoranza.

Dato dalla nostra Residenza il dì 2. Luglio 1760.

Francesco d'Almada, e Mendozza per Ordine di Sua Maestà Fedelissima.

D. Antonio Rodriguez Segretario.

Num.

EE

Num. XXIV.

A SUA ECCELL. IL SIS. N.N.

Di Casa 2. Luglio 1760.

NEl tempo istesso, che il Ministro Plenipotenziario di S. M. Fedeliss. ha il gran piacere di participare a S. E. il Sig. N. N. la faustissima notizia del Matrimonio seguito nella Real Corte di Lisbona il dì *6.* dello scaduto Giugno, trà la Serenissima Signora Principessa del Brasile, ed il Sereniss. Sig. Infante D. Pietro di lei Zio; ha il sommo dispiacere di dover all' Eccel. Sua comunicare gli annessi Fogli, da' quali conoscerà gli urgentissimi motivi per cui il Re suo Padrone fu costretto a far uscir di Roma il suddetto suo Ministro Plenipotenziario, con tutti li suoi Vassalli, ed obbligata la suddetta Maestà Sua a prendere l'accennata risoluzione in natural difesa della sua Regia Autorità, e conservazione della quiete pubblica de' suoi Vassalli e Regni. Confida il suddetto Ministro, che in vista de' medesimi Fogli non lascierà l'Eccell. Sua di rendere la dovuta giustizia appresso la sua Real Corte alla religiosissima moderazione di S. M. F., della quale abusandosi il Ministero Politico di S. Santità giunse per fino a dichiararle una formale guerra in termini *inauditi*, e mai fin ora praticati. Il Ministro Scrivente nella incertezza di poter esser in persona da S. E. per prender congedo adempisce per mezzo del presente a' suoi ben giusti doveri, e con parziale ed inalterabile ossequio le bacia divotamente le mani.

I 2 Num.

FF

Num. XXV.

HA Nostro Signore con tutto il piacere accolta la lettera di S. M. F., e similmente le altre carte lasciate al Card. Corsini. Ha aderito all' istanza d'avere un Card. con chi trattare, ma non v'è stato modo che voglia altri nominare, che il Card. scrivente. Questo dunque la prega mandargli oggi il Segretario Regio per dire il di più; ed in tanto le mette in considerazione, se queste condiscendenze Pontificie non meritassero qualche sospenzione dagli ordini ai nazionali assieme con altre dimostrazioni, e di cuore le bacia le mani.

Adì 3. Luglio 1760.

Tutto l'arbitrio, che il Commendator d'Almada potrà prendere nelle presenti circostanze senza trasgredire il preciso delle sue istruzioni, lo farà più che volentieri, tanto più per compiacere alle benigne condiscendenze di S. S., quanto per uniformarsi all'inalterabile ossequio, e profonda venerazione, che il Re suo Sig. professa alla Sagra Persona di S. S. Circa la deputazione di V. Eminenza non ha il suddetto Commendatore, che sperare, senonchè arriveranno sincere al chiaro conoscimento di Sua B. quelle Regie rappresentanze, che fin ora non v'è stato mezzo, che abbiano potuto penetrare, e per fine conseguirà S. M. F. quelle moderate soddisfazioni, che ingiustamente le sono state negate. Tanto confida dal Paterno zelo di S. S., e dalla efficacia-

ficacia di V. Eminenza, come nuovo Deputato conferente.

Il dì più avrà l' onore lo ſcrivente d' eſporlo queſt' oggi verbalmente a V. Eminenza, alla quale intanto con profondiſſimo oſſequio bacia le mani.

GG

Num. XXVI.

Di caſa adì 3. Luglio 1760.

HA il Card. Corſini il ſommo contento di ſignificare al Reverendiſs. Sig. Commendatore la condiſcendenza avutaſi da N. S. queſta mattina d' incaricarlo di ſeco conferire degli affari correnti della ſua Corte, ſperando d' aver dato così un non equivoco contraſſegno del vero deſiderio, che ha di conſervare l' armonia con S. M. F., nominando il Protettor medeſimo della Corona nonoſtante la ſorpreſa, che gli ha cagionata l' eſpulſione del noſtro Nunzio. Ha ſimilmente la S. S. ricevuta con ſtima, e vera ſoddisfazione la lettera di S. M., con la quale le partecipa il Real Matrimonio, da cui ſpera le maggiori ſoddisfazioni ai popoli, e alla Corona.

Dopo dunque tali contraſſegni d' amore, e di ſtima, ſi luſinga il Card. Scrivente, che debba reſtar ſoſpeſo ogni ulterior contraſſegno di riſentimento, per dare anche tempo, e campo a N. S. tra le gravi, e molte ſue occupazioni di conſiderare i voluminoſi fogli laſciatigli queſta mattina medeſima nelle mani: ed allo ſcrivente di profittare delle occaſioni, e di un congruo tempo, e comodo di potere al poſſibile coadiuvare alle ſoddisfazioni della

M. S., a cui s' attrova tanto obbligato, ed attaccato.

Spera poi nella cooperazione del Sig. Commendatore a così giusto fine, e le bacia le mani.

HH

Num. XXVII.

Francesco d' Almada Mendozza del Consiglio di S. M. F. e suo Ministro Plenipotenziario presso la S. Sede Appostolica.

FAccio sapere a tutti li Vassalli del Re Nostro Signore, che avendo S. S. con la solita sua benignità conosciuto quanto impossibile fosse, che il suddetto Ministro Plenipotenziario contro li positivi ordini del Re Nostro Signore avesse da continuare la comunicazione col Ministero politico di S. Santità, dal quale S. M. F. trovasi tanto feriamente offesa, si compiacque il medesimo Santiss. Padre di deputare con totale esclusiva di detto Ministero Politico l' Eminentiss., e Reverendiss. Signor Cardinal Corsini Protettore della Corona di S. M. F., acciò trattasse, e conferisse col detto Ministro Plenipotenziario. E siccome mediante la riferita deputazione di tanto degno, e zelante Porporato spera il detto Ministro, che si aprirà una nuova, e sicura strada a S. M. F. di ottenere le soddisfazioni, che le si devono, e con quella prontezza, che richiede l' esigenza della presente congiuntura, così si arbitrò il detto Ministro a prendere sopra di se il pericolo della sospensione della rottura, che si trova pubblicata dal giorno 2. del corrente Luglio, sino a vedere, se il Santiss. Padre

dre (ricordandosi di un Monarca assassinato nella medesima sua Corte per macchinazioni provate, e giudicate da una Congregazione di Uomini per il loro istituto dedicati a Dio; di un Monarca finalmente da quell' esegrando attentato gravissimamente offeso da un anno, e più nella medesima Corte Capo della Chiesa Cattolica, con insulti, e calunnie, che porrebbero nell' ultimo impegno qualsifosse uomo particolare) si muova la S. Sua a dare a S. M. F. le ben meritate, e necessarie soddisfazioni, che il medesimo Monarca aspetta tanto religiosamente dall' inflessibile Giustizia di S. S. ed acciò la detta sospensione arrivi a notizia di tutti i Nazionali Vassalli, ho fatto fare il presente Editto, che per me sottoscritto, sarà affisso nel solito luogo, dove si trova affisso l'altro in data dei 2. Luglio.

Dal Nostro Palazzo di Residenza 4. Luglio 1760.

II

Num. XXVIII.

NEl medesimo tempo, che il Ministro di S. M. F. ordinato avea d' affoggare il contra editto sopra compilato, tosto spedì un Corriere alla Corte di Lisbona rimettendo per esso le copie de' sopraddetti due Officj del Cardinal Corsini, riferendo l'apertura, che il medesimo gli aveva data di sospendere gli effetti del rompimento, che prima s' era dichiarato, lusingandosi, che questo si potesse evitare per l'interposizione del nuovo Consigliere, che S. Santità nominato avea.

Fù però tanto breve il tempo di questa ben fon-

data ſperanza, che non durò nè men lo ſpazio di 24. ore, perchè ſofferendo con paſſione l'alterato ſpirito del Cardinal Torreggiani l'eſcluſiva, che datto gli avea il Santo Padre, dopo d'averla sfogata, lo ha condotto alla preſenza di S. S., che in una ſeſſione, che con eſſo ha tenuta dalle ore 6. della notte, ſino le dieci del medeſimo giorno 4. di Luglio proſſimo precedente paſsò ſubito a convocare una Congregazione per la ſeguente mattina con l'eſcluſiva del detto Cardinal Corſini, nominato Conferente del Miniſtro di S. M. F.

Si venne in cognizione per ſicure informazioni, che il gran numero di Cardinali, e de' Prelati fu di parere, non ſolo in preſenza di S. S., ma fuori ancora, oppinando con il più maturo diſcernimento, e ſentimenti Appoſtolici delle probità, giuſtizia, e prudenza, che mai mancarono, nè mancar poſſono in una Corte, che è il Capo della Chieſa di Dio. „ Che lo ſpediente della deputazione, che „ S. S. fatto avea del Cardinal Corſini per trattar col Miniſtro Plenipotenziario di S. M. F. era „ irretrattabile per eſſer formalizzato nelle Carte „ dell'officio, che il medeſimo Eminentiſſimo Corſini „ ſcritto avea al detto Miniſtro Plenip. nel giorno „ proſſimo precedente: che il medeſimo Miniſtro „ in buona Fede di detti officj ricevuto avea „ ſopra di ſe il pericolo di ſoſpenſione degli ordini „ della ſua Corte, dopo di una rottura dichiarata, „ procurando di mitigar lo ſpirito di S. M. F. con „ quella condiſcendenza di S. S. con un Corriere, „ che ſpedito le avea, e che finalmente in queſti „ preciſi termini non era compatibile con il decoro „ di S. S., che pendente la ſpedizione di detto „ Corriere, ſi alteraſſe la detta deputazione, o sì „ procedeſſe ad ulteriori riſoluzioni, con una contraddizione tanto repentina, e tanto innopinata. "

Con

Con tutto ciò prevalse lo spirito alterato del medesimo Cardinal Torreggiani di maniera che dopo d'aver proferito per se medesimo, e dalli suoi seguaci le più indecenti, e le più inconsiderate espressioni, chiamò nel medesimo giorno, cioè delli 4. per un avviso della Segreteria di Stato il Cardinal Corsini per seco portarsi da S. S. sul principio della notte, come fu, trovando la novità d'avergli rivocato S. S. la commissione, che poco prima aveagli data, dichiarando, che non potea escludere dai negozj di Portogallo il Cardinal Torreggiani, nè dar a S. M. F. le soddisfazioni, che chiesto gli avea.

Trovandosi in tal costituzione il medesimo Ministro considerossi obbligato a partir da Roma, dichiarando questa risoluzione sì ai Vassalli di S. M. F. nel giorno degli 6., e agli Ambasciatori, e Ministri esteri, e al Cardinal Corsini, nel giorno dei 7. per mezzo dell' Editto, e Carte sottocompilate, partendo da Roma nello stesso giorno dei 7. coi Cavalli proprj delle sue Carrozze, per dar a divedere il modo puerile, con cui erasi con esso lui praticato, sino imbarazzandolo ne' Cavalli di posta.

Num.

KK

Num. XXIX.

E D I T T O

FRANCESCO D' ALMADA MENDOZZA

Del Consiglio di S. M. F. e suo Ministro Plenipotenziario presso la S. Sede Appostolica.

MOsso da quel chiaro conoscimento che ho dell' esemplarissima divozione, che il Re mio Sovrano e Signore ha professato sempre alla Santa Sede Appostolica, e che conserva continuamente non solo imitando, ma sorpassando ancora, ed eccedendo i suoi Augusti Predecessori, diedemi motivo di prendere sopra di me il pericolo della sospensione della rottura, che si trovava formalmente dichiarata nel giorno de' 2. del corrente Luglio, fondandosi la medesima sospensione sopra la deputazione che Sua Santità con tanta condiscendenza della sua conaturale benignità aveva fatto nella persona dell' Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Cardinale Corsini Protettore, affinchè per il canale d' un tanto zelante Porporato passassero sincere e senza alterazione alcuna alla presenza del Santo Padre, le Reali rappresentazioni del Re mio Signore. Ma quella deputazione però ha sortito un effetto tanto contrario, che mi obbliga ad uscire da Roma senza il menomo perdimento di tempo, e con grande ed estremo dispiacere di non poter andare a' piedi di S. Santità per ricevere la Sua Appostolica Benedizione. In questi termini faccio sapere a tutti i Vassalli

ſalli di S. M. F. che il medeſimo Signore mi comanda d'uſcire da queſta Corte, e da tutto lo Stato Eccleſiaſtico, con tutti li Sudditi, e Vaſſalli, anche quelli che come tali godono Beneficj ne' ſuoi Regni e Dominj. Conſiderando io però che molti e la maggior parte de' ſudditi non poſſono eſeguire queſt' ordine con quella ſollecitudine che ſi ricerca nelle preſenti circoſtanze, ſenza eſporre ad evidente pericolo la loro vita per gli eccessivi caldi della preſente ed iminente ſtagione canicolare, m'arbitro però nel tempo ſteſſo, che ne dò parte a S. M. F. di prolungare l'eſecuzione di detto ordine a tutto il meſe di Settembre incluſive, ſperando nella pietà del medeſimo Signore, come amante zelante ch' è della conſervazione de' ſuoi fedeli Vaſſalli, che approverà queſto mio arbitrio.

Dato dal Palazzo della mia Reſidenza li 6. Luglio 1760.

Franceſco di Almada Mendozza per ordine del Re mio Signore. D. Antonio Giuſeppe Rodriguez.

Num.

LL

Num. XXX.

BIGLIETTO

DEL MINISTRO DI PORTOGALLO,

Con cui dà parte ai Ministri delle Corti Forestiere della sua partenza da Roma.

Di Casa li 7. Luglio 1760.

IL Ministro Plenipotenziario di S. M. F. si trova nella dura condizione di significare a S. Ecell. il Sig. N.N. come dopo essere stato costituito il Signor Cardinale Corsini per conferire con lo scrivente, sono improvvisamente sortiti nuovi emergenti, per li quali gli conviene partir da Roma, e non potendo per la strettezza del tempo essere in persona a fare le sue parti, compisce a' suoi doveri col presente biglietto, e con pienezza d'inalterabile ossequio bacia a S. Eccell. divotamente le mani.

MM

Num. XXXI.

Carta del officio al Sig. Cardinale Corsini.

IL Ministro Plenip. di S. M. F. è costretto a uscire da Roma coi Cavalli proprj, essendogli stati negati quelli della posta, cosa insolita, come V. E. non ignora, non essendo stata mai ricercata

ai

ai particolari la licenza della Segreteria di Stato per prendere li Cavalli della Posta: legge alla quale solo sono soggetti li Ministri per la spedizione dei Corrieri.

Questa negativa si fà ancora più rimarchevole ogni qual volta si consideri l'avere lo scrivente preventivamente mandato dal Mastro di Posta acciò gli tenesse in pronto per questa sera otto Cavalli; e prevedendo già qualche sinistro incontro, gli feci dimandare, se ci bisognava licenza di Segreteria di Stato: domanda, che parve tanto insolita al medesimo Mastro di Posta, che rispose: „ Forse il Mi „ nistro vuole spedire otto Corrieri, o vuol li Ca„ valli per la sua persona. " dalche si vede chiaramente, che ebbe posterior ordine della Segreteria di Stato.

Ha giudicato il suddetto Ministro di dovere rendere di tutto l'occorso intesa l'Eminenza V., acciò resti più che persuasa dell'animosità dei Ministri de S. S. cotanto impegnati sino agli ultimi periodi, a sostentare la loro scandolosa perfidia contro S. M. F. Dispiace al Ministro Scrivente d'esser obbligato per ragione del suo Ministero di fare saper al suo Re queste ultime procedure del Cardinale Torreggiani, conoscendo quanto siano aliene dalle rettissime intenzioni di S. B. e quanto in fretta occorre al suddetto Ministro, il quale ne bacia le mani a V. E.

Eminentiss., e Reverendiss. Sig. Cardinale Neri Corsini. Di Casa in atto di partenza li 7. Luglio 1760.

Num.

NN

Num. XXXII.

ALL' ABBATE TESTA

Che fu Auditor nella Nunciatura di questo Regno.

ORdina S. M. a V. S., che nel termine di ore 24. precise, e perentorie, che principieranno al punto della data di questo avviso, debba partire da questa Corte, trovandosi dall' altra parte del Tago: e che nel rigoroso spazio di giorni sei sia indispensabilmente fuori del Regno.

Iddio accompagni V. S. 2. Agosto 1760. Al Passo.

D. Luigi de Cunha.

OO

Num. XXXIII.

Per Giacinto Acciajoli.

ORdina S. M. intimar a V. S., che nello stretto tempo di 24. ore debba V. S. partir da questa Corte all' altra parte del Tago, e nel tempo di 6. giorni, e non più, fuori totalmente dai Dominj di questo Regno, per il quale effetto troverà V. S. preparati lestamente gli scalesi, e trasporti, che gli saranno necessarj per quel decoro, e benignità, che S. M. in verun caso permette, che si alteri nella sua Corte, nè meno per lo diritto comun della rapresaglia.

Dio accompagni V. S. Passo 2. Agosto 1760.

D. Luigi de Cunha.

Num.

PP

Num. XXXIV.

Primo Decreto di S. M. F.

PEr quanto il Re mio Signore, e Padre (al quale sia semper tutta la gloria per la causa di sua difesa, fatta colle maniere più proprie, che si sono manifestate, e per l' indennità di sua Regia autorità] ha spedito addì 5. Luglio il Decreto seguente.

Essendo tanto notorie, come giustificate le cause, che m' hanno mosso a comandare, che partissero dalla Corte di Roma, e Stati del Papa i miei Ministri, che in quella risiedevano; stimo bene per le dette cause, che tutti i miei vassalli tanto secolari, come Ecclesiastici, Regolari di qualsivoglia condizione, dignità, o ordine, che nella medesima Città si trovassero, e Terre, o che per l' avvenire in queste arrivassero, tantosto della riferita Corte, e Terre debbano partire dentro di Mesi 6., che principieranno dal giorno, che sarà pubblicata nella Corte questa mia risoluzione: e tutti quelli, li quali non si risolvessero a ciò eseguire: essendo secolari saranno esiliati, e confiscati tutti i loro beni, che in queste Terre, e Dominj avessero, o fossero trovati avere in qualunque altro tempo: essendo poi Ecclesiastici, o Regolari di qualsivoglia ordine, condizione, dignità, siano esiliati; Comando in oltre, che tutti li Vassalli del Papa secolari, Ecclesiastici, o Regolari di qualsivoglia ordine, che in questi Regni, e Dominj abitassero, tantosto da questi partino, come pure dalle Terre a questi adiacenti in termine di due Mesi, che principieranno dal giorno,

no, nel quale si pubblicherà questa mia risoluzione nella Corte, e nelle Provincie, e Regno di Algarve, e isole adiacenti, dove si faranno palesi questi editti nelli luoghi soliti. Per quello poi spetta agli altri luoghi di possessione, ordino, che nel termine, che mando a dichiarar al Consiglio oltremarino, debbano pure partire: e se dentro degli assegnati termini non saranno partiti da' detti miei Regni, saranno esiliati col mio giusto procedere: e quelli, che saranno secolari incorreranno nella confiscazione de' loro beni tutti, che in qualsivoglia tempo fossero trovati avere. E questa mia risoluzione ordino, che risolutamente si pratichi anche con le persone straniere secolari, Ecclesiastiche, e Regolari di quolsivoglia condizione, e ordine, che in questi Regni, e Dominj s'attrovassero, o che in avvenire arrivassero, che in qualsivoglia modo anche scrivessero, avessero obblighi, o occupazioni pertinenti in qualsivoglia modo al servizio del Papa, e suoi Dominj, o della Curia Romana. Per quello poi spetta a' miei vassalli si secolari, come Ecclesiastici, o Regolari di qualsivoglia condizione, dignità, ordine, ne' quali concorressero alcune delle sopraddette circostanze: i secolari incorreranno in pena di Bando, e di confiscazione di tutti i loro beni, che fossero trovati avere in qualsivoglia tempo: e quelli che saranno Ecclesiastici secolari, o Regolari, se subito, che sarà pubblicata questa mia risoluzione, non partiranno, saranno esiliati: come pure quelli, che si trovano, o faranno dimora in luogo di mercanzia non lascieranno qualsivoglia de' soprariferiti incarichi, o occupazioni, o in avvenire li promuoveranno, e gli eserciteranno.

Convienmi però dichiarare, che tutti li vassalli del Papa, di qualsivoglia qualità, stato, o condizione, come sopra, che arrivassero a questi Regni, o do-

o Dominj dopo questa mia risoluzione, non siano ammessi in modo veruno: che se di fatto fossero in questi trovati, si pratichi con questi tali tutto quello, che in questo decreto tengo stabilito nella stessa maniera, che si pratica di presente nei detti miei Regni, e Dominj.

La Mensa del Governo del Passo tenga così fermamente inteso, e in questa conformità lo facci risolutamente eseguire, mandando per editti in questa Corte, e in tutti i luoghi del Regno, e Isole adiacenti, acciò si pratichi con i trasgressori le pene, e li procedimenti, che ordino: Per quello poi spetta alle conquiste mando a dichiarar al Consiglio oltremarino quello che deve eseguire.

Lisbona Occidentale 5. Luglio 1760.

Con la Rubrica di S. M. F.

E per le funeste contingenze, che presentemente concorrono (con mio cordoglio) non solamente nella riferita causa, ma ancora per le altre più aggravanti, e urgenti, che si sono fatte manifeste per indurmi indispensabilmente a queste necessarie dichiarazioni, comando la pronta, ed immediata esecuzione di esse; ordinando, che prontamente s'espongano gli editti in tutti i soliti luoghi al tenore del sopraddetto Decreto, senza alcuna restrizione, che non sia quella di quelle persone, che debbono partire dalla Curia di Roma, che sono obbligate a ritirarsi fuori di essa fin l'ultimo giorno del Mese di Settembre prossimo nella forma con cui tengo ordinato.

La Mensa del Governo del Passo tanto eseguisca, e senta con la spedizione de sopraddetti editti, co' quali questo pure sarà inserto.

Nostra Sig. dalla Ajuda 4. Agosto 1760.

Con la Rubrica di S. M. F.

QQ

Num. XXXV.

Secondo Decreto.

SAnta sia sempre la gloria, che vien data al Re mio Signore, e Padre per gli addotti motivi di sua difesa, e indennità di sua Regia sovranità, il quale parimenti ha spedito il decreto 5. Luglio 1760. il di cui tenore è il seguente.

Essendo necessario, e conveniente indennità, che niuno de' miei Vassalli si porti alla Corte di Roma, e Stati del Papa, nè mandi denaro alla detta Corte e Stati, o impetri da esso Papa, o da' suoi Tribunali, o Ministri, Bolle, Brevi, Grazie, o qualsivoglia altro interesse senza mia espressa licenza, stimo bene, e comando, che senza preceder la detta licenza spedita per la Segreteria di Stato, niuna persona Secolare, Ecclesiastica o Regolare de' miei Regni, e Dominj di qualsivoglia condizione, dignità, o ordine possa portarsi alla Corte di Roma, o altre Terre del Papa; e parimenti senza preceder la medesima licenza, veruna delle dette persone, nè qualsivoglia Comunità secolare, Ecclesiastica, o Regolare mandi a chieder alla medesima Corte qualsivoglia Bolla, Breve, Grazia, o spedizione; nè ponga, nè mandi a porre nella medesima Corte, o altre Terre, denaro alcuno: o venga estratto da questi Regni, e Dominj in moneta oro, o argento (nel qual caso osserverassi irremisibilmente quello, che dispone l'ordinazione del Regno], o per lettere, tanto essendo passate direttamente, per Roma, o Terre del Papa, come per altre parti, che

che abbiano d'andare a Roma, o alle dette Terre: e tutti quelli i quali dopo della pubblicazione di questo Decreto mancheranno nell' osservanza di esso, incorreranno nella pena di confiscazione di tutti i suoi beni, che in qualunque tempo fossero questi trovati: ed essendo questi Secolari, d'essere banditi da' miei Regni, e Dominj, ed essendo Ecclesiastici, o Regolari di qualsivoglia condizione, dignità, o ordine saranno da questi Banditi: essendo poi alcune Comunità secolare, Ecclesiastica, o Regolare, resterà in mio arbitrio l' ordinar procedere nella forma sopraddetta contro quelle persone di esso, come a me parerà. Stimo altresì essermi conveniente ordinare, che niuna delle riferite Comunità, o persone Secolari, Ecclesiastiche, o Regolari di qualsisia condizione, dignità, o ordine de' miei Regni, e Dominj usino Bolle, Brevi, Grazie, o dispaccj del Papa, de' suoi Tribunali, o Ministri in qualsivoglia modo concessi, senza prima presentarli nella Segreteria di Stato, per essere esaminati, ed essermi presentati, e dargli risposta in iscritto dal detto Segretario: e quelli, che faranno il contrario, se fossero anche Giudici, che dassero esecuzione a tali Bolle, Brevi, Grazie, o spedizioni senza prima aver presentato nella detta Segreteria, ciò come sopra, e darci risposta in iscritto del medesimo Segretario, incorreranno li Secolari nella pena di confiscazione, e di esilio: e gli Ecclesiastici, o Regolari sopraddetti saranno pure esiliati.

Tengo parimenti per ben fatto, che questo Decreto, e proibizioni in esso contenute comprendino tutte le Comunità, Persone estranee, Secolari, Ecclesiastiche, e Regolari di qualsivoglia condizione, dignità, o ordine, che vivono, e risiedono ne' miei Regni, o Signorie, o che in questi arrivassero: e quelli, che trasgrediranno l'osservanza di questo De-

creto, essendo Ecclesiastici, o Regolari, siano espulsi da' miei Regni, e Dominj: essendo poi secolari oltre l'espulsione incorreranno ancora nella pena della confiscazione di tutti li suoi beni, e che in ogni tempo si trovassero avere, e mandando dinaro, Oro, Argento, osserverassi indispensabilmente tutto quello, che è contenuto nella suddetta ordinazione.

Voglio, che di più sia per ben dichiarato, che in questa risoluzione siano compresi tutti li Regolari de' miei Regni, e Signorie, nativi, e stranieri; di non ricorrere in modo alcuno da'Prelati superiori, che risiedono in Roma, o nelle Terre del Papa, nè a' suoi Commissarj delegati, o subdelegati in qualunque modo ivi dimoranti senza mia speciale licenza: nè accettino, o usino Grazie, ordini, disposizioni, o dispaccj alcuni senza essere prima presentati nella Segreteria di Stato, perchè mi siano notificati, ed essere ricontrati in iscritto per mano del Sig. medesimo: e facendosi il contrario si praticherà con essi, e con qualsivoglia anche de' Giudici, ed esecutori non tanto Ecclesiastici, come Regolari d'ogni condizione, dignità, ed ordine, che sieno, i quali per le sopraddette Grazie, Bolle, e ordini procedessero in qualche modo contrario a questo Decreto, che stabilisco rispetto agli Ecclesiastici, e Regolari, che ricorressero a Roma senza alcuna mia licenza, o si servissero senza di essa di Bolle, Grazie &c. in qualsivoglia modo concesse.

La Mensa del Tribunale del Passo tenga ciò per inteso, e lo faccia eseguire, si per la pubblicazione di questa risoluzione, mandando ad espor questi editti a tenor d'essa nella Corte, e luoghi del Regno, ed Isole adiacenti, come pure, perchè venga a notizia di tutti, e si esiga inviolabilmente, e si eseguisca co' trasgressori le accennate pene, e procedime n-

menti in esso stabiliti. Per quello poi appartiene alle conquiste lo mando a significare al Consiglio oltremarino, acciò faccia pubblicar la sopraddetta rissoluzione con la intiera esecuzione di essa.

Lisbona Occidentale addì 5. Luglio 1728.

Con la Rubrica di S. M. F.

(a) Concorrendo perciò tante differenze, con mio sommo dispiacere, non solamente nella riferita causa, ma ancora per altri molto più aggravanti inconvenienti, che si sono fatti da se manifesti, ordino, che immediatamente s'esponghino gli editti conformi in tutto al sopraddetto Decreto senza restrizione alcuna, che non sia di quelle persone, che devono partire dalla Curia Romana, obbligate a porsi fuori di essa fino all'ultimo giorno di Settembre prossimo seguente nella forma editti, che gli tengo ordinato.

La medesima Mensa del Tribunale del Passo tenga ciò inteso, e faccia eseguir la spedizione de' sopraddetti editti, nei quali resterà sempre inserto.

Dal Palazzo di N. S. delle Ajuda 4. Agosto 1760.

Con la Rubrica di S. M. F.

(a) *La data delli tre sopraddetti Decreti, che sembra fallata per esser sottoscritta* 5. *Luglio* 1728., *non è errore, ma ella è una rinnovazione delli tre decreti, che avea fatto il Re Gio: V. mio Padre nel* 1728. *per le controversie, che anche in quel tempo correvano fra questa Corte, e quella di Roma sotto il governo di Benedetto XIII. per il Nunzio Bichi, non volendo la Corte, che questo partisse da Lisbona senza il Cappello Cardinalizio, come si usa in Francia, Spagna, e Vienna; e dopo molti contrasti, fu ammessa anche la Corte di Lisbona al privilegio del Cappello. come Francia, Spagna, e Vienna, e perciò restano li Decreti nella data dell'anno* 1728., *ma la pubblicazione e la conferma si vede notata addì* 4. *Ap.* 1760.

RR

Num. XXXVI.

Terzo Decreto.

Tutta ſanta ſia la gloria al mio Re, Sig., e Padre per le difeſe fatte con modi tanto giuſti, e Criſtiani per iſtabilire vie più la ſua Regia Corona, e anche per avere ſpedito il preſente decreto li 5. Luglio 1760., quale ſegue.

Ho finalmente riſoluto, che tutti i Vaſſalli del Papa, che di preſente ſi trovano ne' miei Stati, e Dominj dentro al tempo, che gli ho mandato a preſcrivere debbano da queſti partire: e che in avvenire non ſiano più in queſti ammeſſi, nè quelli, che di nuovo verranno; eſſendo ciò conveniente alla mia autorità, e parimenti tale lo è, che ne' medeſimi miei Regni, e Dominj non ſi ammettino Mercanzie, o genere alcuno di coſe della Corte Romana, e Terre del Papa, nè ſe gli diano diſpaccj dalle dogane. Voglio di più, che dal giorno di queſta mia riſoluzione reſtino inibite le faccende, e tutti i generi di mercanzie, già detti, o in nome dei Vaſſalli del Papa arrivino queſti da qual ſi voglia nazione perſonale, ancorchè veniſſero in nome de' miei Vaſſalli, ſe ſi praticaſſero con eſſi dette corriſpondenze di mercanzia d'ogni genere, con le quali ſi faceſſero contrabbandi: e le faccende, e generi, che già furono depoſitati nelle dogane ſi conſegnino tantoſto ſenza ſpedirle a quelle perſone, alle quali s' appartengono, facendo termine di traſportarle, e rimettere fuori del Regno dentro li ſei meſi: e non ſollicitando dentro il detto tempo, reſteranno imme-

mediatamente perdute al Fisco : e quanto a quelle faccende, e generi, che saranno stati spediti, e levati dalle dogane in custodia de' particolari per renderle saranno obbligati a manifestarle alli Tribunali competenti nel termine di 10. giorni dalla pubblicazion di questa mia risoluzione, e fare l'inventario di queste, e dispor di tali faccende, e generi inventariati dentro d'un anno, che gli concedo per il consumo di queste: e non manifestandole, e mancando di far l'inventario dentro del detto termine di dieci giorni, resteranno subito perdute al Fisco, dal quale si darà la terza parte a chi le denuncierà: della medesima sorte resteranno irremissibilmente perdute con l'applicazione della terza parte al denunciante tutte le suddette faccende, e generi, e così inventariati passato l'anno del suo esito, che se si troveranno per vendere in potere di particolari persone native, o straniere secolari, Ecclesiastici, o Regolari resteranno come sopra. Il Consiglio della faccenda abbia tal ordine per inteso, e in questa conformità lo farà osservar in questo Regno, o Isole adiacenti pubblicando per editti in questa Corte, e in tutti i luoghi sopraddetti. Per quello finalmente appartiene alle conquiste commetto dichiararlo al Consiglio Oltremarino per farlo prontamente in esso eseguire.

Lisbona li 5. Luglio 1728.

Con la Rubrica di S. M. F.

E per tutto ciò, che presentemente concorre [con gran mio spiacere] non solamente alla riferita causa, ma alle altre più aggravanti, e urgenti cagioni, le quali si sono manifestate per farle necessariamente, ed indispensabilmente notorie, ordino una

pronta, ed immediata esecuzione di esse: ordino parimenti, che subito si pongano gli editti conformi in tutto al sopraddetto decreto senza restrizione, ed il Consiglio della faccenda lo tenga per così inteso, e lo faccia osservare con la spedizione de' suddetti Editti, tra' quali questo sarà sempre inserto.

Dal Palazzo di N. S. della Ajuda 4. Agosto 1760.

Con la Rubrica di S. M. F.

Quando finalmente si trovano le cose di Roma ne' termini, che costano ne' fogli, che restarono compilati, apparve innopinatamente nella Corte di Lisbona un Corriere di Posta spedito dal Cardinal Corsini: e potendosi considerare, che il detto espresso fosse per portare la notizia d'alcuna officiosa diligenza del medesimo Cardinale, si trovò molto per il contrario, cioè: che quei dispaccj consistevano nelle due carte, e nella memoria, che sono compilate sotto li numeri 37. 38., e 39. la sostanza de' quali si manifesta dal Segretario di Stato D. Luigi de Cunha, che parimenti va compilata sotto il numero 40.

Num.

SS

Num. XXXVII.

CARTA DI OFFICIO

Del Cardinale Corsini a D. Luigi de Cunha Segretario di Stato, con un Biglietto circolare, e memoria susseguente.

ECCELLENZA

AVendo stimato i Deputati di questa Regia Chiesa di S. Antonio di dover esporre al Trono di S. M. F. un' umile loro supplica, ho stimato opportuno di farla giugnere con la diligenza d' un Corriere nell' annesso loro dispaccio: e siccome l' ho giudicata degna dei benigni riflessi di S. M. F., alla di lui valida protezione la raccomando con la maggior efficacia.

Giacchè poi mi si presenta una tal occasione, annetto una memoria, che ho mandata a tutti questi Ministri esteri, accompagnata da un Biglietto, di cui pure le trasmetto la copia, a fine di prevenire qualunque impressione potesse fare nei medesimi un ragguaglio delle ultime vertenze, che è stato da questo Ministero distribuito a ciascuno di essi Ministri, e che con la mia memoria mandai subito al Sig. Commendatore d' Almada a Firenze.

Prego il Signore Dio, che voglia rendere ben tosto la desiderata tranquillità, e desiderando che ella mi dia delle occasioni di servirla mi confermo.

D. V. Eccellenza.

Roma li Luglio 1760.

Ser. V. Card. Corsini.

Num.

TT

Num. XXXVIII.

BIGLIETTO CIRCOLARE

Del Cardinale Corsini alli Ministri esteri Residenti in Roma.

Addì 12. Luglio 1760.

SEntendosi dal Cardinal Corsini Protettore della Corona di Portogallo, che possa esser giunto alle mani di V. E. un ragguaglio di quello, che ne' passati giorni è occorso circa gli affari di Portogallo, nè potendo considerare sotto qual veduta fosse per essere inteso ciò, che in esso fosse detto del di lui operato, si prende la libertà di esporlo alla medesima con tutta la maggior sincerità, e verità nell' ingiunto foglio, sicuro in ciò d' incontrarsi perfettamente con quello, che avrà V. S. ordinato, che si dicchiari rispetto alla persona dello scrivente, che ec.

VV

Num. XXXIX.

M E M O R I A

Del Cardinal Corsini alli Ministri esteri.

AVendo il Commendatore Almada domandata, e ottenuta l' udienza per il Mercordì 2. del cor., e nell' istesso giorno essendogli stata rivocata, volle, se-

secondo li suoi ordini subito dichiarare un' aperta rottura tra le due Corti. Il Cardinal Corsini Protettore della Corona, bramando d'evitarla, come perniciosissima alla S. Sede, alla Chiesa di Portogallo, e alle missioni, senza parlare delle cose temporali, si caricò dell'istanza, la quale doveva fare il suddetto Commendatore, d'avere qualche Ministro della S. Sede, con chi trattare, essendo, come egli diceva, troppo assoluti gli ordini di non farlo col Ministero Politico di S. S. pregò dunque S. S. la mattina del Giovedì susseguente di deputare qualche Cardinale di Palazzo; ma si sentì benignamente replicare da S. S. *non vogliamo sentire altro che lei*. Onde avendo in sequela, presentata la Lettera del Re, con la quale si partecipava il seguito Matrimonio della Real Principessa del Brasile, ne diede subito avviso al Regio Ministro, affinchè sospendesse la rottura, e potesse subito spedire la risposta di N. S. alla suddetta Lettera del Re, come si fece.

I termini, co' quali participò al Ministro la compiacenza di N. S. sono li seguenti: „ Ha il N. S. „ con tutto il piacere accolta la Lettera di S. M. F. „ ad aderito all'istanza d'avere un Cardinale, con „ chi trattare, ma non v'è stato modo, che voglia „ altri sentire, che il Cardinale Scrivente. Le metto „ in considerazione, se queste condiscendenze „ Pontificie meritassero qualche sospensione degli ordini „ a' Nazionali insieme coll' altre dimostrazioni. „

Vedutosi poi a Palazzo l'Editto, o sia notificazione, con la quale si sospendeva la partenza de' Nazionali, parendo a Nostro Signore, che si facesse troppa pompa, o si valutasse troppo una condiscendenza innocente, e graziosa, fu chiamato la sera del Sabbato il Cardinal Corsini da N. S. che gli intimò la sospenzione dell'incombenza sin a tanto, che il sopraddetto Commendatore Almada si trattenese ne'suoi Sta-

si:

ti: ma vedendo il Cardinal Corsini essere già il Ministro disposto a uscirne prontamente, e di propria volontà, piuttosto ve lo consigliò; ma si astenne di manifestargli la dichiarazione di N. S.: giacchè egli la preveniva, per non accendere un maggior fuoco; credendo con questo contegno di meglio riempire i doveri di un Cardinale, e di meglio servire la S. Sede, riserbandosi poi di pensare al modo di rendere consapevole la Corte di Portogallo della risoluzione Pontificia con i colori più proprj, e più atti a non impedire una riconciliazione: così credendo, che debba farre ogni buon Ministro, e specialmente un Ministro Ecclesiastico.

XX

Num. XXXX.

RISPOSTA

Del Segretario di questo Stato di Luigi de Cunha 9. Agosto 1760. indirizzata all' Eminentiss. Cardinal Corsini.

Eminentiss., e Reverendiss. Sig.

1. PEr il Corriere, che V. E. diligentemente mi ha spedito di Posta con la supplica del Governatore, e Deputati della Chiesa di S. Antonio, ho ricevuto senza data, lo stimatissimo foglio, che V. Eminenza si compiacque spedirmi, e le copie, che accompagnavano il viglietto, e la memoria, che V. Eminenza distribuito avea nel giorno 12. di Luglio prossimo passato agli Ambasciatori, che risiedono in Curia.

2. Del

2. Del tutto ho fatto tantosto consapevole S. M. tuttochè senza alcuna speranza, a motivo delle scabrose circostanze, nelle quali ho ricevuto i dispacci di V. Eminenza, di riportarne felice successo, come sempre ho desiderato in esecuzione de'suoi ordini.

3. Sopra la supplica di detto Governatore, e Deputati basta il significare a V. E., che arrivò in tempo nel quale S. M. pubblicato già avea la sua Reale risoluzione di far partire da Roma tutti i suoi Vassali senza eccezione alcuna; avendo così praticato il suo Augusto Padre nell'anno 1728., molto più, che di presente concorrono circostanze si forti, ed aggravanti, che obbligarono a fare la più indispensabile, e necessaria risoluzione già detta.

4. Per quello, che appartiene al riferito Viglietto circolare, e memoria di V. Eminenza, che lo accompagna, non ha potuto, che causar a S. M. un' estrema ammirazione, quando ha veduto, che V. Eminenza senza introduzione alcuna, che la legittimasse per far un passo di quella natura: ed essendo protettor degli affari di questa Corona, divulgò sotto del suo nome un foglio tale, quale la detta memoria manifesta nella sua ispezione.

5. Dopo poi s'è ridotta V. Eminenza in quella ai precisi termini del primo dei due officj, che in nome di S. S. avea fatto ssare al Minist. Plenip. del Re, come se mai preceduto fosse: esprimendo sol tanto il detto primo Viglietto, meno significante, il quale principia: *Ha il N. S. tutto il piacere ec.*, e ommettendo il secondo molto più formale, ed espressivo, il quale comincia: *Ha il Cardinal Corsini il sommo contento ec.*

6. Restrizione fu questa, della quale n'è seguito necessariamente, che restarono gli Ambasciatori ignorando a chi V. Eminenza distribuito avea la detta memoria, che in termini formali, e positivi avea in

nome

nome di S. S. dichiarato nel secondo ufficio, oltre di quello, che dichiarò nel primo, cioè: „ la con-
„ discendenza di N. S. questa mattina di incaricar-
„ lo di seco conferire degli affari correnti con la sua
„ Corte, sperando d'aver dato così un non equi-
„ voco contrassegno del vero desiderio, che ha di
„ conservare l'armonia con S. M. F., nominando
„ il Protettor medesimo della Corona, nonostante la
„ sorpresa, che gli ha cagionata l'espulsione del suo
„ Nunzio. „

7. I quali sono termini senza equivoci, e tali, che hanno dato giusto motivo al suddetto Minist. Plenip. per la spedizione del Corriere, che tosto inviò, dichiarando in buona fede d'aver ottenuta la prima soddisfazione pubblica, che chiesto avea alla sua Corte, qual'era l'esclusiva del Cardinal Segretario di Stato, senza la quale non avrebbe sospesa la sua partenza, perchè sarebbe stato un esporsi a pericolo d'essere castigato, come trasgressore degli ordini Reali sotto li 29. di Maggio prossimo passato.

8. E crebbe molto più ancora l'ammirazione di S. M. quando vide, che nella seconda parte della detta memoria s'introducevano due clausole tanto straordinarie, e contraddittorie con i fatti, che erano preceduti, come son quelle, che vado riferendo a V. E.

9. La prima di queste è quella, che S. S. pigliò per motivo di rivocare i suoi ordini sopra copiati; e avea il detto Ministro pubblicato in Roma.

10. E tutto ciò, come se S. M. non avesse dichiarato fin da principio, che solamente quella pubblica soddisfazione potea abilitar il suddetto Ministro suo Plenip. per continuar i di lui trattati: dopo, che poi il Cardinal Segretario di Stato sopra una successiva pratica d'insulti mai pensati, avea chiesto al medesimo Sign. la dichiarazione d'un rompimen-

mento chiaro, e decisivo per l'ufficio dei 28. Novembre dell' anno prossimo passato, comecchè se per risanar sì gravi, e pubbliche ferite bastassero due sole graziose parole proferite molto in particolare: oppure se il negozio si ritrovasse in essi soavi termini: e comecchè se i detti uffici di V. Eminenza non avessero formalmente il contrario manifestato di quello, che in questa clausola si è voluto insinuare: dando il riferito Cardinale Segretario di Stato per èsclusa a V. Eminenza nominato per conferire con il detto Ministro.

11. La seconda clausula poi è quella, la quale nella medesima memoria si riferisce a V. Eminenza fu ultimamente incaricata di dichiarare al sopradetto Ministro Plenip., che non avrebbero continuati gli affari fin quanto, che esso non partisse dagli Stati di S. S., come se il detto Ministro non si fosse già licenziato fino dal giorno dei 2. di Luglio per l'Editto, che affissò pubblicamente, e comecchè, se esso Ministro avesse ricevuto altri ordini di sospendere la sua partenza, che non fossero li riferiti due offici che V. Eminenza gli passò nel giorno 3., e comecchè se dopo d'essere stati rivocati i riferiti offici, e V. Eminenza escluso dal trattar con esso Ministro, gli fosse stato riservato solamente il poter accumulargli; vi è qui un insulto impertinentissimo.

12. Finalmente Sig. Eminentissimo, S. M. ha dato testimonio della sua filial venerazione al Papa con una tolleranza arrivata fino all' estremità del giusto. Trovò sempre occupate le strade per i trattati, dichiarossegli in Roma un formale rompimento: e dopo, che questo pubblicossi, a Dio solo s'appartiene consolidarlo, quando, e come si compiacerà: essendo certissimo, che S. M. non ha da aver negozio alcuno in essa Curia intorno al governo della medesi-

desima, trovandosi i trattati nelle mani dei Ministri, come sono quelli, che hanno promosso il fatal rompimento per mezzo di vie tanto strane, dimenticandosi in quello intieramente il decoro dovuto a S. M. F. , e abusandosi della di lui religiosissima condiscendenza per intaccarlo non solamente in tutta l'autorità della sua Corona , ma sino a perturbare la buona armonia , e pubblica pace di questi Regni.

Resto a'comandi di V. Eminenza con il riverente ossequio, col quale glorierommi d' essere.

Di V. Eminenza.

Belem addi 9. Agosto 1760.

Eminentiss., e Reverendiss. Sig. Cardinal Corsini.
Roma.

Ossequioss. ed Affetuoss. Servit.
D. Luigi da Cunha.